Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

FONDAZIONE CENTRO STUDI UNGDCEC

PRIMI COMMENTI AGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

QUADERNO KNOS • NUMERO VENTI •

Settembre 2022

20

PRIMI COMMENTI AGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

A cura della
Commissione Studi UNGDCEC "Diritto della crisi e insolvenza"

Autori:
Alessandra BRUNO
Luciana CAMIZZI
Claudio CANNELLA
Laura CLEMENTE
Marco COLETTA
Natale COSTANZO
Federica DE PERI
Francesco DIANA
Rosanna DISPENZA
Andrea FRIGGERI
Simone GIANNECCHINI
Fabrizio GIBBISI
Francesca LECCIA
Carlotta MARRANI
Incoronata MONTEMARANO
Elena LO PRESTI
Eleonora PEPE
Marco PERICCIUOLI
Emanuele G. PICCOLO
Anthony SPATARO
Andrea TOSI

(ultimo aggiornamento: settembre 2022)

SOMMARIO

PREFAZIONE 4
INTRODUZIONE 6

CAPITOLO 1

COMMENTI ALLE DISPOSIZIONI SUGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI DI CUI AL TITOLO IV DEL DLGS. 14/2019

1.1 Gli accordi in esecuzione dei piani attestati di risanamento 12
1.2 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: caratteristiche, rinegoziazione, efficacia e agevolazioni 15
1.3 Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa 19
1.4 La convenzione di moratoria 25
1.5 La transazione su crediti tributari e contributivi negli ADR 29
1.6 Gli effetti degli accordi sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione delle misure protettive 33
1.7 Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione 35
1.8 Il concordato preventivo: finalità, tipologie ed effetti sulle riduzioni e sulle perdite di capitale della società in crisi 38
1.9 La suddivisione in classi dei creditori nel concordato 42
1.10 Il contenuto del piano di concordato e la moratoria 45
1.11 Il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato 52
1.12 Le proposte e le offerte concorrenti 58
1.13 Il commissario giudiziale: funzioni e poteri 65
1.14 Gli effetti della presentazione della domanda di concordato 69
1.15 I contratti pendenti nel concordato preventivo 73
1.16 La finanza nel concordato preventivo 82
1.17 Le autorizzazioni al pagamento di crediti pregressi 84
1.18 Gli atti in frode e l'apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura 90

1.19 L'adesione alla proposta concordataria: espressione di voto, maggioranze e conseguenze della mancata approvazione 95
1.20 Il giudizio di omologazione, la chiusura della procedura e gli effetti per i creditori 99
1.21 La cessione dei beni nel concordato: caratteristiche, azioni del liquidatore e ipotesi di trasformazione, fusione e scissione 103
1.22 L'esecuzione, la risoluzione e l'annullamento del concordato 110
1.23 L'accesso agli strumenti di regolazione della crisi: ruolo degli amministratori, dei soci e del tribunale 113

CAPITOLO 2

TAVOLA SINOTTICA DEL DLGS.14/2019 COME MODIFICATO, IN ULTIMO, DAL DLGS. 83/2022 116

PREFAZIONE

A poche settimane dall'entrata in vigore del D. Lgs. 14/2019, così come modificato da ultimo dal D. Lgs.83/2022, è sentita l'esigenza da parte degli operatori del settore di reperire utili supporti formativi per orientarsi nello studio e nell'approfondimento della nuova disciplina della crisi d'impresa. Siamo pertanto particolarmente felici di poter contribuire a soddisfare questo bisogno – ed a rendere quindi un piccolo servizio agli iscritti e simpatizzanti della nostra Associazione – con quest'opera, presentata contemporaneamente a numerose altre pubblicazioni, in occasione del Convegno Nazionale UNGDCEC di Roma avente ad oggetto una delle parti più riformata del Codice della Crisi e dell'Insolvenza. Nel testo, senza pretesa di esaustività ed a cura della Commissione UNGDCEC "Diritto della crisi e dell'insolvenza", vengono affrontati gli "Strumenti di regolazione della crisi" di cui al titolo IV del C.C.I.I., con espressa esclusione della parte relativa alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento contenute nel Capo II, in quanto già oggetto di trattazione in una diversa delle pubblicazioni cui si faceva sopra riferimento.

L'elaborato è suddiviso in due Capitoli. Il primo dedicato ad un commento, sintetico e dal taglio didattico, degli articoli contenuti al suddetto titolo IV del C.C.I.I. Seppur numerosi gli articoli commentati, l'impostazione è volutamente asciutta e scorrevole al fine di avvicinare il lettore alla conoscenza e comprensione delle nuove norme, poste anche a confronto, in taluni casi, con la precedente legge fallimentare. Tale confronto diviene ancora più schematico al secondo capitolo, ove è stata elaborata una utilissima tavola sinottica che funge da *trait d'union* fra la nuova disciplina del D. Lgs. 14/2019 e l'ormai abrogato R.D. 267/1942.

Lo sforzo profuso dai membri della Commissione, in un tempo così breve, merita sicuramente un encomio da parte nostra e, pertanto,

quali Delegati di Giunta alla materia, ci sentiamo particolarmente orgogliosi di questo lavoro e vogliamo ringraziare i dottori: Anthony Spataro, Francesca Leccia, Francesco Diana e Rosanna Dispenza, rispettivamente Presidente, Segretario e referenti di area della Commissione, per l'organizzazione ed il coordinamento dei numerosi contributi; i delegati della nostra Fondazione Centro Studi UNGDCEC, Marco Anesa, Amedeo Di Pretoro, Paolo Florio ed il Presidente Francesco Puccio, per la revisione del lavoro ed il costante supporto. Si ringraziano altresì gli autori, tutti membri della Commissione, per la disponibilità e per l'impegno profuso: Alessandra Bruno, Luciana Camizzi, Claudio Cannella, Laura Clemente, Marco Coletta, Natale Costanzo, Federica De Peri, Francesco Diana, Rosanna Dispenza, Andrea Friggeri, Simone Giannecchini, Fabrizio Gibbisi, Francesca Leccia, Carlotta Marrani, Incoronata Montemarano, Elena Lo Presti, Eleonora Pepe, Marco Pericciuoli, Emanuele G. Piccolo, Anthony Spataro, Andrea Tosi.

Sonia Mazzucco – *Vice Presidente UNGDCEC – Delegato Commissioni "Diritto della crisi e dell'insolvenza"*

Federico Giotti – *Membro di Giunta UNGDCEC – Delegato Commissione "Diritto della crisi e dell'insolvenza"*

Enrico Lombardo – *Membro di Giunta UNGDCEC – Delegato Commissioni "Diritto della crisi e dell'insolvenza"*

***

INTRODUZIONE

A cura di Rosanna Dispenza e Francesco Diana

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al DLgs. 12.1.2019 n. 14, da ultimo modificato con il DLgs. 17.06.2022 n. 83 (c.d. secondo correttivo) e recante le modifiche al DLgs. 14/2019 in attuazione della direttiva UE 2019/1023 (c.d. Direttiva *Insolvency*), è in vigore dal 15.7.2022.

Il nuovo Titolo IV del Codice della Crisi, rubricato "Strumenti di regolazione della crisi" e alla cui disciplina si rivolge, si compone dei seguenti capi:

I. Capo I – Accordi. In questo capo, che si compone degli articoli da 56 a 64 del DLgs. 14/2019, sono contenute le disposizioni relative: al piano attestato di risanamento (Sezione I); agli accordi di ristrutturazione, la convenzione in moratoria e gli accordi su crediti tributari e contributivi (Sezione II);

II. Capo I-BIS – Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. In questo capo, che si compone degli articoli da 64-bis a 64-quater sono contenute le disposizioni relative al nuovo strumento, introdotto con il DLgs. 83/2022, relativo al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (c.d. PRO).

III. Capo II – Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo capo, che si compone degli articoli da 65 a 83 del DLgs. 14/2019, sono contenute le disposizioni relative: alle norme di carattere generale che si applicano alle procedure di composizione da crisi da sovraindebitamento (Sezione I); alla ristrutturazione dei debiti del consumatore (Sezione II); al concordato minore (Sezione III).

IV. Capo III – Concordato preventivo. In questo capo, che si compone degli articoli da 84 a 120-quinquies del DLgs. 14/2019, sono contenute le disposizioni relative a: finalità e contenuti del concordato preventivo (Sezione I); organi e amministrazione (Sezione II); effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo (Sezione III);

provvedimenti immediati (Sezione IV); voto nel concordato preventivo (Sezione V); omologazione del concordato preventivo (sezione VI); disposizioni specifiche sull'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (Sezione VI-bis).
Si osserva che le nuove disposizioni si applicano per le procedure aperte successivamente alla data di entrata in vigore del DLgs. 14/2019.
Infatti, ai sensi dell'art. 390 del DLgs. 14/2019 (disciplina transitoria) è stabilito che a) per i ricorsi e le domande presentate prima del 15.07.2022 e b) per le procedure pendenti al 15.7.2022 e quelle aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle relative domande, continua ad applicarsi la normativa previgente di cui al Regio Decreto 267/42.
A ben evidenza, oltre al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (c.d. PRO), strumento del tutto nuovo nell'ambito della previgente disciplina fallimentare, si registrano numerose novità benché gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo continuino a ricoprire un ruolo principale fra gli strumenti di cui il debitore potrà servirsi perla risoluzione della crisi.
Entrambi, risentono di numerosi cambiamenti frutto, tuttavia, di una tecnica normativa che avendo vissuto diverse interruzioni e, soprattutto, diverse modifiche finisce con l'incidere in maniera sostanziale sul contenuto e sul significato di numerose disposizioni, ponendo gli operatori di fronte a numerose perplessità anche in quei casi in cui la giurisprudenza aveva già creato un importante orientamento che non sempre sembra esser stato recepito.
Ciò rende l'applicazione della norma particolarmente complessa non solo perché giovane ma anche, e soprattutto, sprovvista in diversi casi di quella esperienza formatasi e consolidatasi nel tempo rispetto alla previgente normativa fallimentare.
Rinviando alla tabella sinottica di cui al secondo Capitolo, nonché ai commenti in cui saranno evidenziate, tra l'altro, le modifiche che hanno interessato il DLgs. 14/2019 e ascrivibili, principalmente, al c.d. primo correttivo di cui al DLgs. 147/2021 e al c.d. secondo correttivo di cui al DLgs. 83/2022, è opportuno sottolineare il particolare ruolo e le importanti funzioni che è chiamato a svolgere il professionista indipendente.
Questi è definito all'art. 2 comma 1 lett. o) del DLgs. 14/2019 come "*il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti*

di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa". Si tratta, a ben evidenza, della figura del professionista "attestatore" come delineata nella previgente disciplina di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) L.F.
Diverse, infatti, le ipotesi in cui questi assolve le funzioni di attestatore, rappresentando una figura chiave per la corretta prosecuzione della procedura. Nella tabella che segue, relativamente agli strumenti di regolazione della crisi di cui al Titolo IV sono sinteticamente riportate gli ambiti nei quali è richiesta la sua presenza e la tipologia di attestazione richiesta.

Il professionista indipendente		
Ambito di riferimento	**Tipologie di attestazioni e relazioni**	**Riferimento normativo**
Accordi in esecuzione dei piani attestati di risanamento	Attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano	*Art. 56 del DLgs. 14/2019*

Accordi di ristrutturazione dei debiti	Attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei	*Art. 57 del DLgs. 14/2019*
Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano	Rinnovo dell'attestazione ex art. 57 del DLgs. 14/2019	*Art. 58 del DLgs. 14/2019*
Convenzione di moratoria	Attesta la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lett. c)	*Art. 62 del DLgs. 14/2019*
Transazione fiscale e accordi sui crediti contributivi	Attesta ***anche*** la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale	*Art. 63 del DLgs. 14/2019*
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione	Attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano	*Art. 64-bis del DLgs. 14/2019*
Accesso al concordato	Attestazione degradazione per incapienza: i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali	*Art. 84 del DLgs. 14/2019*
Piano di concordato	Attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano	*Art. 87 del DLgs. 14/2019*

Trattamento dei crediti tributari e contributivi	Attestazione degradazione per incapienza e convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore	*Art. 88 del DLgs. 14/2019*
Proposte concorrenti	Attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari	*Art. 90 del DLgs. 14/2019*
Contratti con le P.A.	Attesta la conformità del piano e la ragionevole capacità di adempimento	*Art. 95 del DLgs. 14/2019*
Finanziamenti prededucibili	Attesta la sussistenza dei requisiti di cui al co. 1, nonché che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori	*Art. 99 del DLgs. 14/2019*
Pagamento di crediti pregressi	Attesta che le prestazioni di beni e servizi sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. Il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.	*Art. 100 del DLgs. 14/2019*

Appare evidente come numerosi siano gli ambiti di intervento del professionista indipendente il cui ruolo diviene centrale nel garantire i creditori e, in generale, i terzi interessati che le scelte operate, le rinunce imposte e le prospettive di risoluzione della crisi individuate si basino su dati e informazioni corrette, veritiere, complete e ragionevoli. Solo

in questo modo le parti potranno essere tutelate, disponendo di un set informativo compiuto su cui basare le proprie decisioni attraverso l'espressione del voto.
Sulla scorta degli ambiti di riferimento individuati, particolare attenzione dovrà essere riservata dall'attestatore alla veridicità dei dati e alla fattibilità del piano che rappresentano, entrambe, due attività strettamente connesse da cui, in ultimo, dipende sia la bontà dell'attestazione sia la possibilità che la procedura giunga all'omologa. A tal fine, si rammentino i principi di attestazione dei piani di risanamento, redatti dal CNDCEC e aggiornati nella seconda versione dello scorso 16 dicembre 2020. Questi rappresentano la *best practice* di riferimento, recanti le modalità operative e anche i "modelli virtuosi di comportamento" e la cui finalità è quella di consentire al professionista indipendente di disporre di linee guida e di uno standard da seguire per svolgere la propria attività (CNDCEC, Principi di attestazione § 1.4).
In ultimo, si rammenta che, ai fini del presente elaborato, non si è tenuto conto delle disposizioni relative alla c.d. impresa minore di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) del DLgs. 14/2019.
In altri termini, non si tiene conto delle norme contenute nel Capo II, agli artt. 65 – 83 del DLgs. 14/2019, e relative alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

CAPITOLO 1

COMMENTI ALLE DISPOSIZIONI SUGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI DI CUI AL TITOLO IV DEL DLGS. 14/2019 (*AD ACCEZIONE DELLE NORME CONTENUTE AL CAPO II*)

1.1 Gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento

(commento all'art. 56 del DLgs. 14/2019)

A cura di Eleonora Pepe

Il DLgs. 14/2019 prevede tra gli strumenti di regolazione della crisi il piano attestato di risanamento di cui l'art. 56 ne disciplina il presupposto, la forma, il contenuto e le condizioni.

In relazione al presupposto soggettivo, al piano attestato di risanamento, può accedervi l'imprenditore individuato, all'art. 1 comma 1 del DLgs. 14/2019, come colui "*che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici*".

Tuttavia, occorre precisare che, poiché l'istituto consente l'esenzione dall'azione revocatoria, questi debba essere riservato ai soli imprenditori assoggettabili alla liquidazione giudiziale con ciò escludendo gli imprenditori non commerciali e le imprese minori (Relazione Illustrativa al DLgs. 14/2019). Con riferimento a quest'ultime, si rammenta che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del DLgs. 14/2019 è definita impresa minore "*l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di*

apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila"

Per quanto concerne il presupposto oggettivo, l'art. 56 del DLgs. 14/2019 richiede unicamente che l'imprenditore sia in stato di crisi o di insolvenza come definito dall'art. 2 comma 1 lett. a) e b)

Il piano attestato di risanamento si configura come una soluzione di natura negoziale e stragiudiziale dello stato di crisi e di insolvenza che lo stesso imprenditore prospetta ai propri creditori senza necessità di intervento e/o di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Il piano, in particolare, deve essere predisposto con l'obiettivo di risanare la posizione debitoria dell'impresa e al tempo stesso ristabilire l'equilibrio della situazione non solo finanziaria ma anche economica della stessa.

La necessità di un ripristino della condizione di equilibrio economico (costi-ricavi), posta tra gli scopi del piano di risanamento, è stata introdotta con l'art. 8 del DLgs. 147/2020 (c.d. primo correttivo). Ne deriva che l'intento dello strumento in commento è quello di favorire il superamento dello stato di crisi o di insolvenza attraverso la continuità dell'azienda anziché la sua cessazione (Relazione Illustrativa al DLgs. 14/2019).

Con riferimento alla forma del piano, è posta la necessità che lo stesso sia redatto per iscritto e abbia data certa. Tale previsione è volta a rendere incontestabile l'anteriorità della predisposizione del piano rispetto sia all'attestazione sia agli atti posti in essere in esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 56 comma 2 del DLgs. 14/2019, il piano deve necessariamente indicare, quali elementi di base e imprescindibili:

1. l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa (lett. a);
2. la rappresentazione delle cause e delle ragioni che hanno provocato lo stato di crisi o di insolvenza (lett. b);
3. la descrizione delle azioni strategiche da intraprendere per raggiungere l'equilibrio della situazione finanziaria e delle tempistiche di realizzazione delle stesse (lett. c);

4. l'indicazione dei creditori e dell'importo dei crediti per cui si avanza la richiesta di rinegoziazione e, in caso di trattative in atto, il loro grado di avanzamento (lett. d);
5. l'elenco dei creditori estranei e l'indicazione delle risorse destinate per il totale pagamento a scadenza dei loro crediti. Si tratta, questa, di una previsione introdotta dall'art. 8 del DLgs. 147/2020 (c.d. primo correttivo) finalizzata a supportare i creditori aderenti e l'autorità giudiziaria, investita dell'azione revocatoria, nelle verifiche sul contenuto degli accordi e sulla coerenza del piano (lett. d);
6. il dettaglio delle nuove risorse finanziarie (lett. e);
7. la rappresentazione delle tempistiche di realizzazione del Piano, al fine di monitorarne lo stato in atto, e delle possibili azioni correttive in caso di disallineamento dagli obiettivi prefissi (lett. f);
8. il piano industriale e l'indicazione dei relativi effetti sul piano finanziario (lett. g). Si tratta, anche per questi, di una previsione introdotta con il c.d. primo correttivo, dall'art. 8 del DLgs. 147/2020 per agevolare l'esame della fondatezza degli assunti del piano e la relativa attestazione.

Secondo la Relazione illustrativa del DLgs. 14/2019, tali elementi costituiscono il contenuto minimo obbligatorio del piano.

In riferimento alle condizioni, l'art. 56 prevede al comma 3 che il piano sia corredato da un'attestazione, da parte del professionista indipendente, sulla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano.

Il professionista indipendente, in particolare, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. o) del DLgs. 14/2019 è definito come "*il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti*

previsti dall'articolo 2399 c.c.; 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa".

Al debitore è riconosciuta la facoltà (non l'obbligo) di pubblicare nel registro delle imprese il piano, l'attestazione e gli accordi raggiunti con i creditori (art. 56 comma 4). La facoltà di pubblicare oltre al piano anche l'attestazione e gli accordi, colma una lacuna che affliggeva la vecchia formulazione dell'art. 56 e oggetto di modifica per effetto del primo correttivo di cui al DLgs. 147/2020. Inoltre, la facoltà e non l'obbligo imposto all'imprenditore, si consente a questi di superare la situazione di crisi o di insolvenza mantenendone il riserbo.

Coerentemente con la forma scritta richiesta al piano, l'art. 56 comma 5, stabilisce che gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del Piano siano redatti in forma scritta e abbiano data certa, con ciò evitando la possibilità che sia dato corso ad atti antecedenti e, di conseguenza, si ponga in essere una condotta fraudolenta.

1.2 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: caratteristiche, rinegoziazione, efficacia e agevolazioni

(commento agli artt. 58, 59 e 60 del DLgs. 14/2019)

A cura di Andrea Tosi

L'art. 57 descrive gli aspetti peculiari degli accordi di ristrutturazione dei debiti, i soggetti che possono farvi ricorso, le maggioranze necessarie per l'omologa e il contenuto minimo.

Ai sensi dell'art. 57 comma 1 precisa che gli accordi sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale, e pertanto ricomprendendo anche l'imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c. e diverso dall'imprenditore minore come definito dall'art. 2 comma 1 lett. d) del DLgs. 14/2019.

Il successivo secondo comma descrive il contenuto degli accordi, i quali devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico –

finanziario che ne consentano l'esecuzione, per cui andranno indicati gli aspetti chiave relativi alla redditività dell'impresa e alle modalità e alle strategie necessarie a consentire il superamento della situazione di crisi o di insolvenza. Analogamente, sarà necessaria una analisi delle risorse finanziarie e dei relativi flussi, verificando che gli stessi garantiscano la sostenibilità dell'operazione di risanamento durante il periodo previsto dal piano. Quest'ultimo, in particolare, dovrà essere redatto secondo le indicazioni contenute all'art. 56 del DLgs. 14/2019 a cui si rinvia per un puntuale approfondimento.

Oltre al contenuto minimo del piano, è necessario che a questi siano allegati i documenti di cui all'art. 39 commi 1 del DLgs. 14/2019 ossia:

1. le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
2. le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
3. le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;
4. i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
5. una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
6. uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;
7. un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
8. l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.

La documentazione di cui ai punti da sub 5) a sub 8) può essere depositata anche in formato digitale.

Per effetto del richiamo anche all'art. 39 comma 3 del DLgs. 14/2019, in caso di accesso allo strumento di regolazione con riserva di deposito della documentazione ai sensi dell'art. 44 comma 1 lett. a), il debitore oltre alla domanda deve depositare, contestualmente, i documenti di cui ai precedenti punti da sub 2) a sub 4) e al punto sub 8). La restante documentazione dovrà essere depositata nel termine fissato dal tribunale, compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino ad ulteriori sessanta giorni.
All'accordo deve aderire almeno il 60% dei crediti (art. 57 comma 1), salvo la possibilità di usufruire della "agevolazione" concessa ai sensi dell'art. 60 del DLgs. 14/2019 ossia della possibilità di dimezzare la percentuale dei creditori aderenti (al 30%) purché il debitore: a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi; b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.
Deve ritenersi che l'agevolazione consegua all'avverarsi congiunto delle due condizioni richieste posto, come evidenziato nella Relazione Illustrativa del DLgs. 14/2019, l'utilizzo della congiunzione "e".
Occorre osservare che tale agevolazione viene pertanto subordinata all'avverarsi delle due condizioni che fanno da "contrappeso" alla condizione agevolativa e che, di conseguenza, pone in capo all'imprenditore e all'advisor l'onere di valutarne attentamente la convenienza sia per effetto dei maggiori crediti di cui garantire l'integrale soddisfazione nei termini previsti (di cui si dirà a brevissimo) sia in ragione del rischio che vi possano essere azioni da parte dei creditori che impongono (o imporrebbero) il ricorso alle misure protettive temporanee di cui all'art. 54 del DLgs. 14/2019.
Inoltre, deve porsi attenzione anche alla possibilità che il ricorso agli accordi di ristrutturazione consegua ad un processo di composizione negoziata della crisi disciplinata dagli artt. 12 ss. del DLgs. 14/2019. In tal caso, vale osservare che la condizione di cui all'art. 60 comma 1 lett. b) sarebbe esclusa nel caso in cui siano già state concesse o confermate le misure protettive e cautelari di cui agli artt. 18 e 19.
Circa l'integrale soddisfazione dei creditori estranei (o non aderenti), ai sensi dell'art. 57 comma 3 del DLgs. 14/2019, il piano dovrà assicurare il pagamento integrale entro i seguenti termini: a) entro centoventi

giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data, ovvero b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
Cruciale, in tal senso, è il ruolo del professionista indipendente ex art. 2 comma 1 lett. o) del DLgs. 14/2019 chiamato ad attestare, giustappunto, l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini poc'anzi indicati.
L'adesione o meno dei creditori agli accordi di ristrutturazione ha riflessi diversi sugli eventuali coobbligati e soci illimitati responsabili.
In particolare, ai sensi dell'art. 59 del DLgs. 14/2019, ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'art. 1239 c.c. mentre, nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti ex art. 61, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
L'efficacia degli accordi, salvo patti contrari, si estende anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non diversamente previsto (art. 59 comma 3). Pertanto si avrà la liberazione (esdebitazione) dei soci illimitatamente responsabili, anche nel caso in cui questi siano al contempo fideiussori della società (ossia obbligati in forza di un contratto che è accessorio rispetto all'obbligazione principale); diversamente non si avrà la liberazione nel caso di prestazione di garanzia, configurabile come un impegno caratterizzato dall'assoluta mancanza dell'elemento dell'accessorietà rispetto all'obbligazione principale.
Il procedimento per l'omologazione è disciplinato ai sensi dell'art. 48 del DLgs. 14/2019.
È possibile che sia prima dell'omologa sia successivamente intervengano delle modifiche sostanziali del piano la cui disciplina è contenuta all'art. 58 del DLgs. 14/2019. In entrambi i casi, ferma la possibilità che si possa procedere alla modifica, è necessario che il professionista indipendente rinnovi la propria attestazione (rinnovo necessario anche nel caso di modifiche sostanziali degli accordi). Ciò si rende necessario in

quanto l'attestazione, dovendo assicurare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano dovrà sempre essere rilasciata quando vi sono cambiamenti che incidono in maniera sostanziale su tali aspetti. In base a quanto indicato dalla norma, che parla espressamente di "rinnovo dell'attestazione" si presume che la stessa dovrà essere redatta ex novo e nella sua interezza ripercorrere tutti i punti necessari per esprimere il giudizio e non limitarsi solamente ad analizzare le modifiche del piano. L'elemento di differenziazione risiede nel diverso coinvolgimento dei creditori e nella pubblicità che deve garantirsi. In particolare, mentre nel caso in cui le modifiche sostanziali intervengano prima dell'omologa, il debitore dovrà richiedere ai creditori, che rappresentano le parti degli accordi, il rinnovo delle manifestazioni di consenso (art. 58 comma 1). Diversamente, se la modifica sostanziale interviene successivamente all'omologa è necessario, innanzitutto, che il piano modificato e l'attestazione rinnovata siano pubblicate presso il registro delle imprese. Risulta di fondamentale importanza l'effettuazione della pubblicazione al Registro delle Imprese del piano modificato e dell'attestazione, ciò si rende necessario in quanto dalla data della pubblicazione decorrono gli effetti delle modifiche apportate in analogia a quanto previsto per la notifica ed iscrizione della sentenza di omologa ex art. 48 comma 5. Della pubblicazione, in secondo luogo, dovrà darsi comunicazione ai creditori che, entro i 30 giorni successivi, potranno opporsi nei modi e nelle forme previste dall'art. 48 del DLgs. 14/2019 (art. 58 comma 2).

1.3 Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

(commento all'art. 61 del DLgs. 14/2019)

A cura di Natale Costanzo

Gli accordi ad efficacia estesa costituiscono una particolare figura di quelli di ristrutturazione dei debiti a disposizione degli imprenditori, anche non commerciali, purché non minori, in stato di crisi o di insolvenza, che si contraddistingue per la possibilità di vincolare creditori della medesima categoria, per omogeneità di posizione giuridica e interessi, che non intendano aderire (AA.VV. "Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa" One Fiscale IPSOA, 2022).

Il DLgs. 14/2019 amplia la possibilità di impiegare questo strumento, non più riservato ai rapporti con banche e intermediari finanziari, a condizione che il piano preveda la continuità aziendale.
Gli accordi con i creditori finanziari divengono nel DLgs. 14/2019 una sottospecie dell'istituto, che consente di prevedere anche soluzioni della crisi prettamente liquidatorie.
Gli accordi in estensione sono soggetti alla stessa disciplina sostanziale e processuale della figura generale, e occorre pertanto rispettare i relativi presupposti, ai quali si aggiungono requisiti specifici a tutela dei creditori destinati a subire gli effetti dell'accordo. A loro volta, gli effetti dell'omologazione sono quelli caratteristici degli accordi di ristrutturazione.
I creditori destinati a subire l'estensione possono proporre opposizione all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, secondo le stesse regole che governano l'impugnativa dei creditori e di ogni altro interessato avverso la domanda del debitore diretta ad ottenere l'omologazione stessa.
Con l'art. 61 del DLgs. 14/2019 si ripropone una particolare fattispecie negoziale di regolazione della crisi, che si concretizza nella proposta di accordi di ristrutturazione con la possibilità di *"imporre"* a determinati creditori il tentativo di risanamento dell'impresa.
Quest'ultimo aspetto rappresenta l'elemento distintivo dello strumento, potendo, al ricorrere di determinate condizioni, derogare alle regole civilistiche sui contratti e al principio consensualistico espresso negli artt. 1372 e 1411 c.c., che si traduce nell'effetto di vincolare anche creditori terzi, che non intendano aderire all'accordo di ristrutturazione.
La disciplina dell'istituto in commento va sviluppata su di un binario operativo che è quello del procedimento unitario tracciato dagli artt. 40 e ss. del DLgs.14/2019.
Elemento fondante (e finale) del costrutto operativo è quello di giungere ad un provvedimento di omologazione così da dotare di effetti

protettivi gli atti e le prestazioni contemplati dall'accordo e, eventualmente, dissipare i conflitti tra il debitore (proponente) ed i creditori che subiscono le intese raggiunte contro la loro volontà.
Dal tenore letterale della norma pare evidente che la novità più saliente introdotta dall'articolo in commento è quella della generalizzazione della possibilità di impiegare questo strumento, non più riservato ai rapporti con le banche e gli intermediari finanziari.
L'art. 61, infatti, non pone limiti alla tipologia dei creditori nei confronti dei quali possono estendersi "forzatamente" gli effetti dell'accordo di ristrutturazione, con la conseguenza che l'estensione "forzata" può riguardare anche soggetti diversi (es. fornitori), che a loro volta possono avere un approccio diverso verso il tentativo di soluzione della crisi, in funzione dell'esposizione, dal carattere strategico del rapporto commerciale con l'impresa in crisi e così via.
La funzione dello strumento in commento – che è la medesima degli accordi di ristrutturazione – può essere riassunta nel risanamento dell'esposizione debitoria e nel riequilibrio della situazione economico-finanziaria dell'impresa. Il tutto, ferma la necessità dell'integrale soddisfacimento dei creditori estranei nei termini di legge, quale condizione imprescindibile.
Ulteriore condizione imprescindibile è la prosecuzione dell'attività d'impresa, anche solo nella forma della continuità indiretta mediante il trasferimento o l'affitto dell'azienda. Rientrando nel più ampio ambito degli accordi di ristrutturazione, i presupposti che devono essere rispettati sono quelli dettati dall'art. 57 del DLgs. 14/2019:

- la qualità di imprenditore, anche non commerciale, del debitore;
- la sussistenza di una situazione di crisi o di insolvenza dell'impresa;
- il coinvolgimento nell'accordo di creditori rappresentativi di almeno il 60% dell'indebitamento complessivo;
- l'idoneità degli accordi ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo, da intendersi come tali quelli che non sono destinatari dell'estensione, entro centoventi giorni dall'omologazione per i crediti già scaduti a

quella data, ed entro centoventi dalla scadenza per i crediti non ancora esigibili in quel momento.

La portata letterale della norma (anche in ragione delle condizioni poste dall'art. 60) non pare escludere la possibilità di combinare gli accordi agevolati con quelli in estensione, a condizione che il debitore non proponga la moratoria di quelli estranei all'accordo e non chieda le misure protettive previste dalla legge. È altrettanto vero, però, che di contro crescenti sono le difficoltà scaturenti dall'incremento della percentuale di debiti da soddisfare senza moratoria e dalla necessità di rispettare la condizione dell'omogeneità di posizioni e interessi. Ciò può rendere, di fatto, di difficile previsione l'utilizzo di questa variabile dello strumento.

Invece, con specifico riferimento agli accordi in estensione, le condizioni da osservare sono le seguenti:

- i creditori destinati a subire l'estensione, perché riconducibili alla medesima categoria di quelli che sottoscrivono l'accordo, devono:
  - essere informati dell'avvio delle trattative;
  - essere posti in condizione di parteciparvi in buona fede;
  - avere ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, nonché sull'accordo e sui suoi effetti;
- ai creditori aderenti deve essere riferibile un indebitamento di almeno il 75% di quello riconducibile alla categoria di riferimento;
- il piano deve assicurare che i creditori che subiscono l'estensione degli effetti dell'accordo possano essere soddisfatti in misura non inferiore rispetto a quanto potrebbero conseguire dalla liquidazione giudiziale;
- per i creditori che subiranno l'estensione, l'accordo non deve prevedere "l'esecuzione *di nuove prestazioni*, *la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti*"; unica

è la "*prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati*";

- il debitore deve notificare ai creditori, ai quali si chiede vengano estesi gli effetti, l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati (art.57comma 2 lettere a), c), d) ed e).

L'art.57 comma 2 lett. b) del DLgs. 14/2019 contiene poi apposita disposizione per cui il piano non può essere liquidatorio, senza più il criterio di soddisfazione dei creditori ancorato alla continuità aziendale, perché eliminato dal decreto correttivo.

La previsione sopra elencata, richiede che i creditori ricevano comunque informazioni complete e aggiornate sulla situazione economica dell'impresa debitrice, onere che grava in prima battuta sull'impresa medesima, ma che può essere assolto anche da uno o più delle sue controparti negoziali, interessate al puntuale rispetto di questo requisito. In punto alla adeguatezza del livello informativo, si ritiene questa debba essere rapportato al caso di volta in volta in esame, tenuto conto dell'aspetto dimensionale dell'impresa e della rilevanza dei dati economici rispetto alle ragioni della crisi e alle prospettive di una sua soluzione.

Quanto alla comparazione della convenienza del ricorso a questo strumento a fronte della prospettiva della liquidazione giudiziale, si ritiene che questa valutazione prognostica debba avere come riferimento sia le prospettive di carattere aziendalistico e patrimoniale sotto il profilo del peso da attribuire alle più favorevoli condizioni alle quali può essere assicurata la continuità e il mantenimento dei valori aziendali e possono essere compiute attività di dismissione, anche sotto l'aspetto temporale, al di fuori di una procedura eminentemente liquidatoria; sia l'esperibilità di azioni, specie revocatorie o di responsabilità, e il loro possibile esito, anche sul piano economico, che potrebbero essere esercitate dal curatore nella liquidazione giudiziale.

Inoltre, in ordine al vincolo sulle nuove prestazioni, si ritiene che questo sia in grado di ricomprendere tutti i rapporti che legano l'impresa ai suoi creditori, escludendo, ad esempio, l'obbligo di proseguire ad effettuare nuove forniture a carico dei non consenzienti quando sussistano i presupposti, di legge o contrattuali, per sospenderle o interromperle.

Infine, è bene sottolineare, che rispetto alla normativa previgente, è prevista una ben più strutturata attività di notificazione della domanda e degli allegati ai creditori ai quali si chiede di estendere l'accordo. In ordine alla cogenza riferibile alla completezza della documentazione da notificare, si ritiene che questa riguardi certamente, almeno, tutti gli atti che volti a garantire una completa conoscenza dell'accordo e del piano ai creditori non consenzienti. A seguito della previsione degli accordi in estensione, quelli di ristrutturazione con banche e intermediari finanziari divengono una sottospecie degli accordi in estensione (art. 61, comma 5).

I presupposti e i requisiti sopra esaminati trovano applicazione anche per questa ulteriore figura, che però presenta precipue e non banali differenze.

Un prima caratteristica specifica degli accordi in commento, è legata alla misura dell'indebitamento; per cui l'impresa deve avere debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'esposizione complessiva verso il ceto creditorio.

All'interno di questo gruppo di creditori, in applicazione del requisito generale sopra esaminato, deve poi formarsi una maggioranza di consensi sull'accordo non inferiore alla percentuale del 75% dell'esposizione di riferimento.

L'altra peculiarità dell'istituto che qui interessa è rappresentata dalla possibilità del suo impiego anche per ristrutturazioni di natura liquidatoria, non dovendosi rispettare il vincolo delle modalità di soddisfacimento sopra esaminato.

Inoltre, per quanto sin qui rappresentato, si ritiene che non vi siano apparenti ragioni ostative affinché, quando l'indebitamento finanziario sia inferiore alla metà di quello complessivo, il debitore possa concludere un accordo con le banche e gli intermediari finanziari ricorrendo alla figura generale degli accordi in estensione, a condizione di concepire il piano proposto con formula di continuità.

Quanto ai requisiti che devono caratterizzare la predisposizione e la redazione dell'accordo e del piano questi richiamano a quanto previsto dall'art. 57 del DLgs. 14/2019
Allo stesso modo, l'accordo in estensione e il relativo piano devono essere corredati dalla documentazione prevista dall'art.39 commi 1 e 3 del DLgs. 14/2019.
Inoltre, l'accordo e il piano devono essere accompagnati dall'attestazione di un professionista indipendente, che abbia i requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. o), che attesti la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità economica del piano e l'idoneità del piano a soddisfare l'integrale pagamento dei creditori non aderenti.
È certamente applicabile anche per questi accordi la disciplina dell'art. 58 del DLgs. 14/2019 per cui alle modifiche sostanziali del piano intervenute durante il procedimento di omologazione, occorre che l'attestazione sia rinnovata e che i creditori confermino il proprio consenso alle intese raggiunte.
Ai sensi dell'art. 44 comma 6 gli accordi devono essere appositamente pubblicati nel registro delle imprese, coevamente al loro deposito in cancelleria con il ricorso per l'accesso alle procedure di regolazione, ovvero alla scadenza del termine concesso *ex art. 44*, primo comma, lett. a), unitamente all'istanza di omologazione.
Il procedimento per l'omologazione degli accordi in estensione si svolge secondo le regole generali di cui agli artt. 40 e ss. del DLgs. 14/2019.

1.4 La convenzione di moratoria

(commento all'art. 62 del DLgs. 14/2019)
A cura di Andrea Friggeri

L'istituto della convenzione di moratoria ha subìto nel corso degli anni, successivi alla sua prima introduzione, alcune modifiche.
In origine, tale strumento a disposizione del debitore è stato introdotto, dal DL 83/2015, con l'art. 182-*septies* commi 5-8 del R.D. 267/1942 (c.d. "Legge fallimentare" di seguito anche L.F.), il quale ne limitava l'ambito di applicazione alle sole convenzioni stipulate con banche o intermediari finanziari.

Con il DL 118/2021, all'art. 20, è stato introdotto l'art. 182-octies L.F. rubricato "convenzione di moratoria" oggi trasfuso nell'art. 62 del DLgs. 14/2019 oggetto del presente commento.
Le convenzioni di moratoria possono essere concluse sia dall'imprenditore commerciale sia dall'imprenditore non commerciale con qualsiasi tipologia di creditore, superando di fatto l'originaria limitazione a banche o intermediari finanziari sopra richiamata.
Dalla lettura del comma 1 emerge come le soluzioni dirette a "disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi" a disposizione dell'imprenditore sono molteplici come la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti, la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che, tuttavia non comporti la rinuncia al credito vantato dal creditore, ciò rappresentando l'unico requisito da rispettare. Una volta rispettati i vincoli di carattere tecnico e procedurale, infatti, gli effetti della convenzione di moratoria stipulata saranno estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria.
Le condizioni da rispettare, affinché possa aver luogo l'estensione degli effetti della moratoria a tutti i creditori interessati, sono indicate al successivo 2 comma dell'art. 62 del DLgs. 14/2019. *Ab origine* è necessario suddividere i creditori in categorie omogenee per posizione giuridica ed interessi economici, con la peculiarità data dal fatto che un medesimo creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria. Tale suddivisione è finalizzata ad evitare che l'estensione degli effetti della convenzione ad un eventuale creditore dissenziente comporti un pregiudizio originato da una sostanziale diversità di trattamento. Una volta operata la suddivisione dei crediti in categorie omogenee, è necessario rispettare le seguenti prescrizioni normative, al fine di addivenire alla definizione della convenzione:

a) tutti i creditori appartenenti ad ogni classe debbono essere stati debitamente e compiutamente informati anche al fine di permettere loro di partecipare in buona fede alla negoziazione in corso (lett. a);

b) almeno il 75% dei creditori rappresentanti la medesima classe devono aderire alla convenzione (lett. b);
c) I creditori non aderenti devono essere soddisfatti in misura non inferiore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, valutazione che prende avvio dal confronto tra quanto otterrebbe il creditore non aderente nel caso di esecuzione immediata, rispetto all'alternativa garantita dalla convenzione, che necessariamente prevede un differimento nel tempo dello stesso (lett. c);
d) un professionista indipendente deve attestare (i) la veridicità dei dati aziendali, (ii) l'idoneità della convenzione a ovviare provvisoriamente agli effetti della crisi e (iii) la sussistenza di concrete prospettive che i creditori non aderenti della categoria possano risultare soddisfatti in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Ad ogni modo, per i creditori non aderenti è prevista una tutela specifica posto che per questi ultimi, in nessun caso, a seguito della convenzione, può "*essere imposta l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di nuovi affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti* o *l'erogazione di nuovi finanziamenti*" (art. 62 comma 3), benché si ritiene consentito l'impegno a mantenere in essere le linee autoliquidanti nei limiti dell'importo «utilizzato». Viene inoltre specificato chela prosecuzione della concessione in godimento di beni oggetto di locazione finanziaria non è da annoverare tra le nuove prestazioni.

Il procedimento della convenzione di moratoria è disciplinato dai successivi commi 5 – 7 del medesimo art. 62.

Il debitore ha l'obbligo di comunicare la convenzione, unitamente alla relazione del professionista indipendente, ai creditori non aderenti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento od in alternativa presso il domicilio digitale di quest'ultimi (mediante posta elettronica certificata). Una volta ricevuta la comunicazione, i creditori non aderenti che non intendano subire gli effetti dell'estensione hanno trenta giorni di tempo, decorrenti dalla data di ricezione della stessa, per presentare opposizione avanti al Tribunale. È da sottolineare come in questo caso non sia stata replicata la previsione, contenuta nell'art. 48 del

DLgs. 14/2019, circa la sottoposizione del termine per l'opposizione alla sospensione nel periodo feriale.
Ciò si lega alla considerazione che, per quanto concerne la fattispecie in commento, il termine decorre da una comunicazione del debitore e non dall'iscrizione nel registro delle imprese e che i creditori non aderenti a cui si vuole estendere la convenzione di moratoria devono essere obbligatoriamente informati delle trattative. Ne consegue che, diversamente da quanto può accadere per i creditori estranei agli accordi di ristrutturazione, essi sono già necessariamente a conoscenza dell'iniziativa dell'imprenditore (Relazione Illustrativa del DLgs. 14/2019).
Le eccezioni tipicamente sollevabili in questa sede sono inerenti (*i*) alla buona fede nella conduzione delle trattative, con riferimento alla trasparente attivazione o alla completezza e all'aggiornamento informativo, (*ii*) alla non corretta classificazione del credito vantato rispetto ai creditori che hanno aderito alla proposta e (*iii*) alla convenienza della convenzione di moratoria rispetto alle alternative concretamente praticabili (tipicamente la liquidazione giudiziale).
La pronuncia del Tribunale, in merito alle eventuali opposizioni presentate, avviene con sentenza resa in camera di consiglio, dovendo precisare che l'accoglimento dell'opposizione non inficia l'intera convenzione di moratoria, ma esclude unicamente l'estensione degli effetti nei confronti del creditore opponente. Infine, viene prevista la facoltà di presentare reclamo avverso la sentenza di pronuncia sulle opposizioni, secondo quanto previsto dall'art. 51 del DLgs.14/2019.

1.5 La transazione su crediti tributari e contributivi negli ADR

(commento all'art. 63 del DLgs. 14/2019)

A cura di Natale Costanzo e Anthony Spataro

La previsione di cui all'art. 63 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (di seguito anche solo DLgs. 14/2019) si riferisce all'istituto della transazione fiscale-contributiva negli accordi di ristrutturazione ("ADR") e costituisce la riproposizione dei commi 5 e 6 del previgente art. 182-ter Legge Fallimentare, disposizione, quest'ultima, che conteneva la disciplina del trattamento dei crediti tributari e contributivi all'interno del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione.
Il novellato art. 63 del DLgs. 14/2019 sulla transazione su crediti tributari e contributivi, oltre la modifica della rubrica, per effetto del c.d. "secondo correttivo" di cui al DLgs. 83/2022, viene integrato con il nuovo comma 2-bis recante la disciplina della omologazione degli ADR anche in assenza di accordo col fisco.
Infatti, *icto oculi* si può facilmente osservare come le previgenti disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 48 sono state eliminate *"per essere trasposte in due separate disposizioni: nell'art. 63, comma 2-bis per gli accordi di ristrutturazione e nell'art. 88, 2-bis, per il concordato preventivo*" (Relazione Illustrativa allo schema di DLgs. 14/2019 recante le modifiche introdotte a seguito del recepimento della Direttiva 2019/1023).
Altro aspetto rilevante nell'attuale disposizione riguarda la scelta di mantenere il c.d. "*test di convenienza d'ufficio*", che rappresenta, quantomeno, un profilo di incompatibilità rispetto all'art. 10, § 2, comma 1, lett. d) e comma 2) della direttiva, ove è stabilito che il rispetto della verifica del "migliore soddisfacimento dei creditori" dissenzienti, è esaminato dall'autorità giudiziaria "solo se il piano di ristrutturazione è stato contestato per tale motivo". In altre parole, la direttiva imponeva di privilegiare soluzioni alternative rispetto alla verifica d'ufficio, che, invece, è attualmente prevista nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in vigore (Consiglio di Stato n. 832 del 13.05.2022)
La transazione fiscale e contributiva rappresenta una particolare procedura "transattiva" tra agenzie fiscali, enti gestori di forme di previ-

denza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatori e il contribuente, prevista solo per il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti.
L'istituto può avere ad oggetto il pagamento, in misura ridotta e/o dilazionata del credito verso le agenzie fiscali o gli enti contributivi/assistenziali obbligatori *ex lege*, sia per quanto riguarda l'importo privilegiato che quello chirografario.
Si tratta di una fattispecie innovativa nell'ordinamento tributario, che opera in deroga alla regola generale dell'indisponibilità del credito tributario/contributivo.
Per tale ragione questa disciplina non risulta suscettibile di interpretazioni analogiche o estensive e, quindi, ne consegue che la c.d. "falcidia", ovvero la dilazione del credito tributario, potrà operare solo in ossequio alle disposizioni contenute all'art. 182-ter l. fall.
Il DLgs. 14/2019, in vigore dallo scorso 15.07.2022, , in luogo del vecchio art. 182-ter L.F., disciplina l'istituto della transazione fiscale e contributiva all'art. 63, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione, e all'art. 88, nell'ambito del concordato preventivo. Sotto il profilo temporale, in particolare, la proposta di transazione fiscale e contributiva potrà essere proposta in sede di trattativa preventiva alla stipula dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 63 ovvero in sede di proposta di concordato preventivo ai sensi dell'art. 88.
Circa i presupposti soggetti, potranno accedere alla transazione fiscale gli imprenditori anche non commerciali, comunque diversi dall'imprenditore minore ex art. 2 comma 1 lett. d) del DLgs. 14/2019.
Entrando nel merito delle disposizioni di cui all'art. 63 del DLgs. 14/2019, al primo comma è sancito che nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione (artt. 57 – 61 del DLgs. 14/2019), il debitore può proporre il pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre che dei relativi accessori. In tal caso, necessaria sarà l'attestazione del professionista indipendente ex art. 2 comma 1 lett. o) del

DLgs. 14/2019 chiamato ad attestare (anche) la convenienza della proposta formulata rispetto all'ipotesi della liquidazione giudiziale. Si segnala che la norma in esame non delinea i criteri di valutazione ai quali il professionista deve adeguarsi nell'esecuzione del proprio mandato; tuttavia, risulta evidente e ragionevole il rimando ai criteri e presupposti indicati all'art. 88 comma 1 del DLgs. 14/2019 ove, proprio limitatamente agli aspetti valutativi, è riprodotto fedelmente quanto già previsto dal vecchio art. 182-ter L.F.

In particolare, il professionista dovrà attestare che, relativamente ai crediti tributari e contributivi, il piano di ristrutturazione proposto dal debitore, in stato di crisi o di insolvenza, sia tale a garantire la loro soddisfazione *"[…]in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni o ai dritti sui quali sussiste la causa di prelazione …"*. Infine, il primo comma dell'art. 63 del DLgs. 14/2019 conclude riferendo che tale giudizio di convenienza debba esser comunque sottoposto al sindacato del Tribunale.

Rientrano nell'alveo applicativo della transazione fiscale e contributiva tutti i tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei contributi gestiti dagli enti previdenziali e assistenziali obbligatori *ex lege*, rimanendo invece esclusi i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

Nella tabella che segue si riporta una sintesi sulla possibilità di falcidia e/o rateizzazione ("*…in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni o ai dritti sui quali sussiste la causa di prelazione …)*.

Tributi/Contributi	Falcidia/Rateizzazione
IRPEF IRES ILOR INVIM IRAP	Falcidia/Rateizzazione. N.B.: l'IRAP, pur essendo un tributo a gettito locale, è gestita dalle agenzie fiscali e quindi assume, per la transazione fiscale, gli stessi caratteri e gli altri tributi.
IVA e ritenute	Falcidia/Rateizzazione.
Oneri accessori relativi all'IVA	Falcidia/Rateizzazione.
Contributi previdenziali e Assistenziali	Falcidia/Rateizzazione.
Tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli	Falcidia/Rateizzazione.
Tributi locali (Imu, Tarsu, Tosap, Imposta pubblicità; pubbliche affissioni)	Non possono essere oggetto di transazione fiscale perché tributi non amministrati dalle agenzie fiscali all'imposta.

Nel successivo secondo comma dell'articolo in commento viene, innanzitutto, *a)* precisata la documentazione da depositare per l'accesso all'ADR, ovverosia quella indicata agli artt. 57, 60 e 61 del DLgs. 14/2019, e *b)* chiarito che gli "uffici competenti" ai quali occorre depositare la proposta sono quelli risultanti "*sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore*" (art. 88, comma 3).
Alla proposta dovrà essere allegata a dichiarazione sostitutiva resa dal debitore (ex art. 47 del DPR n. 445/2000) e avente ad oggetto la rappresentazione fedele e integrale della situazione dell'impresa e, in particolare, degli asset componenti l'attivo fallimentare, riflessi nella documentazione da depositare di cui al periodo precedente.
Si specifica, poi, che la sottoscrizione della proposta, quanto al capitale e ai relativi accessori, è resa dalla competente Direzione Regionale mentre, con riferimento agli oneri di riscossione, la competenza è dell'Agente della Riscossione. La competenza spetta alla Direzione Regionale, Interregionale o Interprovinciale nel caso dei tributi amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L'eventuale adesione dovrà essere resa entro 90 giorni dal deposito della proposta di transazione.
Il caso di mancata adesione da parte dell'Amministrazione Finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è disciplinato dal successivo comma 2-bis dell'art. 63, introdotto con il DLgs. 83/2022. In particolare, l'omologa dell'ADR potrà ugualmente intervenire, in caso di mancata adesione, quando questa è determinate ai fini del raggiungimento della maggioranza del 60% di cui all'art. 57 comma 1 (Accordi di ristrutturazione) ovvero della dimezzata maggioranza del 30% nel caso di cui all'art. 60 comma 1 (Accordi di ristrutturazione agevolati) e, necessariamente, quando la proposta formulata, anche sulla base dell'attestazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
a) art. 57 comma 1 del DLgs. 14/2019 "Accordi di ristrutturazione", quorum del 60%;

b) art. 60, comma 1 del DLgs. 14/2019"Acori di ristrutturazione agevolati", quorum del 30%.
Sul punto, appaiono opportuno rappresentare che il concetto di "mancata adesione", è stato interpretato dalla giurisprudenza in maniera estensiva, ovverosia nel senso che l'omologazione forzosa o il c.d. *cram down* fiscale e previdenziale (introdotto nel nostro ordinamento con il DL 125/2020 conv L. 159/2021), sarebbe ammissibile non solo in caso di silenzio, ma anche nell'ipotesi di diniego espresso dai creditori pubblici qualificati (Cass. 25.03.2021 n. 8504). Inoltre, vale rammentare che ai sensi dell'art. 341 comma 3 del DLgs. 14/2019, le sanzioni penali ivi previste si applicano anche nell'ipotesi dell'accordo di ristrutturazione omologato ai sensi dell'art. 63, comma 2 bis.
Al terzo comma dell'articolo in commento è poi prevista la sanzione della risoluzione di diritto della transazione sottoscritta, nel caso in cui il debitore non esegua integralmente, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza, i pagamenti dovuti nei confronti dei titolari del credito fiscale, previdenziale e/o assistenziale.

1.6 Gli effetti degli accordi sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive

(commento all'art. 64 del DLgs. 14/2019)
A cura di Luciana Camizzi

L'art. 64 del DLgs. 14/2019 reca le deroghe di cui al previgente art. 182-sexies L.F. ma circoscrivendone l'efficacia delle disposizioni agli accordi di ristrutturazione e alle richieste di misure di protezione e cautelari ex art. 54 del medesimo DLgs.
L'introduzione nel sistema normativo delle eccezioni di cui alla norma in commento si è resa necessaria per appianare il contrasto *illo tempore* rilevato tra le procedure concordatarie e le regole generali che il codice civile prescrive in tema di conservazione del capitale sociale (artt. 2446 commi 2 e 3, 2447, 2482-bis commi 4,5 e 6 e 2482 ter), in tema di scioglimento della società per effetto delle disposizioni relative alla ricostruzione del capitale sociale nei minimi di legge (2484 n.4, e 2545-duodecies) e in relazione all'obbligo degli amministratori di gestire la società allo scopo della integrità e del valore del capitale sociale (art. 2486).

Le eccezioni di cuiall'art.64 dispiegano la propria efficacia a far data dal deposito della domanda per l'omologazione ovvero dalla richiesta di misure cautelari o protettive. L'ultimo comma della norma specifica che resta ferma la responsabilità degli amministratori ai sensi dell'art. 2486 c.c. per il periodo anteriore alle domande concernenti le procedure negoziali di risoluzione della crisi.
L'art. 64 viene integrato con la previsione che, in caso di domanda di misure protettive nella procedura di accordi, scattino divieti identici a quelli previsti nei confronti dei creditori attinti da misure protettive nell'ambito della composizione negoziata. Pertanto, non è possibile intervenire unilateralmente sul contratto in pregiudizio del debitore o di sospendere l'esecuzione dei contratti per il solo fatto dell'avvenuta presentazione di detta istanza o di non aver ottenuto il pagamento dei loro crediti pregressi.

1.7 Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

(commento agli artt. 64-bis, 64-ter e 64 quater del DLgs. 14/2019)

A cura di Fabrizio Gibbisi

La disciplina del "piano di ristrutturazione soggetto a omologazione" (PRO) è contenuta in dettaglio in tre disposizioni: *l'art. 64-bis*, in cui è possibile trovare presupposti, finalità e contenuto di detto piano; *l'art. 64-ter*, riguardante l'ipotesi di mancata approvazione da parte anche solo di una classe e infine *l'art. 64-quater* che riguarda la sua conversione in concordato preventivo.

Tale strumento, a cui può accedervi l'imprenditore commerciale (diverso da quello minore di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) del DLgs. 14/2019) che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, consente di assegnare il ricavato del piano senza vincoli di distribuzione, *"anche in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione ".* La *conditio sine qua non* è che la proposta sia approvata dall'unanimità da tutte le classi, nelle quali i creditori devono essere *obbligatoriamente* suddivisi.

Ciò conduce alla necessità di riflettere attentamente sulla strategicità e sull'importanza della formazione delle classi.

Come anticipato, la proposta potrà derogare sia alle disposizioni del codice civile in tema di responsabilità patrimoniale del debitore e di parità di trattamento fra creditori (artt. 2740 e 2741 c.c.) sia alle disposizioni del codice civile che regolano l'ordine dei diritti di prelazione. In particolare, l'art. 2470 c.c. stabilisce che il debitore risponda delle proprie obbligazioni con l'intero patrimonio, presente e futuro, e che solo la legge possa disporre limitazioni a tale responsabilità. In tal senso, il debitore avrà la possibilità di non osservare la *par condicio creditorum*, ma anche quella di destinare ai creditori una parte del proprio patrimonio. È possibile derogare anche all'art. 2741 c.c. ovvero alla disposizione secondo la quale "*i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore*" nonché alle altre disposizioni sull'ordine dei privilegi in modo da consentire al debitore una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse provenienti dalla dismissione del patrimonio.

Il tutto viene comunque mitigato dal richiamo all'art. 84 comma 5 del DLgs. 14/2019, che ripropone il principio già contenuto nel previgente art. 160 comma 2 L.F. ossia che "*i creditori muniti di privilegio, pegno o*

ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali".

In ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 1 c.c. sono soddisfatti in denaro, integralmente, entro trenta giorni dall'omologazione.

Il comma 2 del nuovo art. 64-bis precisa che la domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione è presentata nelle forme di cui all'art. 40 del DLgs. 14/2019 e anche con accesso con riserva ai sensi dell'art. 44, comma 1 lett. a) DLgs. 14/2019. Alla domanda si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 46 relativi agli effetti della domanda di accesso al concordato preventivo.

È richiesta l'attestazione sulla fattibilità del piano e sulla veridicità dei dati aziendali da parte di un *professionista indipendente.*

Subito dopo la presentazione del ricorso, il tribunale con decreto, valutata la mera ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina un giudice delegato al procedimento e nomina oppure conferma (se vi è stata una fase prenotativa) il commissario giudiziale.

Quindi, il tribunale stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori e fissa altresì il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori.

Il tribunale stabilisce, inoltre, il termine perentorio, non superiore a 15 giorni, entro il quale il debitore deve depositare in cancelleria la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d), pari al 50 % delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale.

Il quinto comma chiarisce l'assenza di spossessamento in capo all'imprenditore. Dalla data della presentazione della domanda e fino all'omologazione, l'imprenditore è chiamato a gestire l'impresa nel prevalente interesse dei creditori, affidando al commissario giudiziale il potere di controllo degli atti di gestione compiuti e dettando disposizioni specifiche nel caso di compimento di atti di straordinaria amministrazione (comma 6).
Il commissario giudiziale, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori o non è coerente rispetto al piano, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.
Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, il commissario giudiziale ne informa immediatamente il tribunale ai fini di cui all'art. 106, ossia per la revoca dell'ammissione.
Il tribunale omologa con sentenza il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi.
Nel caso di opposizione da parte di un creditore dissenziente che eccepisca il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa comunque il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
Nel caso in cui la mancata approvazione da parte di tutte le classi risulti dalla relazione del commissario giudiziale, il tribunale procede all'apertura della liquidazione giudiziale se vi sono istanze e ne ricorrono i presupposti.
L'art 64-ter consente la modifica della domanda se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi o se un creditore contesta il difetto di convenienza. In particolare, si consente al debitore di richiedere, entro 15 giorni dalla data della data fissata per il deposito della relazione ex art. 110 del DLgs. 14/2019, un "riesame" della votazione da parte del Tribunale, nel convincimento che, diversamente, abbia ottenuto l'approvazione di tutte le classi. Decorso il termine senza che il debitore abbia avanzato la richiesta ivi prevista o modificato la domanda ai sensi dell'art. 64-quater, si applica l'art. 111.
Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell'art. 110 dal commissario, il debitore, in luogo della richiesta di cui all'art. 64-ter

comma 1, può modificare la domanda formulando una proposta di concordato preventivo (art. 64-quater).
In ogni caso, il debitore può sempre modificare la domanda formulando la proposta di concordato preventivo.
Anche il debitore che ha presentato una domanda di concordato preventivo può chiedere l'omologazione del piano di ristrutturazione se non sono ancora iniziate le operazioni di voto.
Ciò significa che la possibilità di conversione è data anche nel caso inverso, quando il debitore che ha presentato la domanda di concordato preventivo, finché non siano iniziate le operazioni di voto, chieda l'omologazione del piano di ristrutturazione.

1.8 Il concordato preventivo: le finalità, le tipologie e gli effetti sulle riduzioni e sulle perdite di capitale della società in crisi

(commento agli artt. 84 e 89 del DLgs. 14/2019)
A cura di Claudio Cannella

L'art. 84 del DLgs. 14/2019, in vigore dallo scorso 15.07.2022, risente fortemente delle modifiche introdotte con il DLgs. 83/2022 (c.d. secondo correttivo) e disciplina le finalità del concordato e le diverse tipologie del piano, potendo rilevare come le stesse finalità siano rivolte a salvaguardare l'azienda, tutelando i creditori ma anche a favorire i livelli occupazionali. Finalità che sembrerebbero porre il loro favore verso il ricorso ad un concordato in continuità in luogo di un concordato liquidatorio.
In un'ottica di favor, dalla data di deposito della domanda e sino all'omologazione valgono le misure sospensive di cui all'art. 89 del DLgs. 14/2019. In altri termini, per il solo concordato preventivo, riproponendo la disciplina contenuta nel vecchio art. 186-sexies L.F. (Relazione Illustrativa al DLgs. 14/2019), non si applicano gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c. Per lo stesso periodo, inoltre, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, n. 4 e 2545- *duodecies* c.c. Durante questo periodo non trova applicazione

l'applicazione dell'art. 2486 c.c. (poteri degli amministratori) che, invece, si applica per il periodo anteriore.
Ai sensi dell'art. 84 comma 1, può ricorrere al concordato l'imprenditore commerciale, diverso dall'impesa minore di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) del DLgs. 14/2019, che sia in stato di crisi o insolvenza. A tal fine, può proporre una proposta di concordato che, sulla base di un piano predisposto ai sensi dell'art. 87 del DLgs. 14/2019, consenta:

a) il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, mediante la continuità aziendale;
b) la liquidazione del patrimonio;
c) l'attribuzione delle attività ad un assuntore (tra cui anche i creditori, le società dagli stessi partecipate e le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa ex art. 296 del DLgs. 14/2019) o in qualsiasi altra forma.

Nel caso in cui la soddisfazione dei creditori concorsuali avvenga mediante la continuità aziendale, la stessa può essere diretta (con prosecuzione dell'attività da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato) o indiretta (se la gestione o la ripresa dell'azienda è realizzata da terzo soggetto) e, in ogni caso, dovrà *essere una continuità aziendale che tutela l'interesse dei creditori e preserva nella misura possibile i posti di lavoro.*
La continuità indiretta potrà essere realizzata attraverso la cessione, l'usufrutto, il conferimento o l'affitto d'azienda in esercizio.
Con riferimento a quest'ultimo, si rammenta che tale istituto, in assenza di una previsione specifica nel vecchio art. 186 bis L.F. ha incontrato più di qualche ostacolo nell'applicazione dei piani in continuità indiretta, superato solo con l'intervento della Suprema Corte con sentenza n. 29742 del 1.11.2018.
Continuando nell'esame dell'art.84 si rileva al comma 3 come viene meno anche il concetto della "prevalenza" dei flussi della continuità rispetto ai flussi derivanti dalla liquidazione dei beni non funzionali.
Tale concetto aveva dato origine in dottrina al c.d. *tertium species* del concordato preventivo ossia alla tipologia del c.d. "concordato misto", ciò ponendo, talvolta, dei problemi di fattibilità giuridica soprattutto

con riguardo al rispetto della misura minima del 20% di soddisfacimento dei creditori chirografari di cui al vecchio art. 160 comma 4 L.F.
L'attuale formulazione dell'art. 84 comma 3 del DLgs. 14/2019prevede, invece, che "*nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta.*"
Circa le finalità, posta la necessità che il concordato in continuità tuteli l'azienda e i creditori, si prevede che "*la proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.*"
Il concordato liquidatorio è introdotto al successivo quarto comma dell'art. 84. Questo si basa su una proposta che deve prevedere *"un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purché' sia rispettato il requisito del 20 per cento."*
Al successivo quinto e sesto comma dell'art. 84 si introduce, poi, il concetto di priorità Assoluta (APR -Absolute Priority Rule) e di priorità relativa (RPR -Relative Priority Rule).
In particolare, in ordine alla possibilità del pagamento non integrale dei creditori privilegiati (speciali) e alla loro conseguente degradazione al chirografo, il comma quinto (riprendendo quanto già previsto dal vecchio art. 160 comma 2 L.F.), prevede che "*i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché' in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al*

bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario". Diversamente il successivo sesto comma ove si ammette la possibilità, solo nel caso di concordato in continuità e solo attraverso il c.d. "quid pluris" derivante dal valore eccedente la liquidazione, la possibilità di pagare i crediti privilegiati di grado poziore in modo non integrale e a condizione "*che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore".*

1.9 La suddivisione dei creditori in classi

(commento all'art. 85 del DLgs. 14/2019)

A cura di Rosanna Dispenza

Nella nuova formulazione dell'art. 85 DLgs. 14/2019 che, a seguito delle modifiche introdotte con il DLgs. 83/2022 adesso si occupa della suddivisione in classi nei concordati preventivi, il Legislatore si sofferma sui criteri e sulle categorie di creditori di cui tenere conto nella formazione delle stesse.

Al primo comma, viene confermato il principio della facoltatività della suddivisione in classi e del trattamento differenziato tra creditori appartenenti a classi diverse, in linea con quanto previsto dalla Direttiva Insolvency e dalla previgente Legge Fallimentare.

Tuttavia, per quanto si dirà nel prosieguo, tale facoltà oggi risulta particolarmente compressa in ragione dei vincoli introdotti circa l'obbligatorietà della formazione delle classi in presenza di talune tipologie di creditori o in funzione della tipologia di ristrutturazione prescelta, ovvero se il concordato preventivo ha natura liquidatoria o è in continuità.

Anche la nuova normativa non disciplina il numero delle classi, né chiarisce l'entità del trattamento differenziato che deve pur sempre essere garantito fra le stesse.

Inoltre, pur se non indicato esplicitamente all'art. 85 del nuovo Codice, così come invece mantenuto in altri articoli (si vedano gli accordi di ristrutturazione ex art.57, il PRO ex art.64-bis o il concordato nella liquidazione giudiziale ex art.240), sono altresì confermati i principi cardine nella formazione delle classi costituiti dalla posizione giuridica e dagli interessi economici omogenei fra i medesimi creditori appartenenti alla singola classe, così come evincibile dalla definizione di «classe di creditori» contenuta all'art. 2, comma 1, lett. r).

Tali criteri devono coesistere e non sono alternativi tra di loro. La norma in questione, così come il precedente art.160 L.F., non chiarisce però né il significato delle nozioni di «posizione giuridica» né di «interessi

economici», sicché a tale lacuna normativa aveva già supplito la giurisprudenza, la quale si è avvalsa sul punto anche dei numerosi spunti forniti dalla dottrina che si è occupata dell'argomento.
Sul tema risulta utile ricordare che la valutazione circa la suddivisione e i criteri utilizzati per la formazione delle classi, spetta esclusivamente al Tribunale.
Inoltre, risulta utile anche in questa sede chiarire, come riportato dal CNDCEC nei principi di attestazione dei piani di risanamento, che: "*l'Attestatore non deve verificare la correttezza dei criteri di individuazione delle eventuali classi. La suddivisione in classi rappresenta la proposta ai creditori sulla quale l'Attestatore non è chiamato ad esprimersi e la correttezza dei criteri di individuazione delle eventuali classi rientra nei compiti del Tribunale, cui compete il giudizio sulla fattibilità giuridica della proposta.*"
Al secondo comma, invece, viene esposta una casistica tassativa in ossequio alla quale vi è l'obbligo della suddivisione in classi dei creditori qualora quest'ultimi siano titolari delle seguenti tipologie di crediti: i) tributari o previdenziali per i quali non sia previsto l'integrale pagamento; ii) tutelati da garanzie prestate da terzi; iii) che vengono soddisfatti, anche in parte, con utilità diverse dal denaro; iv) proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.
Nel primo caso, di crediti tributari o previdenziali non soddisfatti integralmente, trattasi di una previsione già esistente nella previgente Legge Fallimentare (di cui al precedente art. 182-ter) che oggi, per evidenti ragioni di sistematicità giuridica, trova collocamento nel nuovo art. 85 dedicato esclusivamente alla suddivisione in classi dei creditori.
La seconda casistica, dei crediti tutelati da garanzie prestate da terzi, costituisce invece una novità finalizzata ad evitare possibili distorsioni nella formazione delle maggioranze per effetto del voto di creditori garantiti da un patrimonio esterno a quello oggetto di concorso. Anche la terza casistica, dei crediti soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro, costituisce una novità volta a valorizzare il sacrificio subito da un creditore non soddisfatto direttamente con somme liquide. Tuttavia, non appare ben chiara la quantificazione del credito ammesso al voto, considerato che un pagamento con "utilità diverse dal denaro" è pur sempre un pagamento e la condizione del creditore che lo riceve

appare non perfettamente sovrapponibile ai creditori, appartenenti ad altre classi, che il pagamento (seppur con altre utilità) non lo ricevono e vengono, quindi, falcidiati. Infine, con riferimento alla quarta casistica afferente ai creditori (e le parti ad essi correlate) proponenti il concordato, trattasi di una nuova codificazione della norma contenuta all'art. 163 della vecchia Legge Fallimentare relativa al trattamento dei creditori promotori di una proposta concorrente di cui al nuovo art. 90 del DLgs. 14/2019.
In generale, la *ratio* di tali nuove previsioni è riconducibile alla necessità, in presenza di determinate categorie di creditori, di tenerle distinte ai fini del voto in virtù del peculiare interesse che gli appartenenti alle stesse hanno all'esito del concordato.
Al terzo comma viene disciplinata la principale novità, ovvero l'obbligatoria suddivisione in classi dei creditori nel concordato in continuità. Inoltre, sempre per il solo concordato in continuità, il comma precisa che anche i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione in quanto non soddisfatti in denaro, integralmente ed entro centottanta giorni (requisiti di cui all'articolo 109, comma 5), debbano essere suddivisi in classi.
La relazione illustrativa, per l'articolo in commento, si sofferma sulle ragioni che hanno portato all'aggiornamento della norma. Tali aspetti sono chiaramente riconducibili alle modalità di votazione e al raggiungimento delle maggioranze per l'omologazione del concordato.
Infatti, per il nostro ordinamento, la qualificazione dei creditori muniti di diritto di prelazione non integralmente soddisfatti quali parti interessate dal piano, con conseguente diritto di voto, rappresenta una regola innovativa, nel quale il creditore privilegiato non vota se non per la parte incapiente degradata al chirografo o alle condizioni previste nel solo caso di moratoria nel concordato in continuità.
Di difficile comprensione e, comunque, applicazione appare invece l'inciso finale del terzo comma il quale parrebbe richiedere che *"… le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, sono inserite in classi separate"*. Se la volontà del

Legislatore corrispondesse effettivamente al tenore letterale della norma si comprende come possa essere particolarmente complesso procedere alla individuazione, fra i molteplici creditori dell'impresa in crisi, di quelli che soddisfano i requisiti della impresa minore di cui all'art.2, comma1, lett. d) e provvedere alla formazione di apposite classi. In tal senso, neanche la relazione illustrativa al DLgs. 83/2022 aiuta a comprendere la *ratio* della norma la quale invece espone i tentativi di rendere meno lunga e farraginosa la procedura – con riferimento alla formazione obbligatoria delle classi per i creditori privilegiati quali parti interessate aventi diritto di voto – obiettivo che non appare raggiunto nel caso di specie.
Infine, l'ultimo comma dell'articolo in commento, confermando la possibilità del trattamento differenziato tra creditori appartenenti a classi diverse, con l'ulteriore previsione del rispetto delle disposizioni dell'articolo 84 commi 5, 6 e 7 sulla regola di distribuzione della priorità relativa, mantiene comunque il divieto generale di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

1.10 Il contenuto del piano di concordato e la moratoria

(commento agli artt. 86 e 87 del DLgs. 14/2019)
A cura di Rosanna Dispenza

La norma di cui all'art.12, che, secondo corretta logica, segue l'articolo inerente i possibili sbocchi del percorso di composizione negoziata, regolamentala la sorte degli effetti dei finanziamenti contratti e degli atti, di ordinaria e straordinaria amministrazione, posti in essere dall'imprenditore in pendenza ed in funzione del "percorso" finalizzato al risanamento dell'impresa, nel caso di successiva culminazione di esso in una procedura concorsuale.
Riproponendo il dualismo già presente nella precedente normativa concorsuale, così come l'art. 84 si occupa delle finalità del concordato preventivo e, quindi, della proposta concordataria in termini di contenuto negoziale dello strumento di risoluzione della crisi e dell'insolvenza non ché delle tipologie di piano proponibili ai creditori, l'art. 86 invece entra nel merito del contenuto del piano concordatario di modo che lo stesso illustri analiticamente le modalità e i tempi con cui verrà adempiuta la proposta.

La proposta di concordato quindi deve essere fondata su un piano, dal contenuto oggi meglio declinato rispetto al passato, che sia in grado di garantire la fattibilità della proposta sia in termini giuridici che in termini economici.
Nella nuova formulazione dell'art. 87 DLgs. 14/2019, a seguito delle modifiche introdotte con il DLgs. 83/2022, il Legislatore riscrive il contenuto del piano di concordato inserendo, rispetto alla precedente stesura della norma, diverse novità e dettagli che verranno trattati nel prosieguo.
Fatte tali premesse, ai fini dell'ammissione della proposta di concordato e unitamente alla documentazione contabile e fiscale prescritta ai sensi dell'art. 39, il debitore è chiamato a presentare un piano che deve obbligatoriamente indicare gli elementi declinati nei punti di cui al primo comma dell'art. 87.
La norma in commento richiede, anzitutto, di indicare il debitore (richiesta chiaramente ridondante) e le eventuali parti correlate. Inoltre, ancora alla lettera a) del comma 1, la norma richiede di indicare le attività e le passività alla data di presentazione del piano con un focus sulla situazione economica finanziaria dell'impresa. Questa seconda richiesta, del tutto legittima, nella prassi operativa richiederà uno sforzo di coordinamento con la documentazione, comunque da produrre di cui all'art. 39 fra la quale vi è, giustappunto, la relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, nonché uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività. Anche in passato questo set di informazioni veniva prodotto all'interno delle proposte e dei piani di concordato, tenuto conto tuttavia del fatto che per la cristallizzazione del passivo occorre fare riferimento alla data di presentazione del ricorso, tenuto conto della eventuale prededuzione maturata successivamente, mentre per i dati sull'attivo appare corretto fornire delle stime aggiornate al fine di comprendere i reali valori su quali i creditori potranno fare affidamento per il loro soddisfo. Per determinare l'effettivo valore delle poste patrimoniali sarà necessario quindi procedere ad

un'attività di ricognizione e valutazione delle poste dell'attivo nonché alla verifica dell'effettiva esposizione debitoria.
Infine, sempre alla lettera a) del comma 1, il Legislatore inserisce la richiesta di un supplemento di informativa nel piano circa la posizione dei lavoratori. Tale novità, se da un lato rimarca ancora una volta l'attenzione che la norma oggi rivolge alla preservazione dei livelli occupazionali, dall'altro costituisce comunque un elemento che in maniera inevitabile avrebbe dovuto essere compreso in piani aventi ad oggetto imprese con significativi livelli occupazionali.
La lettera b) del primo comma prevede che il piano di concordato debba indicare, nel solco della migliore prassi professionale e come prescritto dai "principi per la redazione dei piani di risanamento" redatti dal CNDCEC, le cause e l'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova il debitore accompagnate dall'esposizione delle strategie d'intervento per la risoluzione della crisi.
A completamento delle informazioni preliminari del piano concordatario, con la lettera c) del primo comma, l'art. 87 formalizza anche la richiesta di indicazione del valore di liquidazione del patrimonio alla data della domanda di concordato e in ipotesi di liquidazione giudiziale. Al di là della necessaria indicazione del patrimonio a servizio del pagamento dei crediti concorsuali, importanti appaiono le precisazioni di carattere temporale e di metodo di valutazione. Quanto al primo aspetto, la valutazione del patrimonio deve avvenire alla data di presentazione della domanda per le ovvie ragioni legate alla cristallizzazione del passivo e del rispetto della *par condicio*. Quanto al metodo di valutazione del patrimonio, la scelta di precisare che lo stesso debba essere misurato in ipotesi di liquidazione giudiziale fornisce un fondamentale parametro di riferimento in grado di permettere ai creditori di valutare la convenienza della proposta di concordato e di esaltarne i vantaggi, specie in ipotesi di continuità.
Dalla lettera d) del primo comma, iniziano le indicazioni sul contenuto specifico che i piani di concordato devono rispettare. Infatti, dopo avere fornito le informazioni di cui alle lettere precedenti, il piano concordatario dovrà esporre le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei creditori la quale potrà avvenire attraverso qualsiasi forma. Così come in passato, si comprende che ai redattori dei piani di

concordato, a supporto delle proposte di concordato, è offerto un ampio spazio di manovra per l'individuazione dei percorsi da seguire per il superamento della crisi e l'ottenimento del necessario consenso dei creditori, seppur sempre nel rispetto delle norme generali e di quelle specifiche previste dal DLgs. 14/2019. La stessa lettera d) indica alcune delle principali "forme" di soddisfo dei creditori, diverse dal pagamento in denaro, quali la cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
Unitamente alle modalità di ristrutturazione (del debito) e soddisfo (del credito), la successiva lettera e), pone l'accento sulle modalità ed i tempi di adempimento della proposta. A questo punto, però, la norma comincia a declinare le ulteriori specificità che sono chiamati a rispettare i piani di concordato in continuità. In tema di modalità e tempi di adempimento, ad esempio, essi dovranno contenere un piano industriale con: i) l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e ii) dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. E, ancora, sempre in tema di continuità in forma diretta, l'art. 87 ripropone il contenuto del vecchio art. 186-bis l.f. richiedendo, alla lettera f) del comma 1, l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente. Sul punto, tuttavia, si evidenziano due aspetti. Il supplemento di informativa richiesto per i soli concordati in continuità diretta – chiaramente derivante dalla necessità di evitare il rischio di nuova prededuzione a carico della massa – è costituito da un insieme di richieste alle quali un piano industriale, oggi richiesto per entrambe le tipologie di continuità, redatto in maniera adeguata certamente fornirebbe risposta. Il secondo aspetto, ovvero l'aver posto l'accento sul rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, seppur comprensibile in un contesto di crescente sensibilità rispetto a questi

temi, appare incoerente che sia stato inserito soltanto nei piani di continuità diretta e non anche nell'ipotesi alternativa di continuità indiretta.
Fra le informazioni da inserire nel piano di concordato, senza distinzione fra liquidatorio o in continuità, la lettera g) richiede l'indicazione degli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano, mentre la lettera h) richiede l'indicazione delle eventuali azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili nel solo alternativo scenario della liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo.
Le richieste contenute alle lettere sinora commentate in qualche modo esauriscono le informazioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale da inserire nel piano di concordato e, alla successiva lettera i), viene richiesto di indicare altresì le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati.
Per fornire anche tali elementi è necessario procedere ad un'analisi di sensitività, come prescritto anche nei principi di redazione dei piani di risanamento prima citati, ricordando che ogni valutazione prognostica è intrinsecamente connotata da un proprio grado di rischio di avveramento. È opportuno pertanto che le previsioni ipotetiche siano sottoposte ad analisi di sensitività al fine di individuare e misurare i fattori di rischio ai quali sono soggetti l'impresa e il piano. Tale individuazione si pone a valle di una argomentata valutazione della situazione aziendale e del contesto in cui opera la stessa.
Il primo comma dell'art. 87 prosegue con ulteriori richieste di informazioni da inserire nel piano, aventi contenuto maggiormente giuridico che economico e, peraltro, in qualche modo già necessariamente riportate altrove, ad esempio nella proposta o nei precedenti punti del medesimo comma 1. Ci si riferisce alle lettere l), m) e n) ove viene richiesta anche nel piano una distinzione fra parti interessate, con relativa suddivisione in classi, e parti non interessate. Il passivo concordatario dovrà quindi essere distinto nelle varie categorie di debito e andrà riportata l'analitica esposizione verso i singoli creditori e la formazione delle classi in cui le parti interessate sono state inserite ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi

crediti e degli interessi di ciascuna classe. Ove siano presenti dei creditori non interessati dal piano andranno indicate le motivazioni del non interesse.
Sempre nel solco dell'accentuata attenzione verso i lavoratori, la lettera o) del primo comma chiede di indicare le modalità di informazione e consultazione sindacale adottate con i rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti e le eventuali conseguenze della ristrutturazione aziendale sui rapporti di lavoro.
Infine, alla lettera p) del primo comma dell'art. 87, viene richiesto altresì di dare indicazione del Commissario Giudiziale ove già nominato. Anche se tale richiesta non richiedere alcun sacrificio all'estensore del piano di concordato, è ragionevole ipotizzare che qualunque soggetto interessato venga a conoscenza dell'esistenza del Commissario Giudiziale in maniera differente rispetto alla lettura del piano di concordato.
Esaurito il commento del primo comma dell'art. 87, in quello successivo la norma richiede che nella domanda e non, quindi, esplicitamente nel piano, il cui contenuto è oggetto proprio dell'articolo in commento, il debitore indichi le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale, al fine di dimostrare le migliori opportunità di soddisfazione che il debitore è in grado di garantire con l'omologa del concordato preventivo.
A corredo della domanda, così come previsto dal terzo comma dell'art. 87 e in linea di continuità con la disciplina previgente, il debitore dovrà depositare la relazione redatta da un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.
Sul tema, risulta oramai consolidato in materia concorsuale l'importanza che riveste la relazione dell'attestatore, quale strumento d'ausilio importante per il tribunale e per i creditori che possono fruire di

un'analisi particolarmente attendibile della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, utile nel caso del collegio giudicante per la sola verifica di fattibilità giuridica, prodromica all'apertura del concordato.
Una novità importante si riscontra nel caso della domanda di concordato in continuità ove, abbandonando o sicuramente ampliando, il vecchio concetto di miglior soddisfacimento dei creditori (presente invece in diversi altri articoli del DLgs. 14/2019) il professionista indipendente dovrà attestare che il concordato è atto a: i) superare l'insolvenza (o impedirla ove già non manifesta), ii) garantire la sostenibilità economica dell'impresa (concetto sicuramente corretto che alcune volte però nella norma viene utilizzato in analogia con quello di riequilibrio finanziario – vedi il precedente comma 1, lett.e) – pur potendo e dovendo coesistere le due dimensioni in un virtuoso processo di risanamento aziendale) e iii) riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale (quindi declinando in maniera maggiore il precedente miglior soddisfacimento dei creditori, di cui al previgenteart.186-bis l.f., e contemperando il principio della priorità relativa).
Infine, il terzo comma precisa che, in ipotesi di modifiche sostanziali della proposta o del piano, sarà necessario procedere anche all'aggiornamento dell'attestazione, quindi non solo caso del concordato in continuità.
Anche se non trattata all'interno dell'art. 87 ma strettamente collegata alle modalità di redazione del piano, in linea con la disciplina previgente e nel solo caso del concordato in continuità, ai sensi dell'art. 86, è prevista la moratoria al fine di consentire al debitore di non impegnare immediatamente le utilità derivanti dalla continuità aziendale nel pagamento dei creditori il cui credito è assistito da privilegio o garantito da pegno o ipoteca, ma di utilizzarle per la gestione dell'impresa.
La moratoria non può essere invocata e, di conseguenza, il diritto di voto non spetta (fermo quanto previsto dall'art. 109) se è prevista la liquidazione dei beni sui quali viene esercitato il privilegio in quanto, in tal caso, il pagamento deve conseguire immediatamente alla disponibilità da parte del debitore della somma ricavata dalla liquidazione.

Infine per i creditori dei lavoratori assistiti dal privilegio previsto ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 1, c.c., è stata prevista nella nuova formulazione della norma, una maggiore tutela limitando la moratoria per il pagamento fino ad un massimo di sei mesi dall'omologazione.

1.11 Il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato (commento all'art. 88del DLgs. 14/2019)

A cura di Natale Costanzo e Anthony Spataro

Come già rappresentato in commento all'art. 63 del DLgs. 14/2019, l'istituto del trattamento dei crediti tributari e contributivi (c.d. transazione fiscale), consente al debitore di poter proporre all'Amministrazione Finanziaria e agli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione, il pagamento parziale o anche dilazionato del loro credito. A tale istituto può accedersi solo nell'ambito degli accordi di ristrutturazione (art. 63) ovvero del concordato preventivo di cui all'art. 88 oggetto del presente commento.
Circa i presupposti soggetti, richiamando il commento di cui al precedente art. 63, potranno accedere all'istituto gli imprenditori anche non commerciali, comunque diversi dall'imprenditore minore ex art. 2 comma 1 lett. d) del DLgs. 14/2019.
In generale, possono essere oggetto di transazione tutti i tributi amministrati dalle agenzie fiscali. Sono invece, esclusi i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

Tributi	Falcidia/Rateizzazione
IRPEF IRES ILOR INVIM IRAP	Falcidia/Rateizzazione. Nota bene: l'IRAP, pur essendo un tributo a gettito locale, è gestita dalle agenzie fiscali e quindi assume, per la transazione fiscale, gli stessi caratteri e gli altri tributi.
IVA e ritenute	Falcidia/Rateizzazione. Se il piano proposto dal debitore ne prevede la soddisfazione "in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione di un professionista indipendente ex art. 2 comma 1 lett. o) del DLgs. 14/2019.
Oneri accessori relativi all'IVA	Falcidia/Rateizzazione.
Contributi previdenziali assistenziali	Falcidia/Rateizzazione. Se il piano proposto dal debitore ne prevede la soddisfazione "in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione di un professionista indipendente ex art. 2 comma 1 lett. o) del DLgs. 14/2019.
Tributi locali (Imu, Tarsu, Tosap, Imposta pubblicità; pubbliche affissioni)	Non possono essere oggetto di transazione fiscale perché tributi non amministrati dalle agenzie fiscali all'imposta

Con specifico riferimento alla falcidiabilità del credito IVA, la Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 7.04.2016, relativa alla causa C-546/14, ha affermato la compatibilità della procedura di concordato preventivo (vecchio art. 182-ter l. fall.) anche in caso di pagamento soltanto parziale del debito IVA da parte dell'imprenditore, purché un esperto indipendente attesti che il fisco non otterrebbe un pagamento maggiore in caso di liquidazione giudiziale. Sono infine esclusi dalla transazione fiscale i crediti aventi ad oggetto il recupero di aiuti di stato. Ciò evidenziato, va rappresentato che l'art. 88 del DLgs. 14/2019, in buona parte ricalca le previsioni già contenute nel vecchio art. 182-ter commi 1 – 4 L.F., mentre una significativa novità è data dal coordina-

mento di tale istituto con la nuova disciplina del concordato in continuità di cui all'art. 84, ed in particolare con le nuove regole di distribuzione dell'attivo ai creditori tra *priorità assoluta* e *priorità relativa*.
In particolare, l'art. 88 comma 1 non si discosta dal contenuto di cui al vecchio art. 182-ter comma 1 L.F. ad eccezione della precisazione relativa all'inciso "*fermo restando quanto previsto per il concordato in continuità aziendale, dall'art. 112, comma 2"*, inserito a inizio capoverso e la mancata riproposizione della vecchia previsione in ragione della quale "la *quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in una apposita classe"*.
Importante il riferimento all'art. 112 comma 2 con cui si regolamenta l'ipotesi dell'omologazione del concordato in continuità in presenza di una o più classi dissenzienti tra cui, per l'appunto potrebbe rientrare anche il creditore pubblico.
Cruciale, come negli ADR, l'attestazione del professionista indipendente avente ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore.
Dalla portata della disposizione normativa in commento, emerge che, i presupposti valutativi su cui il professionista attestatore deve basare le proprie analisi risulteranno differenziati in ragione della diversa tipologia di concordato alla base della transazione e, in particolare

- sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, nel concordato liquidatorio;
- sulla sussistenza di un trattamento non deteriore, nel concordato in continuità.

I due criteri valutativi non risultano di immediata comprensione se non con riferimento al fatto che *"una proposta conveniente è per definizione non deteriore, mentre, per converso, una proposta non deteriore può non essere conveniente in quanto equivalente al trattamento satisfattivo ragionevolmente stimabile nello scenario liquidatorio" (Cfr. Grogolin E., La nuova transazione fiscale e contributiva nel concordato e negli accordi, Il Sole24Ore, luglio 2022)*.

Ad oggi, in assenza di un forte indirizzo interpretativo, si ritiene che la *ratio* sottesa all'intervento legislativo sia da porre in relazione alle modifiche che hanno interessato il concordato con continuità con riferimento alla regola della *priorità relativa*. Sul punto, l'art. 84 comma 6 del DLgs. 14/2019 prevede che *"nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione e distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado è più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore"*.
Pertanto, dovrebbe ritenersi che nel concordato con continuità il valore di liquidazione del patrimonio del debitore deve essere distribuito secondo la regola della *priorità assoluta* e, quindi, in totale aderenza alle cause legittime di prelazione. Solo l'eventuale quota eccedente tale valore potrà essere ripartita in ossequio al principio della *priorità relativa* (seppur con l'eccezione dei crediti da lavoro dipendente).
L'assetto normativo appena rappresentato ha valenza general e quindi operante anche in ordine ai crediti tributari e previdenziali, prevedendo così che i flussi prodotti dalla continuità aziendale potranno essere impiegati anche per il pagamento di creditori di rango inferiore. Il tutto a condizione che non venga superata la misura soddisfattiva dei crediti di grado poziore.
Il comma 2-bis risulta essere analogo allo stesso comma dell'art. 63. Infatti, esso, prevede che *"..il tribunale possa omologare il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria".*
In ordine al citato comma 2-bis, è previsto che, ricorrendo gli altri presupposti, l'omologazione forzosa è destinata ad operare nei soli casi in cui l'adesione dei creditori pubblici risulta determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di legge. Negli altri casi, invece, quando

l'adesione non risulta determinante, troverà applicazione l'art. 112 comma 2, che regolamenta l'ipotesi della omologazione in presenza di una o più classi dissenzienti.
Considerata la sovente – e spesso ingiustificata – mancata omologazione di accordi anche in presenza di proposte convenienti per l'Amministrazione finanziaria, al fine di superare tale criticità, il Legislatore ha previsto che il tribunale possa - come anticipato - omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione, o meglio di rigetto, della proposta da parte dell'Agenzia delle entrate quando:

- tale adesione è decisiva al fine del raggiungimento della percentuale del 60% dei crediti stabilita per l'omologazione degli accordi (ovvero del 30% nei casi di accordi di ristrutturazione agevolati);
- il soddisfacimento dei crediti fiscali offerti dal debitore, anche sulla base di un'attestazione resa da un professionista indipendente, sia più conveniente rispetto a quello derivante dall'alternativa liquidatoria.

L'Agenzia delle Entrate, nel termine massimo di 60 giorni, deve esprimere la propria adesione alla proposta di transazione; trascorso tale termine nel silenzio dell'Agenzia l'accordo è omologabile se ricorrono le due condizioni suddette.
La convenienza della transazione deve sussistere rispetto alla liquidazione giudiziale e non più rispetto ad altre alternative.
Analogamente a quanto già fatto in commento all'art. 63 del DLgs. 14/2019 vale riproporre la considerazione intorno al significato di "mancata adesione", interpretato estensivamente nel senso che il cram down fiscale e previdenziale sarebbe ammissibile non solo in caso di silenzio, ma anche nell'ipotesi di diniego espresso dai creditori pubblici qualificati (Cass. 25.03.2021 n. 8504).
Il cram down fiscale e contributivo, in pratica, è caratterizzato dalla sostituzione della volontà dell'Agenzia delle Entrate o degli Enti di previdenza e assistenza che eventualmente hanno espresso voto contrario,

rendendo quindi possibile l'omologazione di un concordato la cui proposta, anche omettendo i crediti tributari e previdenziali ai fini del computo del quorum, sia stata respinta dalla maggioranza dei creditori (Trib. Como 1.12.2021, Trib. Venezia 22.09.2021, Trib. Roma 30.06.2021, Trib. Pescara 27.05.2021 e Trib. Genova 13.05.2021).
Il comma 3 regolamenta la fase procedurale della formazione e del deposito della istanza presso gli enti competenti, prevedendo che:

- contestualmente al deposito della domanda di concordato, la proposta corredata della relativa documentazione deve essere presentata all'Agente della riscossione e all'Ufficio delle Entrate competente;
- l'Agente della Riscossione, entro 30 giorni dalla presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo mentre l'Ufficio, nello stesso termine, deve notificare gli avvisi di irregolarità relativamente a tutte le dichiarazioni, unitamente ad una certificazione attestante il debito derivante da atti di accertamento;
- dopo la nomina del commissario giudiziale, copia delle certificazioni e degli atti notificati di cui sopra deve essergli trasmessa per gli incombenti di cui all'artt. 105 comma 1 e 106 del DLgs. 14/2019.

Infine, in ordine all'individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto, i commi 4 e 5 dell'art. 88 dispongono che, relativamente al credito chirografario complessivo, il voto sulla proposta è espresso dall'Ufficio su conforme parere della Direzione Generale mentre, con riferimento agli oneri di riscossione, la competenza è dell'Agente della Riscossione.
Particolare attenzione si vuole poi riservare al contenuto della proposta in relazione ai crediti chirografari, da un lato, ed ai crediti privilegiati, dall'altro. La proposta, infatti, deve prevedere un trattamento non differenziato rispetto a quello previsto per gli altri creditori chirografari, ovvero, in ipotesi di suddivisione in classi di tali creditori, di quelli rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.
Ne segue che potendo i crediti essere suddivisi in tante classi quanti sono i diversi gradi di privilegio, l'Amministrazione finanziaria non necessariamente deve appartenere ad un'unica classe di creditori. Ciò

perché sono le cause legittime di prelazione a determinare la posizione giuridica e, conseguentemente, il trattamento che il debitore concordatario dovrà riservare all'Amministrazione finanziaria.

Crediti tributari o contributivi privilegiati/ Crediti tributari o contributivi chirografi	
Credito tributario o contributivo assistito da privilegio	La percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti dai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli dell'Agenzia delle Entrate e degli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
Credito tributario o contributivo di natura chirografaria	Il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari. In caso di suddivisione in classi, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello dei creditori per i quali è previsto un trattamento più favorevole. In caso di proposta di pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito, degradata al chirografario, deve essere inserita in apposita classe.

In ultimo, va osservato che il principale effetto del perfezionamento della transazione fiscale riguarda l'inibizione degli accertamenti, da parte degli Uffici Finanziari, relativamente ai tributi oggetto dell'accordo. Ciò per effetto della valenza perentoria del concordato (omologato) anche verso il Fisco ed in ragione della cessazione della materia del contendere espressamente fissata per le liti avente ad oggetto i tributi oggetto di proposta concordataria.

1.12 Le proposte e le offerte concorrenti

(commento agli artt. 90 e 91 del DLgs. 14/2019)

A cura di Rosanna Dispenza

Gli articoli 90 e 91 del DLgs. 14/2019 trattano rispettivamente le proposte e le offerte concorrenti con un contenuto sostanzialmente in linea rispetto a quanto già disciplinato dalla legge fallimentare.

Il legislatore consente l'opportunità di presentare proposte alternative a quella presentata dal debitore, permettendo, in primo luogo, la contendibilità dell'impresa e di conseguenza incoraggiando la concorrenza nell'interesse del ceto creditorio e, in secondo luogo, favorendo lo sviluppo di un mercato dei crediti concorsuali tra coloro che intendono liquidare nel breve termine la posizione creditoria e i soggetti interessati a valutare le opportunità offerte dalla possibilità di acquisizione dell'impresa.
Allo stesso modo la disciplina delle offerte concorrenti è diretta a contemperare l'autonomia del debitore nel proporre un piano di concordato mettendo sempre in primo piano l'interesse dei creditori, garantendo la più conveniente liquidazione e gestione del patrimonio e contrastando il configurarsi di concordati preconfezionati o chiusi. A tale scopo il legislatore si pone l'obiettivo di stimolare l'interesse dei terzi a mettersi in concorrenza con l'offerente caldeggiato dal debitore.
Per quanto concerne la presentazione delle proposte concorrenti, di cui all'art. 90, sono legittimati coloro che rappresentino almeno il 10% dei crediti, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, risultanti dalla situazione patrimoniale del debitore e la presentazione deve avvenire non oltre i 30 giorni prima della data stabilita per il voto.
Si precisa inoltre che, per garantire la concorrenza e la trasparenza della procedura, ai fini del computo della percentuale del 10% non si considerano i crediti detenuti dalla società controllate, dalle società controllate dalla debitrice e dalle società sottoposte a comune controllo. Per le medesime ragioni, non possono presentare proposte concorrenti il debitore, i soggetti ad esso collegati per rapporti familiari o in quanto parti correlate. La relazione illustrativa precisa altresì che si intendono parti correlate i soggetti, costituiti in forma societaria, controllati, controllanti o sottoposti a comune controllo, anche in relazione alla composizione degli organi amministrativi o in relazione a legami di carattere contrattuale.
Al fine di rendere meno onerosa la presentazione di proposte concorrenti, la relazione di attestazione ex art. 87, comma 3, sulla fattibilità del piano contenuto nella proposta concorrente, può essere limitata

agli aspetti non già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, consentendo addirittura di ometterla laddove non vi siano elementi nuovi da verificare rispetto alla proposta ed al piano già presentato dal debitore.
Il Legislatore consente inoltre l'opportunità di inibire la proposizione di proposte concorrenti qualora il professionista indipendente, nella sua relazione attestativa, confermi che la proposta concordataria presentata dal debitore sia in grado di assicurare il pagamento di almeno il 30% dei creditori chirografari. La percentuale scende al 20% se il debitore ha tempestivamente intrapreso un procedimento di risoluzione della crisi mediante l'istituto della composizione negoziata.
La proposta concorrente può prevedere senza nessun tipo di vincolo l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione al fine di consentire anche l'apporto di nuova finanza.
Infine si prevede che il Tribunale operi preventivamente una verifica dei criteri adottati in tema di formazione delle classi nella proposta concorrente e, successivamente a tale avallo, la stessa potrà essere sottoposta ai creditori. Il controllo del Tribunale appare fortemente circoscritto alla sola verifica delle classi, ritenendo comunque che lo stesso non potrà fare a meno di effettuare ulteriori verifiche imprescindibili quali, ad esempio, il rispetto dei vincoli posti nello stesso art. 90 ai soggetti legittimati alla presentazione della proposta concorrente, non ritenendosi sufficiente quanto prescritto dall'art. 105, comma 3, in tema di relazione integrativa del commissario.
Anche nel caso delle proposte concorrenti, come per il debitore, è concesso il termine fino ai venti giorni prima della votazione da parte dei creditori di poter apportare modifiche alla proposta concordataria.
In linea con la vecchia normativa fallimentare, anche se non inserito all'art. 90 bensì al comma 7 dell'art. 109, anche la nuova disciplina prevede la formazione di una apposita classe affinché il creditore che pro-

pone il concordato concorrente, ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, possano votare la proposta concorrente.
Nell'art. 91 invece vengono delineati l'ambito di applicazione e le modalità di gestione delle offerte concorrenti. Infatti, esclusivamente quando il debitore presenta una proposta concordataria contenete un'offerta irrevocabile d'acquisto da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale o il giudice da esso delegato dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. Tale disciplina si applica anche prima dell'omologa della proposta di concordato e, altresì, in ipotesi di offerte per l'affitto dell'azienda.
Lo scopo della norma è chiaramente quello di garantire che la soluzione prospettata sia la migliore alternativa presente sul mercato. Nella nuova formulazione delle offerte concorrenti, l'evidenza pubblica è stata estesa anche ai contratti preliminari che comportino il trasferimento, anche non immediato, dell'azienda o di suoi rami e specifici beni aziendali facenti parte del perimetro aziendale ma non dei beni prodotti dall'impresa stessa.
Dalla lettura della norma si evince inoltre che soltanto ove pervengano manifestazioni d'interesse il Tribunale, con apposito decreto, dispone: l'apertura della procedura competitiva.
In tale decreto vengono fissate le modalità di presentazione delle altre offerte irrevocabili le quali dovranno essere comparabili con l'offerta originaria, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti che saranno messe a disposizione dai commissari, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, l'aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti, le forme di pubblicità (nel rispetto dell'art. 490 c.p.c.) e la data dell'udienza per l'esame delle offerte se la vendita è prevista davanti al giudice. La norma precisa che le offerte sono presentate in forma segreta ma che non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto o se sottoposte a condizione.

Le eventuali offerte concorrenti presentate sono rese pubbliche nel giorno stabilito per la gara alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato e, in presenza di più offerte migliorative, si procederà alla gara tra gli offerenti.
La procedura deve concludersi entro 20 giorni prima della data per il voto dei creditori anche quando gli effetti dell'aggiudicazione avranno luogo dopo l'omologazione, ciò affinché venga sempre tutelata l'opportunità per i creditori di esprimere un giudizio consapevole circa la valutazione di convenienza della proposta di concordato.
A seguito dell'espletamento della vendita o, se precedente, dell'aggiudicazione a favore di uno dei terzi offerenti, l'originario offerente e il debitore sono liberati dalle obbligazioni reciprocamente assunte e il commissario giudiziale darà luogo al rimborso in favore del primo delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta nei limiti del 3% del prezzo nella stessa indicato.
All'esito della procedura competitiva, il debitore dovrà comunque dare luogo all'aggiornamento della proposta e del piano concordatario. Di converso, ove non vengano presentate offerte concorrenti dopo l'indizione della gara competitiva, la proposta di concordato presentata rimane invariata e l'offerente originario rimane vincolato agli obblighi assunti nella sua offerta irrevocabile.
La disciplina delle offerte concorrenti si applica anche, in quanto compatibile, alla fase intercorrente tra la presentazione della domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo e quella del deposito della proposta e del piano nel termine assegnato ai sensi dell'art. 44.
La disciplina delle offerte concorrenti, dunque, si applica anche in presenza di istanze per l'autorizzazione di atti urgenti di straordinaria amministrazione quando questi consistano in uno degli atti individuati dai commi 1 e 2 dell'art. 91 e vi sia una controparte del debitore già univocamente individuata.
Rispetto alla disciplina delle offerte concorrenti, l'unica tipologia di concordato preventivo che può non prevedere la loro obbligatorietà è il concordato preventivo con assuntore.

La prima peculiarità, già riconosciuta dal legislatore in precedenza e riproposta all'art. 84 comma 1, è quella di poter presentare un concordato preventivo con assuntore dove la figura può essere costituita dai creditori o da società da questi partecipate.
Nello specifico, la presentazione di un concordato preventivo con assunzione comporta particolari effetti dal punto di vista giuridico che riportano a dirimenti conseguenze sotto il profilo della proponibilità delle offerte concorrenti.
Come detto in precedenza, a norma dell'art. 91, la disciplina delle offerte concorrenti si applica esclusivamente alle offerte presentate per l'acquisto dell'azienda, di uno o più rami della stessa ovvero di singoli beni, mentre non può trovare applicazione allorquando la proposta di concordato preventivo preveda il coinvolgimento di un assuntore che rileva tutte le attività del concordato e assume su di sé gli obblighi originariamente in capo al Proponente.
A conferma di tale assunto, occorre innanzitutto richiamare quella recente giurisprudenza di merito formatasi in vigenza della precedente normativa fallimentare – non modificata per questi aspetti dal DLgs. 14/2019 – e che sostiene con assoluta fermezza che *"il concordato con assuntore ex art. 160, 1° comma lett. b), l. fall. che preveda il trasferimento degli attivi concordatari in capo all'assuntore mediante cessione della quasi totalità delle quote societarie a fronte del suo impegno vincolante a soddisfare i debiti concordatari, con liberazione della società debitrici dalle sue obbligazioni non rende necessaria una procedura competitiva ex art. 163 bis l.fall. per la individuazione di eventuali offerte concorrenti, posta la diversità di fattispecie tra l'assunzione del concordato e il mero acquisto a titolo particolare di uno o più o anche di un insieme di beni dalla società debitrice"*. Invero, secondo tale interprete, *"L'assunzione del concordato è fattispecie ben diversa da quella che prevede il mero acquisto a titolo particolare di uno o più beni o anche di un insieme di beni dalla società debitrice, situazione che costituisce il presupposto per l'esperimento delle c.d. offerte concorrenti ex art. 163 bis l.f."* (Trib. Bergamo, 30.09.2020).
Tale tesi, del resto, trova ampia condivisione anche in dottrina, come dimostrano le considerazione svolte da un suo autorevole esponente, il quale, proprio su questo aspetto, ha avuto modo di affermare che *"la*

proposta concordataria costruita sull'impegno di un assuntore risulta strutturalmente diversa da quella poggiante su di un piano che preveda un'offerta diretta al trasferimento dell'azienda, di rami di essa o di specifici beni, poiché la prima presenta una vocazione onnicomprensiva sconosciuta alla seconda in quanto il trasferimento di beni costituisce una conseguenza diretta della assunzione dell'integrale onere concordatario, ossia dell'adempimento della proposta"(Cfr. Terenghi, "Nuovi contributi giurisprudenziali in materia di rapporti tra concordato con assunzione ed offerte concorrenti", in *ilfallimentarista.it*, 11 gennaio 2019).

Allo stesso modo, anche altro esponente della dottrina ha precisato che *"in dipendenza della natura stessa dell'istituto, nei casi di concordato con assunzione i contenuti del piano e della proposta necessariamente coincidono con gli impegni dell'assuntore, atteso che - come già detto - egli si sostituisce al debitore nel sostenere l'onere concordatario. Ove pertanto si ritenesse di indire una procedura competitiva al fine di ottenere la formulazione di impegni di assunzione alternativi, si darebbe di fatto corso all'instaurazione di una gara volta all'individuazione di piani e di proposte diversi da quelli elaborati dall'imprenditore in crisi d'intesa con l'assuntore originario. Il che equivale a dire che una procedura competitiva con il menzionato oggetto sortirebbe l'effetto di sondare il mercato con riguardo non già alla formulazione di mere offerte concorrenti (ponendosi nell'alveo dell'art. 163 bis l.fall.), bensì alla presentazione di vere e proprie proposte concorrenti - da doversi peraltro escludere nel caso di specie alla luce di quanto osservato supra al paragrafo 3.5 -, esorbitando dal perimetro dell'art. 163 bis l.fall. e - ciò che più conta - in palese violazione della disciplina di cui all'art. 163 l.fall. Com'è noto, infatti, la presentazione di proposte concorrenti, da un lato, non necessita dell'esperimento di alcuna procedura competitiva (sicché, sotto questo profilo, l'avvio di una gara ai sensi dell'art. 163 bis l. fall. rischia di rivelarsi superfluo); dall'altro, è riservata – ai sensi dell'art. 163, comma 4, l.fall. - a "uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti*

successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a)". Di conseguenza, laddove davvero si consentisse a qualsiasi interessato di formulare quella che, di fatto, si rivelerebbe una vera e propria proposta concorrente, si rischierebbe contravvenire alla predetta regola in materia di legittimazione" (cfr. Aiello, "Il controverso perimetro applicativo delle procedure competitive di cui all'art. 163 bis l.fall.: operazioni sul capitale sociale e concordato per assunzione, in *Fall*., 2019, pp. 85-86").

Alla luce di tutto quanto sinora premesso, ne consegue, dunque, con assoluta evidenza che l'assunzione dell'intero attivo concordatario dovrebbe precludere *ab origine* l'applicabilità dell'offerte concorrenti e la possibilità che il Tribunale disponga l'apertura di un procedimento competitivo avente ad oggetto la gara per vendita di singoli beni o dell'intera azienda, fatta salva la possibilità che uno o più creditori, nelle misure e con i limiti previsti dall'art. 90, presentino una proposta concorrente.

1.13 Il commissario giudiziale: funzioni e poteri

(commento agli artt. 92, 93, 103, 104 e 105 del DLgs. 14/2019)

A cura di Elena Lo Presti

Il ruolo e le funzioni del commissario giudiziale sono disciplinati dall'art. 92 del DLgs. 14/2019. Nell'esercizio delle proprie funzioni assume il ruolo di pubblico ufficiale così come definito dall'art. 357 c.p. in quanto svolge una funzione amministrativa a tutela di un interesse pubblico.

In considerazione della rilevanza assegnata al ruolo del pubblico ufficiale, l'attività da questi svola produce effetti giuridici particolarmente tutelati e ciò può dar luogo, per contro, a forme aggravate di responsabilità. In particolare, l'art. 97 della Costituzione indica che i pubblici ufficiali nello svolgimento delle proprie funzioni, devono assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione; di contro, per gli atti compiuti in violazione di diritti, ai sensi dell'art. 28 della Costituzione, ne rispondono personalmente.

Le modifiche introdotte con il DLgs. 83/2022 hanno interessato anche l'art. 92 del DLgs. 14/2019 relativamente al richiamo della disciplina in

merito alla sostituzione del curatore (art. 135) oltre che nell'assegnazione al commissario, nominato su istanza di concessione del termine ex art. 44 per l'accesso al concordato preventivo in continuità, non solo del ruolo di vigilare sull'attività del debitore ma anche, di fornire assistenza nel condurre le trattative con i creditori per la fase delle trattative, prodromiche alla predisposizione del piano assistito (Relazione tecnica allo schema di DLgs. 14/2019 recante le modifiche poste dalla Direttiva UE 2019/1023).
Nessuna modifica è invece stata apportata al compito del commissario giudiziale di fornire ai creditori, che ne facciano richiesta, previa valutazione della congruità della stessa e con tutela della riservatezza, informazioni utili, a lui disponibili non solo nelle scritture contabili e fiscali obbligatorie ma comunque in suo possesso, per la presentazione di proposte concorrenti.
Invariato rispetto alla previgente legge fallimentare, l'obbligo posto al commissario giudiziale di comunicare tempestivamente al pubblico ministero i fatti rilevanti ai fini delle indagini preliminari in sede penali dei quali venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni (art. 92 comma 5).
La pubblicità del decreto è invece disciplinata dal successivo art. 93 del DLgs. 14/2019 e, in analogia al concordato minore e a tutela dei creditori, viene assegnato la commissario giudiziale il compito di trascrivere il decreto di apertura della procedura nei pubblici registri dei beni immobili o mobili registrati.
Gli artt. 92 e 93 sono richiamati, in quanto compatibili, dall'art. 64-bis comma 9 del DLgs. 14/2019 (Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione).
A differenza di quanto disposto dal vecchio art. 170 L.F., l'art. 103 del Dlgs. 14/2019 assegna al commissario giudiziale, in luogo del giudice delegato, l'onere di procedere con l'annotazione del decreto di apertura del concordato sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.

Ciò adempiuto, le scritture contabili sono restituite al debitore, il quale deve comunque renderli disponibili al giudice delegato ed al commissario giudiziale.
Lo scopo di tale prescrizione è di distinguere inequivocabilmente le registrazioni anteriori l'ammissione alla procedura di concordato da quelle successive all'evento.
La convocazione dei creditori è invece disciplinata dal successivo art. 104 del Dlgs. 14/2019 che, in analogia con quanto previsto dal vecchio art. 171 comma 1 L.F., assegna al commissario il compito, sulla base delle scritture contabili ed apportando le necessarie rettifiche, di procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori.
Come sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 15.10.2013 n. 23387), vi è una intima connessione tra domanda di concordato e scritture contabili. Le scritture contabili svolgono, infatti, un ruolo fondamentale e la messa a disposizione delle stesse a favore del commissario giudiziale risulta imprescindibile per consentire a quest'ultimo di poter procedere alle verifiche ed agli accertamenti di propria competenza. Le scritture non sono quindi lo strumento attraverso il quale viene portato a conoscenza del creditore l'espressione del consenso alla proposta di concordato formulata, ma il mezzo attraverso il quale il commissario giudiziale effettua le verifiche delle informazioni contenute nella proposta e nei suoi allegati, oltre agli ulteriori accertamenti di sua competenza.
Tale Cassazione, infatti, indica espressamente la distinzione dei fatti oggetto di verifica da quelli oggetto di accertamento da parte del commissario: "… *saranno oggetto di verifica i fatti esposti nella domanda di concordato e nei suoi allegati, nel piano e nella relazione del professionista mentre saranno oggetto di accertamento i fatti che non risultano dai detti documenti e che, se risultanti dalle scritture contabili, emergono soltanto grazie all'attività di accertamento del commissario giudiziale. … Il silenzio della proposta su fatti e circostanze non può, pertanto, essere reso irrilevante dalla relativa annotazione sulle scritture contabili. …"*. La stessa Cassazione ha infatti indicato che "… *i comportamenti del debitore anteriori alla presentazione della domanda di concordato possono essere valutati ai fini della revoca dell'ammissione al concor-*

dato in quanto abbiano una valenza decettiva e quindi siano tali da pregiudicare un consenso informato dei creditori. ...”; proseguendo, si precisa che “*l’atto di frode, per avere rilievo ai fini della revoca dell’ammissione, deve essere <<accertato>> dal commissario giudiziale e quindi dallo stesso scoperto; sia perché il minimo comune denominatore dei comportamenti di frode espressamente presi in considerazione dalla norma (occultamento o dissimulazione di parte dell’attivo, dolosa omissione dell’esistenza di crediti, esposizione di passività inesistenti) è dato dalla loro attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, sottacendo l’esistenza di parte dell’attivo o aumentano artatamente il passivo in modo da far apparire la proposta maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare, con la conseguenza che tale attitudine deve ricorrere anche per gli <<gli atti di frode>> non espressamente presi in considerazione dalla norma; sia, infine, per ragioni di ordine sistematico poiché dopo la riforma il tribunale non deve esprimere un giudizio di convenienza sulla proposta – che è riservato solo ai creditori, salvo che nel caso di opposizione all’omologazione previsto dalla LF art. 180, comma 4 – ma deve garantire, oltre alla regolarità del procedimento, la messa a disposizione dei creditori di tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione. … Il silenzio del debitore e l’accertamento del commissario devono, infatti, per configurare il primo un atto di frode, riguardare non qualsiasi operazione, ma le operazioni suscettibili di assumere diverso rilievo, ai fini del soddisfacimento dei creditori, in caso di fallimento e in caso di concordato preventivo”.*

Pertanto, il commissario, dopo aver apportato all’elenco dei creditori le necessarie rettifiche sulla base delle scritture contabili, invia ai creditori, tramite pec o raccomandata:

- il piano;
- l’avviso del termine iniziale e finale del voto dei creditori;
- il decreto di apertura;
- il proprio indirizzo pec;

- l'invito a indicare un indirizzo pec oppure un servizio elettronico di recapito certificato qualificato del codice dell'amministrazione digitale, con l'ammonizione di cui all'art. 200, comma 1, lett. c), ossia che in caso di mancata comunicazione dello stesso o di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, le notifiche verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Ultimo aspetto, riguarda le operazioni e la relazione del commissario disciplinata dall'art. 105 del DLgs. 14/2019.

In particolare, in capo al commissario giudiziale, è posto l'obbligo di redigere l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata, da depositarsi almeno 45 giorni prima della data iniziale di voto e da trasmettersi al pubblico ministero ma, a differenza della previgente previsione di cui all'art. 172 comma 1 L.F., dovrà precisare che l'impresa si trovi in stato di crisi oppure di insolvenza.

In particolare, il contenuto minimo della relazione dovrà indicare le cause del dissesto (precisando lo stato di crisi o di insolvenza), la condotta del debitore, le proposte di concordato, le garanzie offerte ai creditori e, non ultimo, le utilità che, nel caso di apertura della liquidazione giudiziale, posso provenire dall'esperimento di eventuali azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie.

Nel caso di proposte concorrenti, il commissario è chiamato a redigere una relazione integrativa che compara tutte le proposte depositate, ivi inclusa quella del debitore. Queste possono essere modificate fino a 20 giorni antecedenti la data iniziale stabilita per l'espressione di voto da parte dei creditori. Analoga relazione integrativa è richiesta nel caso in cui emergano informazioni rilevanti che è necessario portare a conoscenza dei creditori ai fini dell'espressione del voto (art. 105 comma 5). La relazione integrativa è comunicata ai creditori almeno 15 giorni prima della data iniziale fissata per il voto e trasmessa anche al pubblico ministero.

1.14 Gli effetti della presentazione della domanda di concordato

(commento all'art. 94 del DLgs. 14/2019)

A cura di Marco Pericciuoli

L'art. 94 del DLgs. 14/2019 rappresenta l'evoluzione normativa del precedente art. 167 L.F., recependone quasi integralmente il corpus – seppur con alcune modifiche – ed integrandolo con alcuni commi aggiuntivi.
Coerentemente alla rubricazione del vecchio art. 167 L.F. (Amministrazione dei beni durante la procedura), il primo comma dell'art. 94 regola l'amministrazione dell'impresa e dei beni nel periodo che intercorre tra la data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all'omologazione dello stesso, precisando che il mantenimento della gestione dell'impresa resta in capo al debitore, senza spossessamento ma con la vigilanza del commissario giudiziale (cd. "s*possessamento attenuato*" – Relazione Illustrativa al DLgs. 14/2019), mentre i commi seguenti ne sono diretta conseguenza, con specificazioni e deroghe.
Così come la gestione ordinaria resta in capo al debitore, gli atti di straordinaria amministrazione – sebbene con la possibile eccezione dell'ammontare minimo di cui all'art. 94 comma 4 – non sono vietati a priori, bensì sottostanno a regole aggiuntive: tali atti dispositivi devono essere autorizzati dal giudice delegato a pena di inefficacia rispetto ai creditori anteriori, sotto il vincolo della loro funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori e, per alcuni di essi (operazioni di affitto e alienazione dell'azienda - o suoi rami - e di specifici beni), con la necessità che siano effettuati tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità.
La deroga che permette di evitare le procedure competitive può essere autorizzata dal Tribunale quando il ricorso a queste può compromettere irreparabilmente l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento (si pensi al canonico caso in cui il ritardo dovuto alla pubblicità della vendita all'asta comporta un oggettivo decremento del valore realizzabile dalla vendita stessa, a causa del deperimento del bene o di condizioni di mantenimento particolarmente onerose), ossia nei casi di urgenza motivata.
Da un punto di vista pratico-metodologico, le modalità di vendita con

procedura competitiva sono quelle già presenti nelle procedure concorsuali (previgenti artt. 105-108-ter L.F. oggi recepiti agli artt. 214-218, sebbene con talune modifiche)), mentre le deroghe sono già attuate nella prassi in applicazione dei principi generali. Le varie casistiche della pubblicità, effettuata prima della procedura competitiva nei casi normali e dopo la vendita nei casi in deroga, servono a garantire la trasparenza della procedura.

La nuova formulazione scioglie ogni dubbio sulla gerarchia delle finalità dello strumento, coerentemente al nuovo art. 84 del DLgs. 14/2019 (*Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano)*: il concordato preventivo è sì uno strumento di risanamento con lo scopo di uscire dallo stato di crisi o di insolvenza, preferibilmente attraverso il mantenimento della continuità aziendale, ma "*l'interesse dei creditori è l'obiettivo primario che la procedura deve realizzare*" (Relazione Illustrativa al DLgs. 14/2019). È solamente ponendo questa finalità al centro dell'analisi che possiamo apprezzare e comprendere la previsione innovativa della novella, ossia la possibilità di compiere atti di straordinaria amministrazione prima dell'omologa del concordato preventivo, la quale, canonicamente, rappresenta l'inizio della concretizzazione fattuale delle soluzioni alla crisi previste dal piano concordatario; grazie all'innovazione normativa, un atto straordinario finalizzato al miglior soddisfacimento dei creditori, che, ricordiamo, è proposto dal debitore, compiuto prima dell'omologa diventa perciò un'anticipazione sulla tabella di marcia della soluzione concordataria.

In quest'ottica si assiste ad un accentramento del ruolo degli Organi della Procedura (Tribunale, Giudice Delegato, Commissario), che, di pari passo con l'anticipazione temporale dell'atto straordinario, sono costretti ad anticipare le relative valutazioni di convenienza rispetto alla valutazione del piano concordatario: volendo fare un ulteriore passo verso una lettura organica, è possibile affermare che, come in altre disposizioni del DLgs. 14/2019, assume rilevanza centrale il tempestivo e completo flusso informativo tra tutti i soggetti coinvolti negli *iter* procedurali, necessario ad una miglior raggiungimento della finalità risanatoria.

Un passaggio è opportuno anche sulla rubrica dell'art. 94 del DLgs. 14/2019 in commento.

Come si è anticipato, infatti, il vecchio art. 167 L.F. è rubricato "Amministrazione dei beni durante la procedura" mentre l'art. 94 è rubricato "Effetti della presentazione della domanda di concordato" che, potrebbe generare una potenziale confusione con l'art. 46 del DLgs. 14/2019 rubricato, similmente, come "*Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo*" e che, diversamente, trova origine normativa in due articoli della vecchia legge fallimentare e, in particolare, nell'art. 161 (domanda di concordato) e 168 (effetti della presentazione del ricorso).
Un chiarimento a questa potenziale confusione, nonché uno stimolo all'apprendimento organico della nuova normativa, ci viene offerto dal collocamento di questi due articoli, tra loro inscindibili, all'interno del Dlgs. 14/2019. In particolare, l'art. 94 è collocato tra le norme espressamente dedicate al funzionamento del concordato preventivo (Titolo IV; Capo III; Sezione III), mentre l'art. 46 è collocato tra le norme riferibili al procedimento unitario di accesso alle procedure concorsuali (Titolo III; Capo IV; Sezione II).
Entrambe le disposizioni, le quali hanno ad oggetto gli atti di straordinaria amministrazione, rivelano un campo di applicazione temporale-sistematico che trova uguale origine nel momento del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo. Inoltre, diverso è il termine, posizionato in due momenti procedurali differenti visto che l'art. 94 è applicabile fino alla data di omologa, mentre l'art. 46 è applicabile fino alla data di apertura della procedura. Si tratta di un arco temporale estremamente più ridotto, durante il quale il Tribunale è chiamato a decidere sull'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 47, che può quindi anche essere dichiarata inammissibile rendendo, di fatto, inesistente il periodo post-apertura della procedura e quindi il periodo di applicazione esclusivo dell'art. 94.
Difatti, l'art. 94, che copre automaticamente anche il periodo temporale coperto dall'art. 46, espressamente ne fa salve le disposizioni (*melius*, art. 94 c.2: "*Fermo il disposto dell'art. 46…*", ergo ne riconosce un rango superiore); d'altro canto, l'art. 46 offre il raccordo normativo

temporale al proprio terzo comma, dove si assiste al passaggio di competenze autorizzative dal Tribunale al Giudice Delegato, nominato nel momento in cui la procedura viene aperta. Si ricorda invece che la nomina del Commissario Giudiziale, il cui ruolo di sorveglianza è richiesto nelle occasioni normate dai due articoli in questione, può avvenire precedentemente al decreto di apertura ai sensi dell'art. 44 del DLgs. 14/2019.
Pertanto, è solamente attraverso la centralizzazione del già espresso principio della finalità del massimo soddisfacimento dei creditori che è possibile una lettura sinergica dei due articoli che permetta, ai fini della regolazione della gestione straordinaria dell'impresa, il superamento dello iato tra il nuovo procedimento unitario (fase processuale di accesso alla procedura) e la procedura – ante omologa – di concordato preventivo (svolgimento effettivo della procedura stessa).

1.15 I contratti pendenti nel concordato preventivo

(commento agli artt. 94-bis, 95, 96 e 97 del DLgs. 14/2019)
A cura di Francesco Diana

Nel perimetro del concordato e, in particolare, di quello in continuità da sempre assume una notevole rilevanza il tema dei contratti pendenti la cui prosecuzione, sospensione ovvero scioglimento può incidere in maniera rilevante sia sulla salvaguardia della continuità aziendale sia sulla fattibilità della proposta di risanamento.
Diversamente da quanto accade nell'ambito della liquidazione giudiziale ove, dal momento dell'apertura della procedura, il contratto non compiutamente eseguito rimane sospeso fino a quando il curatore non dichiara di volervi subentrare (art. 172 comma 1 del DLgs. 14/2019), nell'ambito del concordato il contratto prosegue e continua a produrre i suoi effetti, nonostante il deposito della domanda di accesso.
In altri termini, poiché l'interesse primario da tutelare è, innanzitutto, la salvaguardia della continuità aziendale e poiché questa si basa, in linea di principio, sulla prosecuzione dei contratti in essere, non è necessario alcun intervento del debitore, se non nel caso in cui questi abbia intenzione di incidere temporaneamente (attraverso la sospensione) o definitivamente (attraverso lo scioglimento) sul singolo contratto – recedendo – e sempreché tale decisione si dimostri coerente e funzionale

con gli obiettivi posti nel piano di concordato e, quindi, con la prospettata soluzione di risanamento ivi contenuta.
È rimesso, dunque, al debitore il potere di "*decidere*" in merito alle sorti dei singoli contratti pendenti, benché sia sempre e comunque necessaria l'autorizzazione del tribunale, se la richiesta è avanzata prima del deposito del decreto di apertura del concordato ovvero del giudice delegato, se successiva (art. 97 comma 5).
Unica preclusione riguarda i contratti di cui agli artt. 173 comma 3 (contratto preliminare di vendita), art. 176 (finanziamenti destinati ad uno specifico affare), art. 185 comma 1 (contratto di locazione di immobili) del DLgs. 14/2019, oltre che ai rapporti di lavoro subordinato in ragione della tutela e dell'attenzione sempre riservata al tessuto sociale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali oltre che, tra l'altro, per evitare possibili elusioni della disciplina di cui all'art. 2112 c.c.
In ogni caso, l'autorizzazione discende dal realizzarsi di talune condizioni visto che vi è sempre la necessità di evitare, da un lato, comportamenti opportunistici da parte del debitore e, dall'altro, un eccessivo e non contemperato pregiudizio in capo alla controparte.
In tal senso, la condizione principale è che il contratto oggetto di interesse, *alla data del deposito della domanda di concordato, sia ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti* (art. 97 comma 1 del DLgs. 14/2019) . Ove, infatti, una delle parti avesse già compiutamente eseguito la propria prestazione a nulla varrebbe richiamare la disciplina dei contratti pendenti poiché, evidentemente, la parte adempiente avrebbe già diritto al soddisfo del corrispondente credito, maturato in ragione della prestazione interamente eseguita, e trattato secondo le disposizioni di cui agli artt. 153-162 del DLgs. 14/2019 (art. 98 del DLgs. 14/2019).
Inoltre, per espressa previsione normativa, a nulla varrebbero *eventuali patti contrari* tra le parti; a questi, infatti, è sottratta ogni autonomia circa la possibilità di concedere alla controparte (il creditore) la possibilità di recedere a seguito dell'accesso alla procedura di concordato preventivo.

La seconda condizione è che il debitore dimostri che la sospensione ovvero lo scioglimento dal singolo contratto sia *coerente con le previsioni del piano e funzionale alla sua esecuzione* (art. 97 comma 1).
In altri termini, sarà necessario rappresentare come la sospensione o lo scioglimento, da un lato, escluda un mero fine opportunistico del debitore e, dall'altro, si configuri come atto prodromico ad evitare un pregiudizio piuttosto che a favorire una migliore realizzazione della proposta concordataria e, non ultimo, alla salvaguardia della continuità aziendale piuttosto che degli interessi creditori.
La fattibilità del piano è interessata anche in ragione della necessità che il debitore stimi (e proponga) una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte, equivalente al risarcimento del danno per inadempimento (art. 97 comma 9), e del quale si dovrà tener conto per la determinazione del fabbisogno concordatario (art. 97 comma 3). Di tale indennizzo, a cui è attribuito il rango di credito chirografario anteriore al concordato (art. 97 comma 11), dovrà tenersi conto anche ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze di cui all'art. 109 del DLgs. 14/2019. Eventualmente, dovrebbe e potrebbe valutarsi anche l'inserimento in una specifica classe.
La procedura concordataria non incide, tuttavia, sulla determinazione finale dello stesso indennizzo ove, in caso di dissidio tra le parti, la competenza è del giudice ordinario salvo la possibilità, ove previsto, che le stesse si servino della clausola compromissoria che sopravvive all'eventuale scioglimento del contratto stesso (art. 97 comma 8). Pertanto, nell'ambito della procedura concordataria, il giudice delegato interviene solo ai fini del voto e delle maggioranze sopra richiamate.
Ne consegue, in sintesi, che l'istanza del debitore di sospensione ovvero di scioglimento non potrà essere generica, ma dovrà contenere una elencazione puntuale dei singoli contratti ove, per ciascuno, si possa chiaramente identificare lo stato delle prestazioni (in)eseguite da entrambe le parti, l'oggetto e le clausole contrattuali sottoscritte, la stima dell'indennizzo proposto dal debitore e l'impatto sul fabbisogno concordatario, gli effetti generati sulla continuità aziendale e, in generale, sulla fattibilità del piano, onde verificarne la coerenza e la funzionalità.

Il piano assume dunque un ruolo centrale ai fini dell'autorizzazione alla sospensione piuttosto che dello scioglimento del vincolo contrattuale, sebbene con un'eccezione.
Mentre la caducazione dell'efficacia contrattuale mediante lo scioglimento potrà essere richiesta, infatti, solo con il contestuale deposito del piano e della proposta (art. 97 comma 2), la sospensione potrà essere richiesta anche prima. Ciò risponde a due esigenze preminenti di cui la prima è legata alla necessità – alla stregua di una misura protettiva temporanea – di sospendere gli effetti di un contratto potenzialmente dannoso per la continuità aziendale piuttosto che per il ceto creditorio; la seconda esigenza è quella di evitare un pregiudizio per il debitore che intenda accedere ad un concordato con riserva ex art. 44 del DLgs. 14/2019.
In tal caso, infatti, l'ancoraggio della richiesta sospensiva alla presentazione del piano si sarebbe riverberata negativamente sul debitore precludendogli, ingiustamente, la possibilità di adire alla disciplina dei contratti pendenti potenzialmente in danno della salvaguardia della continuità e del buon esito del processo di risanamento.
In tal guisa, il debitore potrà fare richiesta di sospensione che, in assenza di piano, non potrà essere autorizzata per un periodo superiore a 30 – 60 giorni, prorogabili di ulteriori 60 giorni, concesso ai sensi dell'art. 44 comma 1 lett. a) del DLgs. 14/2019; viceversa, se depositato il piano, la sospensione potrà essere concessa anche per un periodo maggiore, non prorogabile e comunque non eccedente i 30 giorni dalla data del decreto di apertura del concordato (art. 97 comma 7).
La sospensione quanto lo scioglimento, debitamente autorizzato, non ha efficacia retroattiva dato che i relativi effetti si producono a far data dalla notifica alla controparte, da parte del debitore, del relativo provvedimento (art. 97 comma 6).
Sulla scorta di quanto sin qui detto, benché non esplicitamente richiamato, deve ritenersi che il ricorso del debitore alla disciplina di cui all'art. 97 comporti la necessità di integrare il contenuto del piano ex art. 87 del DLgs. 14/2019 con le informazioni e le stime necessarie e

inerenti ai contratti di cui si chiede il differimento piuttosto che la caducazione degli effetti. Ne consegue, quale corollario, che delle sorti dei contratti pendenti, dei relativi effetti e dell'indennizzo stimato se ne tenga conto anche nell'attestazione che il professionista indipendente ex art. 2 comma 1 lett. o) del DLgs. 14/2019 è chiamato a rendere ai sensi dell'art. 87 comma 3.

Particolare attenzione, tra l'altro, dovrà riservarsi ai contratti di locazione finanziaria. Sul punto, si rammenta che il professionista è già chiamato a verificare la coerenza dei contratti di leasing in corso con le previsioni del piano, i termini contrattuali, l'efficacia giuridica del rapporto piuttosto che la capacità ad adempiere della controparte (cfr. CNDCEC, Principi di attestazione dei piani di risanamento § 6.5.5) del 16.12.2020). Nel caso di scioglimento deve ritenersi che la verifica si estenda agli effetti derivanti dall'eventuale restituzione del bene e dal ricavato della sua successiva vendita. Rispetto a quest'ultima, si dovrà tener conto della possibilità che si generi un credito per il debitore (per la procedura) ove il ricavato sia superiore *all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino allo scioglimento, dei canoni a scadere* (per la quota capitale), *del prezzo per l'esercizio dell'opzione finale e degli oneri di recupero, stima e conservazione* del bene stesso; di contro, si dovrà tener conto anche della possibilità che il ricavato sia inferiore è, dunque, della possibilità che il concedente vanti un credito considerato anteriore al concordato (art. 97 comma 12).

Sempre con riferimento all'attestazione, dovrebbe ritenersi che, ove successivamente alla presentazione del piano intervengano modifiche sostanziali, nel commento di specie, quali conseguenza dello scioglimento dei contratti piuttosto che della necessità di richiederne ulteriori, possa trovare applicazione, per analogia, la previsione di cui all'art. 58 del DLgs. 14/2019 circa il rinnovo dell'attestazione stessa.

Analogamente, non vi è alcun richiamo diretto, nel caso di specie, al commissario giudiziale sebbene, in ragione della funzione propria di vigilanza sull'operato del debitore (art. 94 comma 1) e della relazione ex art. 105 comma 1, a questi può essere chiesto l'espressione di un parere.

In effetti, non parrebbe escludersi una conclusione diametralmente opposta ove si aderisse ad una interpretazione letterale della norma.

Ciò, in particolar modo, se si tiene conto della previsione contenuta all'art. 95 comma 3 del DLgs. 14/2019 e relativa alla partecipazione a gare di affidamento di contratti pubblici (*v. infra*) ove la norma è chiara nel richiedere *il parere del commissario giudiziale ove nominato*. Ciò potrebbe indurre a ritenere, in senso negativo, che il mancato esplicito richiamo del parere del commissario nell'ambito dei contratti pendenti ex art. 97, di fatto, vada interpretato come la precisa volontà del legislatore nel non farvi alcun ricorso e non nel senso di un difetto di coordinamento o di un implicito richiamo.
Più complessa appare la possibilità che, ai fini dell'autorizzazione, il tribunale ovvero il giudice delegato, si possa avvalere di un ausiliario nominato ai sensi dell'art. 68 c.p.c. che si esprima sul rispetto delle condizioni e sulla coerenza e funzionalità, rispetto al piano, della richiesta. Si tratterebbe di un terzo soggetto chiamato a rendere un "parere tecnico" in presenza già di un commissario "super partes" e con possibili risvolti critici circa, tra l'altro, la necessità di comprendere se e in che misura il compenso di questi gravi sul fabbisogno concordatario, fatta salva l'eventuale prededucibilità del credito maturato. Ad ogni modo non sembra potersi escludere in radice tale possibilità.
In tutto ciò, la controparte non è inerme potendo opporsi alla richiesta del debitore attraverso il deposito, entro 7 giorni dalla notifica della stessa, di una memoria scritta che ne riporti le ragioni su cui si fonda l'opposizione (art. 97 comma 4).
Nell'ambito dei contratti pendenti vi rientrano anche quelli nei confronti della pubblica amministrazione e per i quali, visto il loro carattere di "specialità", il legislatore ha inteso dettare una specifica disciplina contenuta all'art. 95 del DLgs. 14/2019. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 97 e facendo richiamo a quanto sin qui già rappresentato, si pone l'attenzione su due aspetti preminenti: la prosecuzione dei contratti in corso di esecuzione e la possibilità di partecipare a gare di affidamento di contratti pubblici (anche attraverso raggruppamenti temporanei di imprese).

In entrambi i casi, preminente è il ruolo del professionista indipendente chiamato *ad attestare la conformità del piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto* ovvero, in caso di concordato liquidatorio, che *la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio* (art. 95 commi 2 e 4). Come già sopra richiamato, nel caso di partecipazione a gare di affidamento di contratti pubblici, rilevante ed esplicitamente richiesto è il parere del commissario giudiziale ove nominato.
Sempre allo scopo di salvaguardare la continuità aziendale, riconoscendo la centralità del ruolo che i contratti possono avere in tal senso, per effetto delle modifiche di cui al DLgs. 83/2022 (c.d. secondo correttivo), è stata introdotta all'art. 94-bis del DLgs. 14/2019 una disciplina *ad hoc* per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale.
Si tratta, in altri termini, di una preclusione *ex lege* imposta ai creditori e che risponde alle finalità enunciate nei considerando 40 e 41 e attuati dall'art. 7 § 4 e 5 della Direttiva UE 2019/1023 (c.d. Direttiva Insolvency).
In particolare, i principi dettati rispondono, in primo luogo, all'esigenza di una disciplina che eviti gli effetti pregiudizievoli che possono derivare dall'attivazione di clausole *ipso facto* da parte del creditore che, in ragione del solo accesso da parte del debitore ad uno strumento di regolazione della crisi, può chiedere la risoluzione contrattuale, nonostante non si sia ancora verificato alcun inadempimento. In secondo luogo, si risponde all'esigenza di garantire la prosecuzione dei contratti c.d. essenziali, nonostante gli inadempimenti pregressi del debitore, allo scopo di consentire all'impresa di continuare ad operare in pendenza di procedura.
Ne consegue che, mentre con la disciplina dei contratti pendenti ex art. 97 si attribuisce al debitore la facoltà di richiedere la sospensione ovvero lo scioglimento del contratto ove questo non sia funzionale e coerente con il piano, diversamente con l'art. 94-bis si attribuisce una protezione preventiva contro eventuali azioni poste in essere dai creditori in pendenza di un concordato in continuità, tutelando in tal modo e giustappunto la continuità stessa.
In ragione di ciò, ai sensi dell'art. 94-bis comma 1, il deposito della domanda di concordato in continuità, l'emissione del decreto di apertura

ex art. 47 del DLgs. 14/2019 e la concessione di misure protettive e cautelari preclude al creditore la possibilità che questi, unilateralmente, *rifiuti l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o ne provochi la risoluzione, né anticipi la scadenza o li modifichi in danno dell'imprenditore*.
Analoga previsione riguarda i contratti essenziali in corso di esecuzione con la particolarità che, per questi, la preclusione opera anche nei confronti di quei creditori che abbiano già subito l'inadempimento derivante dal mancato pagamento, da parte del debitore, di crediti anteriori alla presentazione della domanda stessa (art. 94-bis comma 2).
Si tratta a ben evidenza di una disposizione che ricalca quanto previsto nella composizione negoziata della crisi, in particolare nell'ambito delle misure protettive (art. 18 comma 5), e che impone alcune considerazioni.
Innanzitutto, occorre considerare e ribadire la diversa prospettiva che pervade, nel caso di specie, la disposizione in commento di diretta ispirazione europea e derivazione della Direttiva Insolvency.
In una prospettiva non punitiva ma orientata al salvataggio di quelle imprese "risanabili", come già anticipato, la tutela e la salvaguardia della continuità aziendale diviene l'interesse primario perseguito, ancor prima dell'interesse dei creditori. Ciò in quanto, solo attraverso tale salvaguardia, si ritiene possa evitarsi o limitarsi *la perdita di posti di lavoro e la perdita di conoscenze e competenze* e, nel contempo, *massimizzare il valore complessivo per i creditori* (considerando 2 della Direttiva Insolvency) la cui pretesa potrebbe soddisfarsi attraverso i maggiori frutti di un complesso economico funzionante anziché attraverso la presumibile liquidazione atomistica degli asset in una procedura di liquidazione giudiziale. Pertanto, posto il pregevole fine, ne consegue che la tutela del debitore rispetto ai contratti in essere, ancor più se essenziali (o forse meglio strategici), assume un'importanza fondamentale.

Occorre poi considerare la natura "strategica o essenziale" del contratto meritevole di protezione. Sicuramente, se di adempimenti pregressi si parla, il richiamo di prim'ordine è a contratti a prestazioni periodiche o continuative.
Si tratta poi di definirne il contenuto, per cui *sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa*, la cui *interruzione comporterebbe la paralisi dell'attività imprenditoriale* (art. 7 § 4 della Direttiva Insolvency) o comunque un pregiudizio (da non intendersi necessariamente grave) tale da ridurre il valore complessivo dell'azienda in funzionamento, sebbene in risanamento, ovvero tale da porre un ostacolo al processo di ristrutturazione stesso avviato con l'adesione alla procedura.
Pertanto, non deve fuorviare l'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 94-bis con il richiamo ai contratti relativi alle forniture (p.e. energia elettrica, gas, acqua, telecomunicazioni e servizi di pagamento tramite carta), che non ambisce a porre alcuna tassatività né tantomeno ad essere esaustivo. La strategicità, infatti, non dovrà essere valutata sulla basa della natura del bene o del servizio oggetto del contratto piuttosto della sua funzionalità a salvaguardare la continuità, ben potendovi rientrare, ad esempio, i contratti di locazione, i contratti di licenza e gli accordi di franchising.
Altra considerazione riguarda i creditori interessati e la tutela loro offerta affinché, in ogni caso, si eviti che questi subiscano un pregiudizio ingiusto o sproporzionato. Il secondo comma offre un'indicazione chiara e derimente rispetto ai creditori interessati. La preclusione, infatti, non opera nei confronti di tutti i creditori ma solo nei confronti di quelli interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell'art. 54 comma 2 del DLgs. 14/2019.
In altri termini, la preclusione opera nei confronti di quei creditori ai quali è stato già inibito di iniziare ovvero proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa. Ciò, nell'attesa di primi orientamenti giurisprudenziali, in un parallelo con le pronunce di merito registrate sul tema delle misure protettive e cautelari nella composizione negoziata, potrebbe porre qualche difficoltà ove la richiesta del debitore sia generica o si propenda per un'efficacia erga omnes.

Ma l'applicazione di tali misure, inevitabilmente, pone la necessità di richiamare, per implicito rimando, l'art. 55 del DLgs. 14/2019 relativo al procedimento di concessione di tali misure.
È in questo richiamo, infatti, che si porrebbe la tutela riconosciuta al creditore avverso la preclusione imposta dal secondo comma dell'art. 94-bis, potendo questi far valere le proprie ragioni nell'audizione – *sentite le parti* – dinnanzi al giudice ai sensi dell'art. 55 comma 2 del DLgs. 14/2019. Ne consegue che la tutela riposa nella garanzia del contraddittorio che, al contempo, dovrebbe escludere ipotesi, sopra richiamate, di istanze generiche.
Ne consegue, parimenti, che sarà questa la sede nella quale il debitore potrà e dovrà dimostrare, per ciascun singolo contratto interessato, puntualmente descritto e circostanziato, il carattere essenziale o strategico della prestazione in ragione della sua funzionalità a consentire la prosecuzione della gestione aziendale e il pregiudizio, che la sua risoluzione, arrecherebbe.

1.16 La finanza nel concordato preventivo

(commento agli artt. 98, 99, 101 e 102 del DLgs. 14/2019)
A cura di Laura Clemente

Gli artt. 98, 99, 101 e 102 del DLgs. 14/2019 disciplinano il tema della finanza funzionale al successo dei processi di ristrutturazione e del correlato trattamento del credito conseguente generato.
Particolare attenzione deve essere riservata ai cc.dd. finanziamenti ponte ossia concessi nella fase che precede l'accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi, disciplinati dall'art. 99 comma 1 del DLgs. 14/2019 e che, sebbene ispirati dalla previgente disciplina fallimentare, sembrerebbe caratterizzato da una restrizione, attraverso la previsione di requisiti più stringenti, della portata del trattamento di favore alla stessa riservato.
Secondo l'art. 99, il debitore può, fare richiesta di contrarre finanziamenti nella fase tra la domanda di accesso alla procedura di concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti e l'omologa; ammette

quindi la prededucibilità dei relativi crediti solo nel caso in cui siano funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa (Relazione Illustrativa al DLgs. 14/2019).
Il finanziamento, che gode della prededuzione, può essere erogato in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie o il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda. Considerata l'esigenza di agevolare l'imprenditore nell'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza con la protezione degli interessi del ceto creditorio, l'istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione deve dare conto dell'impossibilità per il debitore di reperire altre fonti di credito (Relazione Illustrativa al DLgs. 14/2019), specificare la destinazione del finanziamento nonché la specifica che in caso di assenza all'accesso al credito ciò comporterebbe un grave pregiudizio al prosieguo dell'attività.
Alla disciplina dei finanziamenti effettuati in funzione dell'accesso o nel corso di una procedura di concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti fa seguito quella dei finanziamenti effettuati in qualsiasi forma in esecuzione della proposta di concordato omologata o degli accordi di ristrutturazione conformemente alle previsioni del piano, di cui si conferma la prededucibilità (Relazione Illustrativa al DLgs. 14/2019). La prededuzione, in questo caso è esclusa, ovvero quando in caso di successiva ammissione del debitore alla liquidazione giudiziale, il piano di concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione dei debiti risulta, sulla base di una valutazione ex ante, basato su dati falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti o il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano tali circostanze (Relazione Illustrativa al DLgs. 14/2019).
In parziale deroga al disposto dell'art. 2467 del codice civile che impone la restituzione del rimborso dei finanziamenti concessi dai soci in un momento in cui, anche *in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento*. L'art. 102, in continuità con la previsione contenuta nel previgente art. 182 quater

L.F., al fine di favorire l'apporto di nuova finanza finalizzato alla ristrutturazione, riconosce il diritto al rimborso nella misura dell'80%o con il beneficio della prededuzione ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma nel rispetto delle condizioni previste negli artt. 99 e 101 (Relazione Illustrativa al DLgs. 14/2019). È evidente che il residuo 20% sarà invece soggetto alla disciplina ordinaria e quindi postergato al soddisfacimento degli altri creditori. Il beneficio opera per l'intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, allo scopo di incentivare l'ingresso nella compagine sociale di investitori interessati a sostenere il processo di risanamento (Relazione Illustrativa al DLgs. 14/2019).

1.17 Le autorizzazioni al pagamento di crediti pregressi

(commento all'art. 100 del DLgs. 14/2019)

A cura di Marco Coletta

Uno dei principali nodi gordiani sottesi alla fattispecie del nuovo concordato preventivo con continuità, prevista e disciplinata dal DLgs. 12 gennaio 2019, n.14, in vigore dallo scorso 15.07.2022, , concerne il pagamento delle prestazioni funzionali a garantire il *going concern* dell'impresa in crisi.

Come è noto, la problematica del finanziamento e della continuità aziendale non costituisce un'assoluta e recente novità nel panorama delle procedure concorsuali (*recte*: concordato), tant'è che il Legislatore, già a far tempo dalla previgente normativa di cui al DL 83/2012, aveva inteso porre rimedio alle distorsioni - favorite da orientamenti eccessivamente restrittivi - che di fatto non agevolavano la permanenza in vita dell'impresa.

Orbene, con l'introduzione del previgente art. 182-*quinquies* comma 5 L. F. veniva disciplinata la possibilità di ottenere dal Tribunale un'autorizzazione al pagamento dei crediti anteriori onde mitigare – *in deroga al principio della par condicio creditorum* - gli effetti negativi cagionati

al debitore da situazioni di oggettiva difficoltà nel reperire beni e o servizi ritenuti essenziali, prodromici, funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa.
Nell'assetto normativo vigente tale disposizione è confluita nell'art. 100 del DLgs. 14/2019 oggetto del commento e che disciplina l'ipotesi dell'autorizzazione al pagamento dei crediti pregressi (alla domanda di concordato) da parte del debitore dell'impresa in crisi.
Ai sensi dell'art. 100 comma 1, il debitore, con la domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato a pagare i crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi purché un professionista indipendente attesti che le prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività d'impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. Del pari, precisa che l'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.
La norma in commento sembrerebbe attribuire alla procedura di concordato una postura diametralmente opposta al principio cui dovrebbe essere ancorato, ovverosia la *par condicio creditorum.*
Sul punto, risulta utile muovere disamina da un significativo - quanto disinvolto - passaggio argomentativo nell'ambito della Relazione illustrativa al DLgs. 14/2019 che sostiene che "*la disposizione dell'art.100 del DLgs. 14/2019 (…) autorizza un vulnus al principio della par condicio creditorum, giustificato dalla opportunità di consentire al debitore di indurre i fornitori strategici di beni e servizi indispensabili per la gestione dell'impresa, che potrebbero legittimamente rifiutarsi di aderire alla richiesta di ulteriori forniture, con la prospettiva di ottenere anche l'immediato e integrale pagamento di quelle pregresse*".
Ebbene, attenta dottrina, nel segnalare l'ennesimo, e di non poco momento, *vulnus* rimprovera al Legislatore di non aver colto l'occasione di disancorare le procedure concorsuali sulle imprese in crisi da quei principi e quindi di fondarle su principi loro propri, più coerenti con la nuova

finalità del concordato preventivo, se possibile diversi dal "miglior soddisfacimento dei creditori" (Cfr. Dimundo A. "*Effetti del concordato preventivo per il debitore nel CCII, Il Fallimento, 10/2020).*
Ad ogni buon conto, i sostanzialisti ritengono, del resto, che il Legislatore abbia acquisito piena consapevolezza del fatto che, senza la conservazione dei rapporti commerciali con i fornitori di prestazioni essenziali, la prosecuzione dell'attività d'impresa non sarebbe possibile e, per l'effetto, abbia scelto di assicurare il pagamento dei loro crediti anteriori onde evitare che i creditori (strategici) decidano *ex abrupto* di interrompere ogni rapporto con il debitore (Cfr. Fabiani M. "*Fallimento e concordato preventivo"* in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca-Galgano*, Libro V, Lavoro art. 2221, II, Bologna, 2014. Si veda anche cfr. Censoni P.F. "*Degli effetti dell'ammissione al concordato preventivo"*, in *Il nuovo diritto fallimentare*, commentario diretto da A. Jorio, coordinato da M. Fabiani, II, artt. 104-266 l.fall., Bologna, 2007).
Alla luce di queste osservazioni la *ratio* della norma di cui all'art. 100 del DLgs. 14/2019 appare, in definitiva, di obiettiva evidenza. Essa è protesa alla conservazione, se non all'incremento, del patrimonio del debitore vincolato al soddisfacimento dei creditori concorsuali fino alla sentenza di omologazione del concordato; ciò, soprattutto, al fine di assicurare ai creditori concorrenti il miglior soddisfacimento delle loro ragioni. Fin qui la *ratio legis.*
È appena il caso di delineare il campo di applicazione su cui riposa la norma in commento. Orbene, appare d'intuitiva evidenza che tale richiesta autorizzativa di pagamento relativa ai crediti pregressi, può essere avanzata solo dal debitore in una procedura di concordato preventivo con continuità aziendale. Ciò perché solo in tale fattispecie concordataria - caratterizzata dalla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa ad opera dello stesso debitore – sorge la necessità di pagare ai fornitori determinate prestazioni ritenute essenziali per la continuazione dell'attività medesima. Dello stesso avviso è quella dottrina che ritiene opportuno limitare il ricorso a tale rimedio solo alle procedure di concordato in continuità, beninteso che solo laddove è prevista la continuazione

dell'attività imprenditoriale si ravvisa pienamente l'esigenza di salvaguardare l'efficienza del complesso produttivo (Cfr. Irace A. "*Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti"*, in *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, a cura di Nigro - Sandulli - Santoro, Torino, 2014). Ancor più segnatamente, sempre avendo riguardo ai requisiti previsti dalla norma ai fini dell'autorizzazione da parte del Tribunale, risulta necessario che il debitore – che presenta il piano di concordato a corredo della relativa domanda ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e 87 del DLgs. 14/2019 – fornisca le indicazioni di cui all'art. 87, comma 1, lett. f) e g) e comma 3, utili ai fini della corretta determinazione del Tribunale.
Fin qui i requisiti previste ai fini dell'autorizzazione ex art. 100 comma 1 del DLgs. 14/2019.
Risulta ora doveroso, per ragioni di completezza espositiva, indagare l'oggetto di una siffatta richiesta, ovverosia il pagamento di "*crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi*".
Si è efficacemente osservato che tale formula includa, anzitutto, crediti sorti da atti negoziali; beninteso che, tali atti (*recte*: contratti) siano stati perfezionati in data anteriore al deposito della domanda di concordato e per effetto dei quali solo il contraente *in bonis* sia a quella data creditore di prestazioni già eseguite a favore del debitore concordatario (cfr. Abete L. "*Il pagamento dei debiti anteriori nel concordato preventivo", Fallimento e le altre procedure concorsuali (II),* 2013.
Peraltro, tali rapporti devono avere per oggetto "*prestazioni di beni e servizi se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività d'impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori*" (cfr. Abete L., op. cit.).
È appena il caso di ricordare che le prestazioni in commento - senza le quali la prosecuzione dell'attività d'impresa risulterebbe oltremodo ostacolata quando non del tutto paralizzata - si riferiscono a fornitori difficilmente sostituibili, cd. *"strategici"* la cui essenzialità delle prestazioni rese deve essere necessariamente attestata da un professionista indipendente (cfr. Lo Cascio G., *Il concordato preventivo*, Giuffrè, 2015).

Si è detto, inoltre, che tale attestazione non risulta necessaria allorquando vengono effettuati, ai sensi dell'art.100 del DLgs. 14/2019, comma 1, pagamenti "*fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengono apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori*". Sul punto, accorta dottrina rileva, a ragione, che l'esenzione non reca in alcun modo pregiudizio ai creditori giacché tanto l'apporto di nuove risorse finanziarie senza obbligo di restituzione, quanto l'apporto di risorse per le quali l'obbligo di restituzione risulta postergato alla soddisfazione dei creditori concorrenti, non comparto per loro alcun onere e, in definitiva, alcun pregiudizio (cfr. Irace A. e Abete L., op. cit.).

L'elemento che desta maggiore attenzione nell'analisi della norma di cui all'art. 100 del DLgs. 14/2019, trova cittadinanza nell'ultimo periodo del comma 1 della predetta norma e riguarda la possibilità, per il debitore, di poter chiedere l'autorizzazione al Tribunale a pagare crediti anteriori maturati dai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione. L'entrata in vigore di detta disposizione era stata già anticipata per effetto delle modifiche intervenute a cura del DL 118/2021 al testo del vecchio art. 182 – quinquies comma 5 L.F.

Ai fini divulgativi che ci occupano in questa sede, è appena il caso di richiamare i due orientamenti contrapposti consolidatisi nel formante giurisprudenziale in ordine alla possibilità di ottenere l'autorizzazione al pagamento dei crediti anteriori dei dipendenti addetti all'impresa del debitore.

Il primo filone riteneva che l'autorizzazione al pagamento di crediti anteriori non potesse avere riguardo a soggetti con i quali il debitore avesse in essere rapporti giuridici pendenti. Ciò in quanto il fornitore, facendo leva sull' inadempimento contrattuale ex art. 1460 e 1461 c.c. ovvero sulla risoluzione ex art. 1453 c.c., ben potrebbe ottenere il pagamento immediato ed integrale dei crediti pregressi, tra cui anche quelli derivanti dal rapporto di lavoro dipendente (Trib. Modena 6.08.2015 e 15.12.2012; Trib. Napoli Nord 18.11.2016).

Per converso, l'altro orientamento (Trib. Roma 23.11.2017) osserva che il pagamento dei lavoratori – ritenuti "strategici" - sortirebbe, al contempo, l'effetto di evitare che i lavoratori, attraverso rivendicazioni sindacali minino la prosecuzione dell'attività d'impresa, nonché quello di preservare, in tal modo, il valore del compendio aziendale funzionale ad una migliore soddisfazione del ceto creditorio.
In definitiva, il Legislatore della riforma opera una chiara scelta di campo ammettendo la possibilità di soddisfare il credito pregresso dei dipendenti addetti all'attività di cui è prevista la continuazione. Nondimeno, viene previsto un limite: il Tribunale può autorizzare il pagamento della (sola) mensilità antecedente il deposito della domanda.
Tanto però – si osserva - creerebbe una discrasia di trattamento tra pagamento dei crediti dei fornitori strategici e pagamento dei crediti dei lavoratori "strategici" all'attività d'impresa. Invero, solo i primi beneficerebbero – in caso di autorizzazione - del pagamento dell'intero credito loro spettante.
Senonché, tale diversità di trattamento trova una spiegazione all'interno della Relazione illustrativa nella quale si legge che "*la differenza tra il trattamento previsto per i fornitori, nei cui confronti potrebbe essere in tesi autorizzato il pagamento dell'intero credito anteriore e i lavoratori, per i quali è previsto, in questa fase, un limite di ordine quantitativo, si spiega proprio in ragione dell'elevato grado di privilegio spettante ai crediti retributivi, destinati comunque ad essere soddisfatti*".
In altri termini, la (quasi) certa liquidazione del credito (privilegiato) spettante ai lavoratori dipendenti legittimerebbe una ridotta ammissione di questa categoria di creditori al pagamento dei crediti pregressi (Dimundo A., op. cit.).
Infine, merita particolare cenno la previsione di cui al comma 2 dell'art. 100. Tale disposizione consente sempre (esclusivamente) al debitore che intenda proporre un concordato con continuità aziendale, di poter ottenere l'autorizzazione al pagamento, alle scadenze convenute, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa.
La *mens legis* sottesa alla norma è quella di evitare che il debitore sia costretto a contrarre nuovi (e più onerosi) debiti per provvedere all'estinzione di prestiti pregressi. In ogni caso, quale condizione per

poter ottenere questa autorizzazione è previsto che il debitore debba aver adempiuto, alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, alle proprie obbligazioni o che comunque il tribunale lo autorizzi al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduti a tale data. È inoltre necessaria l'attestazione di un professionista indipendente che attesti che "*il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori*".
In conclusione, con qualche grado di dettaglio giurisprudenziale e dottrinale, si pone la possibilità di porre una breve rappresentazione dei due filoni contrapposti in merito al pagamento dei crediti anteriori e, più in generale, in ordine agli effetti connessi all'applicazione della norma di cui all'art. 100 del DLgs. 14/2019.
Invero, una parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che detta regola inibisce, seppur implicitamente, ogni altro pagamento, sia che riguardi crediti anteriori in concordati diversi da quelli con continuità che di pagamenti di crediti anteriori per prestazioni a favore di soggetti non appartenenti alla categoria dei "fornitori strategici".
Di tenore diametralmente opposto è l'orientamento che sottolinea come la *ratio* dell'art. 100 del DLgs. 14/2019 non pregiudicherebbe la possibilità di autorizzare ogni altro credito anteriore. Tale orientamento, invero, valorizza il principio secondo cui, nei casi di crediti anteriori compresi nel campo di applicazione dell'art. 100 del DLgs. 14/2019, l'autorizzazione di pagamento è dovuta in presenza delle condizioni ivi richieste, mentre quella per il pagamento dei crediti anteriori posti fuori dal perimetro di quel campo, potrebbe essere concessa sulla base di una valutazione di opportunità e convenienza affidata al giudizio del tribunale.

1.18 Gli atti in frode e l'apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura

(commento all'art. 106 del DLgs. 14/2019)

L'art. 106 DLgs. 14/2019 riprende, in buona sostanza, quanto già stabilito dal vecchio art. 173 L.F. e che, come si dirà, al pari della disciplina previgente, trova applicazione sia nella fase prenotativa sia dopo l'ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo.
Ebbene il previgente art. 161 comma 6 L.F. dispone che il Commissario Giudiziale (ove nominato), qualora avesse accertato una delle condotte previste dal vecchio art. 173 L.F., debba riferire immediatamente al Tribunale, anche quando tali condotte sono accertate in seguito all'ammissione al concordato, attesa la ulteriore previsione dell'apertura d'ufficio del procedimento per la revoca.
Il vigente art. 106 comma 1 del DLgs. 14/2019, afferma che il Commissario Giudiziale, se accerta che il debitore abbia occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare crediti, esposto passività insussistenti o commesso atti in frode (previsione già ribadita nell'art. 44 comma 1 lett. b) del DLgs. 14/2019), deve riferire al Tribunale che – dandone comunicazione al Pubblico Ministero ed ai creditori, – provvede, *in primis*, ai sensi dell'art. 44 comma 2 del DLgs. 14/2019.
Per cui, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini entro il quale il debitore – riservatosi ai sensi del comma 1, al pari dell'art. 161 comma 6 L.F. - avrebbe dovuto depositare la documentazione di cui alla lett. a), ossia la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione sulla veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39 commi 1 e 2 del DLgs. 14/2019 o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti con i soli documenti di cui all'art. 39 comma 1 o la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione ex art. 64 bis con i documenti di cui all'art. 39 commi 1 e 2.
Ai sensi del successivo secondo comma dell'art. 106, lo stesso dovere di informativa del Commissario Giudiziale vale anche nel caso in cui:

- il debitore non abbia effettuato, nel termine perentorio di cui all'art. 47 comma 2 lett. d) (in ogni caso non superiore a quindici giorni, fissato con il decreto di apertura del concordato preventivo), il versamento delle somme pari al 50% delle spese che

si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma stabilita dal Tribunale (comunque non inferiore al 20%) - ulteriori a quelle già versate ai sensi dell'art. 44 comma 1 lett. d);
- il debitore abbia compiuto atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- se in qualunque momento risulti l'assenza delle condizioni prescritte dagli artt. 84-88 per l'apertura del concordato.

Rispetto all'omesso deposito delle somme, l'art. 106 comma 2 richiama quanto già previsto nella Legge Fallimentare con il previgente art. 163 comma 3: tale versamento, come sancito da numerose pronunce di merito e di legittimità, è funzionale alla preventiva costituzione di un fondo e quindi alla stessa prosecuzione della procedura (Cass. n. 18704/2016) ed il termine per eseguirlo è di natura acceleratoria ai fini del cammino del processo (Trib. Crotone 12.02.2018), inoltre la sua omissione è stata apprezzata dai Tribunali come condotta inidonea alla predisposizione del piano e della proposta (Trib. Milano 22.07.2013).
Parimenti il Commissario deve riferire anche riguardo al compimento, da parte del proponente, di atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, previsione riproduce il vecchio art. 173 comma 3 L.F. ed anche quanto la giurisprudenza ha sancito in relazione al compimento degli atti ex artt. 161 comma 7 e 167 comma 1 L.F. Su tutte, la Cassazione con sentenza n. 16808/2019, richiamando la precedente pronuncia n. 3324/2016, ha affermato che "gli atti non autorizzati a norma dell'art. 167 L.F.", già previsti dall'art. 173 comma 3 L.F., hanno una "intrinseca potenzialità pregiudizievole per gli interessi del ceto creditorio", che è superabile solo con la prova, da parte del debitore, che tale atto non pregiudica le possibilità di adempimento della proposta.
Sul tema degli atti in frode è utile riportare quanto sancito da recente giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che "in tema di atti in frode che giustificano la revoca del concordato preventivo ai sensi dell'art. 173 L.F., occorre che si riscontri l'esistenza di un dato di fatto occultato

afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori, risultando una divergenza tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale, ed il carattere doloso di detta divergenza, che può consistere anche nella mera consapevolezza di aver taciuto il fatto, non essendo necessaria la volontaria preordinazione dell'omissione al conseguimento dell'effetto decettivo" (Cass. 16977/2022).

Rispetto all'assenza delle condizioni prescritte per l'apertura del concordato di cui agli artt. 84-88 del nuovo codice (già prevista dall'art. 173 comma 3 L.F. in merito alle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato), che richiamano in parte i previgenti artt. 160, 182 ter, 182 octies, 186 bis L.F. - *in relazione al contenuto della proposta, alle modalità di adempimento, gli allegati, l'eventuale continuità aziendale, la suddivisione dei creditori in classi, l'eventuale falcidia dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, la moratoria dei pagamenti, nonché le previsioni circa il trattamento dei crediti tributari e contributivi* – il dovere di riferire al Tribunale è necessario poiché pare evidente che l'assenza di uno degli elementi normativamente previsti implichi il mancato rispetto delle finalità per le quali il concordato è stato concepito dal legislatore. In ogni caso, dalla lettura degli stessi, si osserva che l'assenza delle condizioni ex artt. 84-88 del DLgs. 14/2019 non si dovrà considerare in termini assoluti vigendo, in tal senso, l'applicazione delle condizioni di legge a seconda del tipo di concordato che il debitore ha preannunciato ovvero che ha inteso proporre. A titolo esemplificativo, nel caso del concordato con continuità aziendale è evidente il doveroso rispetto degli artt. 84 comma 3 e 85 comma 3 (precisato, tra l'altro, nello stesso, come obbligatorio) ma, allo stesso tempo, eventuale ("può prevedere") della moratoria ex art. 86.

Infine, il comma 3 dell'art. 106 richiama, nella sostanza, il contenuto del previgente art. 173 commi 1 e 2 L.F. atteso che, nella Legge Fallimentare, il Tribunale, in seguito all'informativa del Commissario Giudiziale, apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione e, all'esito del procedimento, che si svolge nelle forme dell'istruttoria ex art. 15 L.F., dichiara il fallimento, su istanza del creditore o del Pubblico Mini-

stero, previo accertamento dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5. Parimenti, nella "nuova previsione" del 106, il Tribunale, all'esito del procedimento, revocato il decreto di apertura del concordato preventivo, su istanza del creditore o del Pubblico Ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.
Concludendo e facendo un breve passo indietro, occorre rilevare che il comma 2 dell'art. 106 del DLgs. 14/2019 pare essere verosimilmente impreciso o comunque poco chiaro, perché potrebbe indurre un lettore "poco attento" a ritenere che le disposizioni di cui al comma 1, che a loro volta fanno riferimento al procedimento ex art. 44 comma 2 (revoca del decreto di concessione dei termini per il deposito della proposta di cui all'art. 44 comma 1 lett. a)), si applicano anche nel caso di omesso versamento delle somme ex art. 47 comma 2 lett. d) del DLgs. 14/2019, che invece si effettua solo in seguito all'apertura del concordato preventivo; così come per l'assenza delle condizioni prescritte per l'apertura del concordato di cui agli artt. 84-88, che potrebbe essere rilevata solo dopo la presentazione della proposta e quindi quasi allo spirare dei termini concessi dal Tribunale ai sensi dell'art. 44 comma 1 lett. a) del DLgs. 14/2019, per i quali non pare più necessario che lo stesso provveda alla revoca degli stessi ai sensi dell'art. 44 comma 2 del DLgs. 14/2019.
Ritenendo plausibile una formulazione della norma poco chiara e, quindi, escludendo l'errore del legislatore nel voler rinviare ad una revoca che, in realtà, potrebbe pronunciarsi in momenti precedenti ai fatti oggetto di informativa da parte del Commissario Giudiziale, il comma 2 avrebbe potuto contenere - in luogo di "le disposizioni di cui al comma 1 si applicando anche quando (…)" - "il Commissario Giudiziale ha il dovere di informare il Tribunale anche quando (…)".

1.19 L'adesione alla proposta concordataria: espressione di voto, maggioranze e conseguenze della mancata approvazione

(commento agli artt. 107, 108, 109, 110 e 111 del DLgs. 14/2019)

A cura di Alessandra Bruno

In merito alla procedura di espressione del voto nell'ambito del concordato preventivo va segnalata, innanzitutto, la novità di cui all'art. 107 comma 1 del DLgs. 14/2019, con la previsione di un voto espresso con modalità telematiche, in luogo dell'adunanza innanzi al giudice delegato (in base al previgente art. 174 L.F.).

In particolare, tutte le proposte presentate, seguendo l'ordine cronologico determinato in base al momento di deposito, dovranno essere sottoposte al voto. È onere del Giudice Delegato, con decreto, suddividere le votazioni, per orario e ordine.

Un'altra novità, rispetto alla disciplina di cui al previgente art. 175 L.F., riguarda le tempistiche di presentazione della proposta definitiva e la conseguente relazione del commissario giudiziale. Infatti, quest'ultimo, entro quindici giorni prima le votazioni (e non più "entro trenta giorni prima l'adunanza") dovrà predisporre la propria relazione contenente tutte le informazioni necessarie ai creditori per poter valutare la proposta presentata e le eventuali ulteriori proposte concorrenti.

Il termine così stringente, di quindici giorni, è dato dal fatto che la nuova normativa concede al debitore la facoltà di modificare la proposta concordataria fino a venti giorni prima la data fissata per le votazioni.

Il commissario dovrà inoltre comunicare, insieme alla relazione illustrativa, l'elenco nominativo dei creditori legittimati a partecipare alle votazioni e l'ammontare del singolo credito. Tale elenco avrà effetti ai soli fini della votazione, e non ha alcuna valenza in merito alla verifica di sussistenza del credito stesso (questo, eventualmente, competerà al giudice ordinario). La comunicazione dovrà essere inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli interessati oltre che depositata presso la cancelleria del giudice delegato (art. 107 comma 3).

La modalità telematica di espressione del voto comporta, di conseguenza, che anche le modalità di presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni da parte dei creditori, del debitore o di chiunque ne abbia interesse (ivi compresi coobbligati fideiussori e obbligati in via

di regresso del debitore), sia svolta in modalità elettronica con attribuzione del termine entro dieci giorni prima la data delle votazioni entro cui si potrà procedere in tal senso. Il commissario da comunicazione delle osservazioni e contestazioni ricevute (art. 107 comma 5) e il debitore, a sua volta, ha la possibilità di replicare e contestare i crediti, dovendo fornire al giudice tutti gli opportuni chiarimenti e potendo esporre anche le proprie ragioni in merito alla non fattibilità ovvero la non ammissibilità delle proposte concorrenti (art. 107 comma 4).
Ai sensi dell'art. 107 comma 6, il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva e la comunica ai creditori, al debitore e agli altri interessati almeno 7 giorni prima della data stabilita per la votazione.
Per quanto concerne il calcolo dei termini relativi alle operazioni riconducibili alla fase di votazione, nel conteggio dei giorni non si dovrà tenere conto della sospensione feriale (prevista, invece, per tutte le altre fasi della procedura); tale previsione è stata stabilita al fine di garantire uno svolgimento più rapido di questa fase procedurale.
La fase di votazione, vera e propria, si svolge a mezzo posta elettronica certificata, o attraverso l'utilizzo di procedure messe a disposizione dal Ministero. A differenza di quanto previsto dalla vecchia normativa, con le nuove disposizioni il debitore non potrà più godere del voto "favorevole" dei creditori inermi, approfittando della previsione dal "silenzio assenzo"; infatti, oggi, il voto per potersi considerare favorevole, ai fini dell'approvazione della proposta, dovrà essere manifestato in maniera espressa.
Al voto possono essere ammessi, provvisoriamente, in tutto o in parte, anche i crediti contestati e di cui si terrà conto ai fini del calcolo delle maggioranze (art. 108 comma 1). La decisione del giudice delegato non riguarda la sussistenza e la collocazione del credito che spetta, invece, al giudice ordinario.
Solo nel caso in cui la decisione di non ammissione di alcuni crediti possa aver eventualmente influito sulla formazione delle maggioranze, i creditori esclusi potranno opporsi all'esclusione in sede di omologazione.

La proposta di concordato è approvata quando risulta favorevole la maggioranza dei creditori aventi diritto al voto.
Le novità principali riguardano le modalità di conteggio delle maggioranze di approvazione del concordato e le maggioranze in caso di presenza di proposte concorrenti.
Nello specifico, nel caso in cui un creditore detenga crediti tali da rappresentare una quota superiore alla metà dei crediti aventi diritto al voto, la maggioranza per l'approvazione del piano non dovrà essere raggiunta solo nella misura dei crediti complessivi, ma dovrà sussistere la maggioranza anche tra le teste dei soggetti votanti.
Invece, nel caso in cui il piano preveda la suddivisione dei crediti in classi, ai fini dell'approvazione del piano, resta ferma la necessità di avere la maggioranza dei voti favorevoli sia per natura che per quantità; ovvero la maggioranza si dovrà avere sia tra le classi che all'interno delle classi stesse.
Nel caso in cui sono state sottoposte a votazione diverse proposte concorrenti, si dovrà considerare approvata la proposta che ha ricevuto i voti che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi alla votazione; nel caso in cui si dovesse essere di fronte alla situazione che due piani hanno ottenuto il medesimo numero di voti, se tra le due c'è quella proposta dal debitore, verrà approvata quest'ultima, nel caso le proposte riguardano quelle concorrenti, sarà approvata la proposta che è stata depositata per prima (art. 109 comma 2).
Nel caso in cui nessuna proposta riesca ad ottenere il favore della maggioranza dei creditori, entro 30 giorni, il Giudice Delegato rimette alla votazione la proposta che nel corso della prima votazione aveva ottenuto il maggior numero dei voti. Anche in caso di seconda votazione, vengono fissati nuovamente i termini entro il quale i creditori dovranno far pervenire il loro voto, ed anche per la seconda votazione valgono le regole di conteggio delle maggioranze riservate alla prima votazione.
Per quanto riguarda i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, il legislatore continua a prevedere l'esclusione di detti crediti dalle votazioni, a meno che ai soli fini del concordato, quest'ultimi, non rinuncino, in parte o in tutto, al diritto di prelazione; anche in questo caso, per la parte di credito per la quale interverrà la rinuncia alla prelazione, questo verrà considerato alla stregua dei chirografari.

Ai sensi del sesto comma dell'art. 109, sono esclusi dalle votazioni e dal computo delle maggioranze "*il coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi*".
Trattamento particolare, invece, viene riservato al creditore che ha presentato una proposta concorrente e che non è escluso dalla votazione ma occorre che sia inserito all'interno di una classe autonoma.
Conclusa la fase di votazione, il commissario giudiziale redige una relazione nella quale sono indicati i nominativi dei singoli votanti, dei creditori dissenzienti e dei creditori astenuti. L'indicazione dovrà essere fatta in maniera nominativa e con l'indicazione del relativo importo del credito ammesso.
Tale relazione, sempre per le esigenze di celerità procedurale, dovrà essere depositata entro il girono successivo a quello di effettuazione delle votazioni.
Anche in questa previsione normativa, il legislatore ha continuato a prevedere quanto già disciplinato dal vecchio art. 179 della L.F. ossia che qualora il commissario ravvisi che, dal momento in cui è stata avanzata la proposta concordataria a quando questa sia stata omologata, le condizioni di fattibilità della stessa sono mutate, deve avvisare immediatamente i creditori ammessi alla votazione che, fino alla data dell'udienza di omologa, potranno eventualmente decidere di modificare il proprio voto.
Lì dove la proposta di concordato non sia approvata, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale onde verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 49 comma 1 del DLgs. 14/2019 e, in caso di riscontro positivo, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.

1.20 Il giudizio di omologazione, la chiusura della procedura e gli effetti per i creditori

(commento agli artt. 112, 113 e 117 del DLgs. 14/2019)

A cura di Federica De Peri

L'art. 112 del DLgs. 14/2019 tratta solo alcuni aspetti particolari del giudizio di omologazione del concordato preventivo, dovendosi, per il resto, fare riferimento alle norme sul procedimento unitario contenute nell'art. 48 del citato DLgs.

In particolare, mentre l'art. 48 contiene le norme di natura più prettamente procedimentale, l'art. 112 disciplina le verifiche e le valutazioni che devono essere svolte dal Tribunale per addivenire all'omologa.

Per quanto riguarda l'aspetto procedurale, come nella normativa previgente, è previsto che, se sono raggiunte le maggioranze per l'approvazione del concordato, il Tribunale fissi un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale e disponga che ne sia data pubblicità.

La riforma ha risolto la discrasia indotta dalla previsione contenuta nel vecchio art. 180 L.F. di un identico termine (10 giorni prima dell'udienza) per la costituzione nel giudizio di omologazione per tutti i soggetti coinvolti (debitore, commissario giudiziale, creditori dissenzienti ed altri interessati) che, come correttamente osservato in dottrina, comportava una limitazione del diritto di difesa del debitore.

Nella formulazione della nuova norma, infatti, i creditori dissenzienti possono proporre opposizione all'omologa con memoria da depositare fino a 10 giorni prima dell'udienza, mentre il Commissario Giudiziale dovrà depositare il proprio parere motivato almeno 5 giorni prima dell'udienza e, infine, il debitore avrà a sua volta termine sino a 2 giorni prima dell'udienza per provvedere alla propria costituzione.

Rispetto al dettato del previgente art. 180 L.F., si osserva anche che, per quanto riguarda gli adempimenti del Commissario Giudiziale, scompare la distinzione fra il deposito del motivato parere e la costituzione in giudizio, che non appare più menzionata.

Per il resto, nel corso del procedimento il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio (art. 48 DLgs. 14/2019 comma 3). L'art. 112 comma 4 prevede che in caso di opposizione

all'omologa proposta da un creditore dissenziente, il Tribunale possa anche disporre la stima del complesso aziendale del debitore.
Per quanto riguarda invece le verifiche che il Tribunale è chiamato a svolgere, vengono confermate quelle inerenti la "regolarità della procedura" e "l'esito della votazione" già previste dal precedente art. 180 L.F.
Risultano poi esplicitamente previste ulteriori verifiche che riguardano i seguenti aspetti:

- l'ammissibilità della proposta;
- la corretta formazione delle classi;
- la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
- in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;
- in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Per quanto riguarda la verifica della fattibilità del piano concordatario, è noto l'ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale che si è sviluppato circa la natura del controllo demandato al Tribunale.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte con la sentenza n. 1521 del 23.01.2013operando la distinzione fra "fattibilità giuridica" e "fattibilità economica".
La "fattibilità giuridica" è stata definita dalla Corte di Cassazione come la possibilità di realizzare la c.d. "causa in concreto" del concordato preventivo, nel rispetto delle norme di legge, ovvero come l'idoneità del piano e della proposta a consentire il superamento della crisi dell'imprenditore e a garantire un seppur minimo soddisfacimento ai creditori chirografari (Cfr. Ravina C., "Omologazione della proposta di concordato", in Bussola (il Fallimentarista), 19.05.2020.

La “fattibilità economica”, invece, consiste nella prognosi circa la ragionevole possibilità che la proposta abbia esito positivo e nel giudizio di convenienza in merito alla stessa e, in quanto tale, è rimessa esclusivamente alla valutazione del ceto creditorio.
La lettera dell’art. 112 del DLgs. 14/2019 appare collocarsi nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione, specificando che la verifica della fattibilità del piano consiste nella “non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”, vale a dire gli obbiettivi di risanamento e superamento della crisi dell’imprenditore.
Si annota, peraltro, che il giudizio in merito alla fattibilità economica del piano, inteso come giudizio di convenienza, può divenire di competenza del Tribunale qualora uno o più creditori dissenzienti contestino la convenienza della proposta formulata dal debitore.
In tale caso, infatti, la norma attribuisce al Tribunale, come già avveniva nella disciplina previgente, il potere di omologare il concordato nonostante il dissenso di una parte dei creditori, qualora questi possono ottenere, dall’esecuzione del concordato, un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbero se si accedesse all’alternativa procedura di liquidazione giudiziale (c.d. “ipotesi di *cram down*”).
L’art. 112 DLgs. 14/2019 distingue anche i poteri di cui dispone il Tribunale in ipotesi di *cram down* a seconda che si tratti di un concordato liquidatorio o di un concordato in continuità aziendale.
Nel primo caso, la nuova norma riproduce sostanzialmente, salvo qualche piccola modifica di forma, il contenuto del previgente art. 180 comma 4 L.F. confermando che la contestazione circa la convenienza della proposta deve provenire da creditori che rappresentino il 20% dei crediti ammessi al voto o, in ipotesi di concordato per classi, da un creditore appartenente ad una classe dissenziente e che il tribunale può comunque pronunciare l’omologa qualora ritenga che non siano configurabili risultati migliori in ipotesi liquidatoria.
Nel secondo caso, invece, viene operata un’ulteriore distinzione a seconda che ricorrano o meno una serie di condizioni che discendono dalle nuove regole applicabili al trattamento dei creditori inserite nel Codice della Crisi in recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. *Direttiva Insolvency).*

Difatti, l'art. 11, par. 1, lett. c) della Direttiva prevede, in caso di ristrutturazione con più classi di creditori (cd. ristrutturazione trasversale), la possibilità di applicare la c.d. "regola della priorità relativa" (*Relative Priority Rule* – RPR), in luogo della c.d. "regola della priorità assoluta" (*Absolute Priority Rule* - APR).
È infatti ammesso che "*le classi di voto dissenzienti di creditori interessati ricevano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori".*
Come osservato in dottrina (Cfr. Acciaro G., Turchi A. "Le regole di distribuzione del patrimonio fra passato e futuro", in IlCaso.it)*"Ciò significa che il debitore, nella formazione delle classi dei creditori prelatizi, deve garantire al titolare di un credito di rango poziore un trattamento (sia pure falcidiato) non deteriore rispetto a quello riservato ai creditori prelatizi di rango successivo, mentre non è necessario, al fine di assicurare il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, riservare ai creditori di rango superiore un pagamento integrale e men che meno, un trattamento migliorativo rispetto a quello riservato ai prelatizi di rango successivo. In altre parole, seguendo questa impostazione, non è necessario che i creditori muniti di privilegio generale mobiliare siano pagati integralmente per poter procedere al pagamento dei chirografari, ma è sufficiente che siano pagati "meglio".*
Pertanto, qualora siano rispettate le predette condizioni, il Tribunale può omologare la proposta anche in presenza di creditori falcidiati e creditori dissenzienti.
Alla competenza del Tribunale è riservata anche la pronuncia di chiusura della procedura di concordato preventivo, con sentenza di omologazione (ai sensi dell'art. 48) che dovrà intervenire entro 12 mesi dalla presentazione della domanda ex art. 40 del DLgs. 14/2019.
Rispetto alla previgente formulazione dell'art. 181 L.F., con l'art. 113 del DLgs. 14/2019 il tribunale non si pronuncia più con decreto ma con sentenza e, inoltre, viene ampliato il termine concesso per pervenire

all'omologazione, che passa da 9 a 12 mesi decorrenti dalla presentazione della domanda di concordato, anche se scompare la previsione della possibilità di usufruire di una proroga di 60 giorni prevista dal precedente art. 181 L.F.
Con l'omologa del concordato, infine, ai sensi dell'art. 117 del DLgs. 14/2019, tutti i creditori per titolo anteriore alla pubblicazione della domanda sono vincolati al concordato, conservando impregiudicati i loro diritti nei confronti di coobbligati, fideiussori del debitore ed obbligati in via di regresso.
Il concordato ha inoltre efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario.

1.21 La cessione dei beni nel concordato: caratteristiche, azioni del liquidatore e ipotesi di trasformazione, fusione e scissione

(commento agli artt. 114, 115 e 116 del DLgs. 14/2019)
A cura di Simone Giannecchini

L'articolo in commento, rubricato "Cessione dei beni", tratta assieme al successivo art. 115 l'attuazione della tipologia di concordato più comune nella prassi: il concordato liquidatorio.
Come nel previgente art. 182 L.F., che l'art. 114 del DLgs. 14/2019 in larga parte riproduce, viene disposto che con la sentenza di omologazione del piano, e non già "decreto", il tribunale nomina uno o più liquidatori ed un comitato dei creditori, composto da tre o cinque membri, oltre che determinare le altre modalità di liquidazione.
Il liquidatore giudiziale è il soggetto preposto allo svolgimento di tutte le azioni programmate nel piano, allorquando preveda la cessione di beni. A questo si applicano le norme previste dal DLgs. 14/2019 sulla nomina del curatore (art. 125), sull'accettazione dell'incarico (art. 126), nonché le disposizioni che regolano l'eventuale sostituzione del professionista, le sue responsabilità e le modalità di determinazione del suo compenso, nonché, ulteriormente, si applica anche al liquidatore giudiziale quanto disposto dall'art. 231 in tema di rendiconto della gestione.

Allo stesso modo vengono mutuate per i membri del comitato dei creditori, sempre in quanto compatibili, le regole che disciplinano il medesimo organo nella liquidazione giudiziale (nomina, compiti e responsabilità).
La nomina e la scelta del professionista incaricato spettano al tribunale: possono essere chiamati a svolgere il compito di liquidatori giudiziali tutti coloro che rispettino i requisiti di cui all'art. 358 del DLgs. 14/2019.
Al quarto comma dell'art. 114 del Dlgs. 14/2019, sono disciplinate le modalità di svolgimento dell'incarico del liquidatore giudiziale, definendo le regole a cui devono sottostare le vendite dei beni del debitore.
Viene previsto un rinvio "in blocco" alle regole delle vendite in sede di liquidazione giudiziale, per quanto compatibili, così come anteriormente, come previsto dal vecchio art. 182 L.F., trovavano applicazione le disposizioni contenute nei previgenti artt. 105-108 ter L.F.; ulteriormente si dispone che, se la sentenza di omologa non prevede diversamente, la cancellazione di ogni gravame pendente sui beni del debitore è effettuato previo esclusivo ordine del giudice.
L'articolo sottolinea che tali modalità di vendita siano da applicarsi anche a quelle che avvengono anteriormente all'omologa, e successive al deposito della domanda di concordato.
Quanto agli obblighi di informazione periodica, come noto, il previgente art. 182 L.F. espressamente nel testo poneva, per il liquidatore giudiziale, il rinvio alle disposizioni di cui al vecchio art. 33 L.F. Da ciò dunque derivavano sia le modalità che i tempi delle informative periodiche ponendo in capo al professionista "ogni sei mesi successivi" … "redige altresì un rapporto riepilogativo…".
Diversamente l'art. 114 del Dlgs. 14/2019 ordina al liquidatore una comunicazione al commissario giudiziale che tratti dell'attività svolta – circa le "informazioni rilevanti" - e dell''andamento della liquidazione.
Sebbene da una prima lettura della norma l'obbligo della forma scritta possa non apparire così stringente o necessario, si può ritenere che l'articolo, laddove dispone una comunicazione al commissario, intenda disporre la redazione di una relazione. Proseguendo nella lettura infatti

questo diventa evidente in quanto viene poi previsto che il commissario ne depositi una "copia" presso la cancelleria fallimentare.
Tale informativa periodica è prodromica all'obbligo di informazione previsto dall'art. 118 del DLgs. 14/2019 per il commissario giudiziale verso i creditori della procedura. Al comma quinto è previsto che il commissario dia notizia di tale relazione, con eventuali proprie osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne depositi una copia presso la cancelleria del tribunale.
Quanto ai tempi, il testo non indica il *dies a quo* di decorrenza del primo semestre, ragion per cui si ritiene debba assumersi come tale il giorno della nomina del liquidatore, o meglio il giorno di pubblicazione della sentenza di omologa, sebbene il termine quindi di 180 giorni non debba intendersi come perentorio.
Il deposito della relazione del liquidatore da parte del commissario presso la cancelleria è certamente l'occasione per il giudice delegato di effettuare un monitoraggio sull'efficacia del lavoro svolto, e se del caso porre richieste di chiarimenti, seppure, potrebbe apparire in tal senso dissonante la previsione di riportare esclusivamente le informazioni "rilevanti", che mal concilia i doveri di vigilanza del commissario giudiziale stesso e l'attività di controllo del giudice delegato.
Se pertanto in conclusione il dettato normativo dell'art. 114 sembra meno stringente riguardo la dovizia con cui deve essere assolto l'obbligo di informazione periodica, appare corretto ritenere che sarà buona prassi del liquidatore dettagliare accuratamente il proprio operato in modo tale da favorire il lavoro degli altri organi della procedura e prevenire divergenze.
Il richiamo espresso dell'art. 114 comma secondo al all'art. 134 del Dlgs. 14/2019 ("revoca del curatore"), estende al liquidatore giudiziale quanto già previsto per il curatore ed il commissario, sebbene già pacifico nella prassi, consentendo al tribunale di procedere con la revoca e la sostituzione del professionista (art. 135), laddove questo si ritenga necessario, anche in caso di dimissioni. Tali rinvii rendono sempre più pubblicistica la figura del liquidatore giudiziale, assimilandolo quanto più al curatore ed al commissario, sebbene a differenza di questi, nell'evidente assenza di un rimando all'art. 127 del DLgs. 14/2019 il legislatore lo privi della qualifica di "pubblico ufficiale".

Con il comma 6, infine, introduce un iter sulle modalità di chiusura della fase esecutiva del piano. Si dispone, infatti, che una volta conclusa l'esecuzione del concordato, e con ciò è da intendersi eseguito il riparto finale, il liquidatore comunica al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale; il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia presso la cancelleria del tribunale.
Con il successivo art. 115 del DLgs. 14/2019 sono ulteriormente approfonditi il ruolo ed i poteri del liquidatore giudiziale, introducendo una disciplina assente nella precedente Legge Fallimentare e volta a risolvere criticità applicative frequenti nello svolgimento dell'incarico.
La norma attribuisce al liquidatore giudiziale ogni potere necessario all'attuazione del piano concordatario, ed esenta così parzialmente la sentenza di omologa dal prevedere specifici poteri per il liquidatore nominato.
Sinora il professionista designato, da un lato, godeva di ampia libertà in assenza di una normativa che ne delimitasse il perimetro, dall'altro, emergeva una figura talvolta fragile, passibile di atteggiamenti ostruzionistici e spesso attaccabile sul fronte della legittimità a porre in essere taluni azioni. Di frequente il tribunale, nel già decreto di omologa, sopperiva in minima parte disponendo le regole di esecuzione di talune incombenze frequenti nel corso della procedura come, ad esempio, prevedendo l'iter delle autorizzazioni necessarie per provvedere ai pagamenti o sul recupero dei crediti.
Questa soluzione all'intero dei decreti di omologa risultava, e risulta tutt'ora negli incarichi pendenti, talvolta sterile in quanto con difficoltà è possibile disciplinare le modalità di svolgimento dell'incarico in ogni minima sfaccettatura ed inoltre al momento dell'omologa raramente si può prevedere ogni attività necessaria che potrebbe sopravvenire nel corso della procedura.
Attraverso l'art. 115 primo comma, si risolve parzialmente il dibattimento con una formulazione volutamente molto ampia: si attribuisce

al liquidatore giudiziale la possibilità di esercitare di propria iniziativa, o se pendente, di proseguire ogni azione prevista dalla legge indispensabile a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore, nonché ogni azione necessaria al recupero dei crediti. Pertanto, il DLgs. 14/2019 non volge l'interesse esclusivamente alla liquidazione dei beni, bensì intende con questo articolo fornire al professionista incaricato la legittimazione a qualsivoglia attività funzionale alla buona riuscita della procedura.
Il secondo comma prosegue definendo la controversia sulla legittimazione da parte del liquidatore all'esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori: si conferisce al professionista la possibilità di procedere di propria iniziativa, o se pendente, di proseguire le azioni necessarie prevedendo, inoltre, che ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuta nella proposta o nel piano sia inopponibile sia al liquidatore che ai creditori della società. In questo modo così si esclude la possibilità, a priori, che al fine della proposizione di tale azione si possa presumere l'esigenza di una delibera assembleare favorevole dei soci.
Resta tuttavia ferma, ai sensi del terzo comma, in ogni caso, anche in pendenza della procedura e nel corso della sua esecuzione, la legittimazione di ciascun creditore sociale a esercitare o proseguire l'azione di responsabilità prevista dall'art. 2394 c.c. e dall'art. 2476 c.c., per le società a responsabilità limitata.
In conclusione, l'art. 115 del DLgs. 14/2019 individua talune esclusive competenze del liquidatore giudiziale, ne rafforza il ruolo e risolve parzialmente la criticità della c.d. legale rappresentanza parziale del professionista incaricato. Allo stesso tempo con ogni probabilità l'articolo non azzererà l'onere del tribunale di dettagliare, di volta in volta, a seconda delle necessità, il contenuto della sentenza di omologa.
In tal senso si pensi alla necessità da parte del liquidatore, nello svolgimento di talune incombenze, di acquisire un "parere del commissario giudiziale" o l'"autorizzazione del comitato dei creditori"; tali passaggi, non previsti dalla norma, come noto sono fortemente comuni nella prassi, facilitano la cooperazione e la comunicazione tra gli organi della procedura, e prevengono divergenze ed anche eventuali profili di responsabilità per il professionista.

Nello stesso modo la norma non fornisce risposte esaustive in grado di risolvere definitivamente il delicato equilibrio tra il liquidatore giudiziale ed il legale rappresentante della società; la norma, infatti, seppur rafforzando il ruolo del liquidatore, non sottrae al debitore l'amministrazione e la disponibilità dei beni.
In particolare, ci si concentra sulla fase di cessione dei beni, ma si pensi ad esempio alle manutenzioni o le riparazioni dei beni stessi che, in ipotesi, non immediatamente vengono aggiudicati in sede di asta: se certamente la cura di questi per un miglior collocamento sul mercato rientra nell'alveo dell'operato del legale rappresentante, è evidente come, soprattutto in caso di sua inerzia, è auspicabile che nel tempo il liquidatore giudiziale si arroghi il diritto di provvedere a tutto quanto necessario per un migliore soddisfacimento dei creditori.
Il professionista è quindi chiamato ad un dialogo continuo con il legale rappresentante della società, anche al fine di coordinare azioni che nell'assenza di una diversa disposizione potrebbero essere dovere e/o interesse di entrambi, sfruttando la formulazione ampia del primo comma dell'art. 115 per raggiungere il migliore risultato per la procedura.
Altro caso particolare, oltre che rappresentativo di un tema assai dibattuto in dottrina e non disciplinato dalla previgente Legge Fallimentare, è rappresentato dalla disciplina di riferimento per l'attuazione di operazioni straordinarie d'impresa, o di riorganizzazione di un gruppo societario, in pendenza di un piano concordatario.
Ai sensi dell'art. 116 comma 1 del DLgs. 14/2019, seguendo l'intento di rafforzare la possibilità di prevedere un riassetto societario all'interno di una proposta, inserisce la previsione che in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione ad opera della società debitrice, sia durante la procedura che dopo la sua omologazione, queste possano essere contestate dai creditori sociali solo attraverso lo strumento dell'opposizione all'omologazione.

Preliminarmente, è opportuno sottolineare il perimetro della norma: pare evidente che vengano qui disciplinate le operazioni di riorganizzazione societaria con attuazione condizionata all'omologa od integralmente da predisporre durante l'esecuzione del piano, mentre restano fuori le trasformazioni, fusioni o scissioni concluse prima della udienza di omologa, previa autorizzazione del Commissario giudiziale in quanto operazioni straordinarie.
Seguendo nella lettura ci si sposta all'analisi della contestazione dei creditori; il comma stesso, testualmente, indica la contestazione della "validità" dell'operazione come forma di tutela da parte dei creditori. Tale formulazione, sfuggente, sembrerebbe volutamente generica.
Non può sfuggire, solo ad esempio, la criticità di contestare la "validità" di un'operazione che di fatto, nel momento dell'udienza di omologazione, è solo programmata.
L'intento pare quindi essere quello di lasciare il più ampio spazio possibile per le osservazioni dei creditori, che possono vertere su ogni possibile causa di "invalidità", quindi non solo verso ogni possibile causa di nullità o di annullabilità dell'atto finale o del procedimento, di per sé come detto comunque difficilmente sostenibile allorquando l'operazione è solo programmata, ma verso qualsiasi possibile causa di inefficacia in termini di adeguatezza, modalità, e opportunità dell'operazione che il debitore intende porre in essere, sebbene l'opposizione formulata sia da intendere sempre nei confronti del piano in generale e non nei confronti della sola delibera dell'operazione.
Questa previsione, ampia, è contestualmente controbilanciata ove la norma prevede che la contestazione possa avvenire esclusivamente al momento della formulazione di opposizioni all'omologazione del piano. Dopo tale momento infatti, gli effetti delle operazioni di cui al primo comma, che per il resto rimangono assoggettate alle regole previste dal codice civile, si consolidano: ai sensi della comma terzo divengono "irreversibili", anche in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, salvo, prevede l'articolo, un diritto al risarcimento per il danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi ai sensi della disciplina società ex artt. 2500-bis, comma secondo, 2504-quater, comma secondo, e 2506-ter comma 5 c.c.

Come indicato nella Relazione Illustrativa al Dlgs. 14/2019, la scelta del legislatore è stata quella di convogliare la tutela dei creditori nel giudizio di omologazione e nelle eventuali opposizioni lì convergenti: la disposizione è frutto dell'intento di attribuire, con un certo grado di rapidità, stabilità al concordato approvato. Con la cristallizzazione del piano si evita che questo, già ormai omologato ed in fase di esecuzione, giunga in situazione di precaria certezza a causa di impugnazioni o opposizioni successivamente proposte a norma del codice civile. E ciò, si aggiunge, lo si intende sia a tutela del debitore ma anche dei creditori aderenti, volendo evitare che la procedura subisca rallentamenti e, quindi, il liquidatore giudiziale tardi nelle operazioni di liquidazione e riparto.
Con il secondo comma, il legislatore si preoccupa di individuare adeguate forme di pubblicità per l'operazione societaria che la società intende porre in essere. Pertanto, la norma ordina che il tribunale, all'interno del provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'art. 48 del DLgs. 14/2019, vale a dire di omologa del concordato, disponga che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese del luogo dove hanno la sede le società interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione e che tra la data della pubblicazione e l'udienza debba aversi un lasso temporale di almeno 30 giorni.
Il quarto comma dell'art. 116 dispone, infine che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile, ed al comma 5 che quando il piano prevede il compimento delle operazioni di organizzazione societaria, il diritto di recesso da parte dei soci dissenzienti previsto dal codice civile è sospeso fino all'attuazione del piano.

1.22 L'esecuzione, la risoluzione e l'annullamento del concordato

(commento agli artt. 118, 119 e 120 del DLgs. 14/2019)
A cura di Carlotta Marrani

L'art. 118 del DLgs. 14/2019, in tema di esecuzione del concordato preventivo, amplia i poteri del commissario giudiziale nello svolgimento della procedura, colmando alcune lacune e risolvendo alcune altre perplessità destate dalla lettura della precedente disciplina.
Nel caso specifico, *l'art. 118 risolve i dubbi che si sono manifestati circa gli strumenti di controllo e di intervento del tribunale nella fase esecutiva del concordato mutuandoli dall'intervento operato con l'art. 3 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 convertito dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 relativamente all'esecuzione delle proposte concorrenti (*Relazione Illustrativa al DLgs. 14/2019).
Infatti, viene confermato, in capo al commissario giudiziale, l'obbligo di sorvegliare l'adempimento del concordato e di riferire al giudice per ogni fatto dal quale possa derivare un pregiudizio ai creditori e, in particolare, dell'inerzia o del ritardo del debitore nel dare esecuzione alla proposta.
La novità risiede nella circostanza che al commissario giudiziale sarà possibile anche l'ingerenza nell'attività del debitore qualora quest'ultimo non dia esecuzione alla proposta omologata. In questo caso, sarà proprio il tribunale a conferire al commissario tutti i poteri necessari a supplire alle omissioni e alle mancanze del debitore.
Nel caso in cui la proposta omologata sia quella presentata dei creditori, questi ultimi, ai sensi dell'art. 11, comma 5, possono denunciare i ritardi o le inadempienze del debitore tramite ricorso notificato sia al debitore che al commissario giudiziale e può contenere la richiesta che vengano a lui attribuiti i poteri menzionati o, nel caso di società, la revoca dell'organo amministrativo o del liquidatore - se nominato - con la contestuale nomina di un amministratore giudiziario.
Il tribunale, per quest'ultimo, determina la durata dell'incarico e conferisce dei poteri specifici per il compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta concordataria. Questo tipo di soluzione è molto invasiva, poiché va a modificare dall'interno l'assetto organizzativo societario, ponendosi come una norma mirata ad una sorta di '"esecuzione forzata" in forma specifica del concordato che sembrerebbe voler andare a ripristinare - specialmente nelle situazioni di conflittualità della società debitrice con i terzi proponenti o con gli organi

della procedura al suo interno - l'alterità tra gli organi della procedura e l'organo amministrativo della società in concordato.
Il settimo comma dell'art. 118 del DLgs. 14/2019 affida al tribunale, eventualmente delegato da un notaio rogante, il compito di cancellare le formalità iscritte sui beni. La novità risiede nella specificazione che il tribunale opera qui in forma monocratica. Infine, l'ultimo comma conferma la deroga all'art. 2560 c.c. che prevede che l'acquirente o cessionario dell'azienda non rispondano dei debiti pregressi, salvo diversa disposizione del piano concordatario.
Con il DLgs. 14/2019 si riforma anche l'esito "patologico" che può aversi qualora vi sia inadempimento agli obblighi derivanti dal concordato o nei casi in cui l'accordo presenti dei vizi ab origine per effetto di comportamenti fraudolenti non conosciuti al momento dell'omologa.
In particolare, all'art. 119 del DLgs. 14/2019 è presente una rilevante novità introdotta con la riforma rispetto alla precedente disciplina e riguarda proprio la legittimazione ad agire. Per richiedere la risoluzione del concordato, infatti, l'azione non è più riservata ai soli creditori ma viene estesa anche al commissario giudiziale, ove il creditore ne faccia richiesta. Questo tipo di semplificazione, oltre a interessare una platea più ampia di soggetti rispetto alla normativa precedente, che rendeva l'evento rilevante esclusivamente all'interno del rapporto tra creditore e debitore, è funzionale ad accorciare le tempistiche delle procedure concordatarie e a compensare l'inerzia spesso riscontrata nella categoria dei creditori che, intimoriti dall'onerosità di un eventuale procedimento giudiziale, sovente rinunciano all'azione.
L'ulteriore contenuto della norma è rimasto praticamente invariato per cui

- il concordato non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza, evitando così che lo stesso possa essere risolto in presenza di violazioni irrilevanti, ininfluenti, facendo riferimento ad un bilancio globale della procedura ed osservandola nel suo complesso;

– per la risoluzione, viene rinnovato il termine fissato in un anno dalla scadenza del termine stabilito per l'ultimo adempimento previsto nel concordato;

Infine, resta fermo che quanto sopra non si applica quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo, con liberazione immediata dal debitore.

Infine, per quanto riguarda l'annullamento del concordato non era prevista una specifica disciplina oggi contenuta all'art. 120 del DLgs. 14/2019, sebbene trovino conferma le vecchie previsioni.

Per cui, sono legittimati all'azione il commissario e qualsiasi creditore in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Inoltre, il ricorso per l'annullamento può essere presentato nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo, e in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.

1.23 L'accesso agli strumenti di regolazione della crisi: ruolo degli amministratori, dei soci e del tribunale

(commento agli artt. 120-bis, 120-ter, 120-quater e 120-quinquies del DLgs. 14/2019)

A cura di Incoronata Montemarano

Tra le principali novità del DLgs. 14/2019, in vigore dallo scorso 15.07.2022, introdotte dal DLgs. 83/2022 (c.d. "secondo correttivo") vanno evidenziate le disposizioni contenute agli artt. 120-bis – 120 quinquies, in attuazione dei principi di cui all'art. 12 della Direttiva UE 2019/1023.

Le disposizioni, in prima battuta, riguardano la legittimazione a presentare uno strumento di regolazione della crisi da parte degli enti collettivi, posta esclusivamente in capo agli amministratori, fatti salvi i doveri di informazione nei confronti dei soci e la legittimazione degli stessi, purché espressivi di una certa quota del capitale, a presentare una proposta concorrente; vi è poi il tema del miglior soddisfacimento dei soci nel concordato preventivo, delle condizioni di omologazione del concordato quand'anche vi sia il dissenso di una o più classi e, non ultimo,

della possibilità in capo al tribunale di incidere sull'esecuzione del concordato mediante la nomina di un amministratore giudiziario in caso di inerzia degli amministratori nel dar corso alle modificazioni del capitale previste nel piano.
Nel merito, ai sensi dell'art. 120-bis comma 1 del DLgs. 14/2019, proprio in esecuzione del disposto di cui all'art. 2086 c.c. (Relazione Illustrativa allo schema di DLgs. 14/2019), spetta in via esclusiva agli amministratori la decisione sul contenuto del piano di ristrutturazione e sulla proposta da sottoporre ai creditori oltreché la decisione sull'accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva. La decisione deve risultare da un verbale redatto dal notaio, sottoscritto dagli amministratori, e depositato e iscritto presso il registro delle imprese.
Dal momento dell'iscrizione e fino all'omologa, l'eventuale revoca degli amministratori può aversi solo se ricorre una giusta causa e la cui delibera deve essere approvata con decreto della sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati (art. 120-bis comma 4).
Gli amministratori sono ugualmente tenuti ad informare i soci circa la decisione di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e a riferire sull'andamento. I soci, a loro volta, purché rappresentino almeno il 10% del capitale siano legittimati alla presentazione di proposte di concordato concorrenti.
In sostanza, non solo gli amministratori devono gestire l'organizzazione aziendale cogliendo tempestivamente gli indizi di un possibile crisi, intervenendo in modo tempestivo favorendo il suo superamento, ma rappresentano gli unici soggetti chiamati a scegliere il percorso di ristrutturazione ed eventualmente ad attuare le operazioni societarie straordinarie ponendo in esecuzione il piano proposto.
L'art. 120 ter comma 1 del DLgs. 14/ 2019 prevede la possibilità di classamento dei soci mentre il successivo secondo comma lo rende obbligatorio "se il piano prevede modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci e, in ogni caso, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio". L'art.120 ter comma3

prevede poi che i soci votino proporzionalmente alla quota di capitale posseduta anteriormente alla presentazione della domanda e che per essi valga il silenzio-assenso.
Il successivo art. 120 quater disciplina il trattamento da riservare ai soci, ove il piano preveda che il valore risultante dalla ristrutturazione sia attribuito anche ai soci anteriori alla presentazione della domanda. Tale valore, come indicato al comma secondo dell'articolo in commento, è pari al valore effettivo, conseguente all'omologazione della proposta, delle loro partecipazioni e degli strumenti posseduti al netto di quanto apportato ai fini della ristrutturazione sotto forma di conferimenti o versamenti e, per le imprese minori, sotto altra forma.
Ai sensi del primo comma è stabilito che "*in caso di dissenso di una o più classi di creditori, può essere omologato se il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo rango e più favorevole di quello proposto alle classi di rango inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci. Se non vi sono classi di creditori di rango pari o inferiore a quella dissenziente, il concordato può essere omologato solo quando il valore destinato al soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe dissenziente è superiore a quello complessivamente riservato ai soci*". A quest'ultimi è riservata la possibilità di opporsi all'omologa quando il trattamento riservato arreca un pregiudizio rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.
In ultimo, con la previsione di cui all'art. 120 – quinquies del DLgs. 14/2019, in caso di inerzia degli amministratori nell'eseguire quanto previsto nel piano, nei 30 giorni successivi o nel diverso termine concesso, consente a qualunque interessato di poter richiedere al tribunale la nomina di un amministratore giudiziario affinché vi proceda oltre che disporre la loro revoca per giusta causa.

CAPITOLO 2

TAVOLA SINOTTICA DLGS. 14/2019 COME MODIFICATO, IN ULTIMO, DAL DLGS. 83/2022

A cura di Emanuele Giuseppe Piccolo

Aggiornato con le ultime modifiche apportate dal Decreto Legislativo 17 giugno 2022, n°83 D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 In verde le parti aggiunte	Testo risultante alla luce delle modifiche apportate da: - d.l. 125/2020 conv. l. 159/2020 - d.l. 137/2020 conv. l. 176/2020 - d.l. 41/2021 conv. l. 69/2021 - d.l. 118/2021 conv. l. 147/2021 - decreto *Insolvency*) Testo vigente r.d. 267/1942, l. 3/2012, codice civile e normative speciali In arancione le parti rimosse
SEZIONE II **ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE, CONVENZIONE DI MORATORIA E ACCORDI SU CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI**	
Art. 57 **Accordi di ristrutturazione dei debiti** 1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 48. 2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39, commi 1 e 3. 3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini: a) entro centoventi giorni all'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.	**Art. 182-bis** 1. L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.	1. L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione [...] unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: [...]
Art. 58 **Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano** 1. Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui all'articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi. 2. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 57, comma 4, il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 48.	**Art. 182-bis** 8. Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui al primo comma e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 67, terzo comma, lettera d) il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma.
Art. 59 **Coobbligati e soci illimitatamente responsabili** 1. Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile. 2. Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. 3. Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.	**Art. 182-decies** 1. Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile. 2. Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. 3. Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.

Art. 60 **Accordi di ristrutturazione agevolati** 1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore: a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi; b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.	**Art. 182-novies** 1. La percentuale di cui all'articolo 182-*bis*, primo comma, è ridotta della metà quando il debitore: a) abbia rinunciato alla moratoria di cui all'articolo 182-bis, primo comma, lettere a) e b); b) non abbia presentato il ricorso previsto dall'articolo 161, sesto comma, e non abbia richiesto la sospensione prevista dall'articolo 182-*bis*, sesto comma.
Art. 61 **Accordi di ristrutturazione ed efficacia estesa** 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici. 2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che: a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti; b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84; c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria; d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale; e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. 3. I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo possono proporre opposizione ai sensi dell'articolo 48, comma 4. Per essi,	**Art. 182-septies** 1. La disciplina di cui all'articolo 182-*bis* si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo siano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici. 2. Ai fini di cui al primo comma occorre che: a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti; b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta; c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75 per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria; d) i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali sono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria; e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. 3. Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui

il termine per proporre opposizione decorre dalla data della comunicazione.	al secondo comma.
4. In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.	4. In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
5. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all'articolo 40, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal comma 2, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.	5. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-*bis*, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera b), del presente articolo, che gli effetti dell'accordo siano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.
Disciplina assente	6. Ai fini dell'accordo non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.
Art. 62 **Convenzione di moratoria**	**Art. 182-octies**
1. La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.	1. La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.
2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che: a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti; b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un	2. Ai fini di cui al primo comma occorre che: a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti; b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un

creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria; c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale; d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c). 3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati. 4. La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al comma 2, lettera d), ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale. 5. Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale. 6. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza. 7. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 51.	creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria; c) i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell'insolvenza in concreto perseguite; d) un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c). 3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati. 4. La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al secondo comma ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale. 5. Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio, con decreto motivato. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.
Art. 63 **Transazione e accordi su crediti tributari e contributivi** 1. Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.	**Art. 182-ter** 5. Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-*bis*. In tali casi l'attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. [...]

2. La proposta di transazione, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 è depositata presso gli uffici indicati all'articolo 88, comma 3. Alla proposta di transazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla proposta è espressa dalla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale con la sottoscrizione dell'atto negoziale. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini del comma 2-*bis*, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.	[...] La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.
	Art. 182-bis
2-bis. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.	1. [...] Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Ai fini di cui al periodo che precede, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento.
	Art. 182-ter

3. La transazione conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.	6. La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-*bis* è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
Art. 64 **Effetti degli accordi sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive** 1. Effetti degli accordi sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545- *duodecies* del codice civile. 2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della richiesta di misure cautelari e protettive di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile. 3. In caso di domanda proposta ai sensi dell'articolo 54, comma 3, o di domanda di concessione delle misure protettive in funzione della omologazione degli accordi di ristrutturazioni, i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito delle medesime domande. Sono inefficaci eventuali patti contrari. 4. Fermo quanto previsto dal comma 3, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto di non essere stati pagati dal debitore. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore.	**Art. 182-sexies** 1. Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-*bis* ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545- *duodecies* del codice civile. 2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile. Disciplina assente Disciplina assente
CAPO I-BIS **PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO A OMOLOGAZIONE**	

Art. 64-bis Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione	Disciplina assente
1. Con il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione l'imprenditore commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione degli stessi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, purché la proposta sia approvata dall'unanimità delle classi. In ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-*bis*, n. 1, del codice civile, sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione. 2. La domanda è presentata nelle forme dell'articolo 40, anche con accesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Con il ricorso il debitore deposita la proposta e il piano, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2. Alla domanda si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 46. 3. Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. 4. A seguito della presentazione del ricorso, il tribunale pronuncia decreto con il quale: a) valutata la mera ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina un giudice delegato al procedimento e nomina oppure conferma il commissario giudiziale; b) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettere c) e d). 5. Dalla data della presentazione della domanda e fino all'omologazione, l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, sotto il controllo del commissario giudiziale secondo quanto previsto nel comma 6. L'imprenditore gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. 6. L'imprenditore informa preventivamente il commissario, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione. Il commissario giudiziale, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori o non è coerente rispetto al piano, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, il	

commissario giudiziale ne informa immediatamente il tribunale ai fini di cui all'articolo 106. 7. Alle operazioni di voto si applicano gli articoli 107, 108, 109, commi 2, 4, 6 e 7, 110 e 111. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-*bis*, n. 1, del codice civile, il termine di cui al periodo precedente è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui ai periodi precedenti, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta. 8. Il tribunale omologa con sentenza il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi. Se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale. 9. Anche ai fini di cui all'articolo 64-*ter*, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 48, commi 1, 2 e 3, 84, comma 8, 87, commi 1 e 2, 89, 90, 91, 92, 93, 94-*bis*, 95, 96, 97, 98, 99, 101 e 102, nonché le disposizioni di cui alle sezioni IV e VI, del capo III del titolo IV del presente codice, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 112 e 114. Ai giudizi di reclamo e di cassazione si applicano gli articoli 51, 52 e 53.	
Art. 64-ter **Mancata approvazione di tutte le classi** 1. Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell'articolo 110, il debitore, entro quindici giorni dalla data del deposito della relazione medesima, se ritiene di avere ottenuto l'approvazione di tutte le classi, può chiedere che il tribunale accerti l'esito della votazione e omologhi il piano di ristrutturazione. 2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che il debitore abbia avanzato la richiesta ivi prevista o modificato la domanda ai sensi dell'articolo 64-*quater*, si applica l'articolo 111.	**Disciplina assente**

Art. 64-quater **Conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo** 1. Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell'articolo 110, il debitore, in luogo della richiesta di cui all'articolo 64-*ter* comma 1, può modificare la domanda formulando una proposta di concordato e chiedendo che il tribunale pronunci il decreto previsto dall'articolo 47. Il debitore può procedere allo stesso modo anche se un creditore ha contestato il difetto di convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 107, comma 4. 2. Il debitore può, in ogni momento, modificare la domanda, formulando la proposta di concordato, anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1. 3. I termini per l'approvazione della proposta sono ridotti alla metà. 4. La memoria contenente la modifica della domanda è pubblicata nel registro delle imprese e dal giorno della pubblicazione si applicano le disposizioni degli articoli 46, commi 1, 2 e 3, e 47, comma 1, lett. c), nonché il capo III del titolo IV del presente codice. 5. Il debitore che ha presentato la domanda di concordato preventivo può modificarla chiedendo l'omologazione del piano di ristrutturazione sino a che non sono iniziate le operazioni di voto.	**Disciplina assente**
CAPO III **CONCORDATO PREVENTIVO** **SEZIONE I** **PRESUPPOSTI E INIZIO DELLA PROCEDURA**	
Art. 84 **Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano** 1. L'imprenditore di cui all'articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione	**Art. 186-bis** 1. Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio

giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. È fatto salvo il disposto dell'articolo 296.	ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.
2. La continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuità può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo.	2. Nei casi previsti dal presente articolo: a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura; [...]
3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.	Disciplina assente
	Art. 160
4. Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purché sia rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali.	4. In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis*.
5. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario.	Disciplina assente
6. Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.	Disciplina assente
	Art. 160

7. I crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-*bis*, n. 1, del codice civile sono soddisfatti, nel concordato in continuità aziendale, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e sul valore eccedente il valore di liquidazione. La proposta e il piano assicurano altresì il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2116, primo comma, del codice civile. 8. Quando il piano prevede la liquidazione del patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia già individuato, il tribunale nomina un liquidatore che, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile. 9. Quando il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 91, comma 1.	5. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. Disciplina assente
Art. 85 **Suddivisione dei creditori in classi**	**Art. 160**
1. Il piano può prevedere la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. Disciplina assente Disciplina assente Disciplina assente Disciplina assente	1. L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo [...] 3. Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza. Disciplina assente 1. L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; [...]

Disciplina assente Disciplina assente Disciplina assente 2. La suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate. 3. Nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma 5, sono suddivisi in classi e le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, sono inserite in classi separate. 4. Fermo quanto previsto dall'articolo 84, commi 5, 6 e 7, il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. Disciplina assente	c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. b) [...] possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; Disciplina assente Disciplina assente 2. [...] Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. 2. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all' articolo 67, terzo comma, lettera d). [...]
Art. 86 **Moratoria nel concordato in continuità** 1. Fermo quanto previsto nell'articolo 109, il piano può prevedere una moratoria non superiore a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipo-	**Art. 186-bis** 1. Nei casi previsti dal presente articolo: [...] c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di

teca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 2751-*bis*, n. 1, del codice civile può essere prevista una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall'omologazione.	privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.
Art. 87 **Contenuto del piano di concordato**	**Art. 161**
Disciplina assente	1. La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza. 2. Il debitore deve presentare con il ricorso:
1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario. Il piano deve indicare: a) l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori; b) una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l'indicazione delle strategie d'intervento; c) il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale; d) le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; e) la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;	a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.

f) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;	Disciplina assente
g) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;	Disciplina assente
h) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;	Disciplina assente
i) le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;	
l) e parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato;	Disciplina assente Disciplina assente
m) le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe;	Disciplina assente
n) le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate;	Disciplina assente
o) le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni;	Disciplina assente
p) l'indicazione del commissario giudiziale ove già nominato.	
2. Nella domanda il debitore indica le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale.	Disciplina assente
3. Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.	2. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 67, terzo comma, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

Disciplina assente	**Art. 186-bis** 2. Nei casi previsti dal presente articolo: [...] la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
Disciplina assente	**Art. 161** 5. La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.
Art. 88 **Trattamento dei crediti tributari e contributivi** 1. Fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall'articolo 112, comma 2, con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di	**Art. 182-ter** 1. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere

	previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.		differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.
2.	L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore.		Disciplina assente
			Art. 180
2-bis.	Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.	4.	[...] Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
			Art. 182-ter
3.	Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e agli altri uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Gli uffici, nello stesso termine, devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106. In par-	2.	Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa al com-

ticolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.	missario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171, primo comma, e 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
4. Relativamente al credito tributario chirografario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale.	3. Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma.
5. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.	4. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Art. 89 **Riduzione o perdita del capitale della società in crisi**	**Art. 182-sexies**
1. Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-*duodecies* del codice civile.	1. Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-*bis* ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-*duodecies* del codice civile.
2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.	2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.
Art. 90 **Proposte concorrenti**	**Art. 163**
1. Colui o coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori.	4. Uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori.

2. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.	Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.
3. La proposta concorrente non può essere presentata dal debitore, neppure per interposta persona, dal coniuge, dalla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o dal convivente di fatto del debitore, da parenti e affini entro il quarto grado e da parti correlate.	Disciplina assente
4. La relazione di cui all'articolo 87, comma 3 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa se non ve ne sono.	4. La relazione di cui al comma terzo dell'articolo 161 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa qualora non ve ne siano.
5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 87, comma 3, il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. Tale percentuale è ridotta al venti per cento nel caso in cui il debitore abbia richiesto l'apertura del procedimento di allerta o utilmente avviato la composizione negoziata ai sensi dell'articolo 13.	5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis*, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. [...]
6. La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.	[...] La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.
Disciplina assente	6. I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe.
7. La proposta concorrente prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi.	7. Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo comma dell'articolo 171, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
8. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della votazione dei creditori.	Disciplina assente
Art. 91 **Offerte concorrenti**	**Art. 163-bis**
1. Il tribunale o il giudice da esso delegato, esclusivamente quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro	1. Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo

	o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d'azienda.		oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni.
2.	La medesima disciplina si applica quando, prima dell'apertura della procedura di concordato, il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni aziendali.	Disciplina assente	
3.	Se pervengono manifestazioni di interesse, il tribunale o il giudice da esso delegato, dispone con decreto l'apertura della procedura competitiva.	Disciplina assente	
4.	Il decreto di cui al comma 3 stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, l'aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti, le forme di pubblicità e la data dell'udienza per l'esame delle offerte se la vendita avviene davanti al giudice.	Disciplina assente	
5.	La pubblicità è in ogni caso disposta sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile, nelle forme di pubblicità di cui al predetto articolo per quanto compatibili.	Disciplina assente	
6.	Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.	Disciplina assente	
7.	Le offerte sono rese pubbliche nel giorno stabilito per la gara alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, si procede alla gara tra gli offerenti. La gara deve concludersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione.	3.	Le offerte sono rese pubbliche all'udienza fissata per l'esame delle stesse, alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara può avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva e deve concludersi prima dell'adunanza dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione. [...]

8. Con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso dall'originario offerente indicato nel piano, questi e il debitore sono liberati dalle obbligazioni reciprocamente assunte. In favore dell'originario offerente il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.	3. […] In ogni caso, con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l'offerta di cui al primo comma, quest'ultimo è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e in suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.
9. Il debitore modifica la proposta ed il piano in conformità all'esito della gara.	4. Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in conformità all'esito della gara.
10. Nel caso in cui, indetta la gara, non vengano presentate offerte, l'originario offerente rimane vincolato nei termini di cui all'offerta indicata al comma 1.	Disciplina assente
11. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, nel caso in cui il debitore abbia chiesto l'assegnazione del termine previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera a).	5. La disciplina del presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, nonché all'affitto di azienda o di uno o più rami di azienda.
SEZIONE II **ORGANI E AMMINISTRAZIONE**	
Art. 92 **Commissario giudiziale**	**Art. 165**
1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.	1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 125, 126, 133, 134, 135, 136 e 137, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-*bis*, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.	2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39.
3. Il commissario giudiziale vigila sull'attività del debitore e fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. Nel concordato in continuità aziendale, nel termine concesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all'articolo 54, comma 2, affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione.	3. Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo.

4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti. 5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.	4. La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi dell'articolo 163-*bis*. 5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.
Art. 93 **Pubblicità del decreto** Disciplina assente 1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura è trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.	**Art. 166** 1. Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'articolo 17. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati. 2. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma.
SEZIONE III **EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO**	
Art. 94 **Effetti della presentazione della domanda di concordato** 1. Dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all'omologazione, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. 2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.	**Art. 167** 1. Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. 2. I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

3. L'autorizzazione può essere concessa prima dell'omologazione, sentito il commissario giudiziale, se l'atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. 4. Con decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al comma 2. 5. L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del comma 2, sono effettuate tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità. 6. Il tribunale, in caso di urgenza, sentito il commissario giudiziale, può autorizzare gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive quando può essere compromesso irreparabilmente l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicità e comunicazione ai creditori.	Disciplina assente 3. Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma. Disciplina assente Disciplina assente
Art. 94-bis **Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale** 1. I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell'emissione del decreto di apertura di cui all'articolo 47 e della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 2, non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore.	**Disciplina assente**
Art. 95 **Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni** 1. Fermo quanto previsto nell'articolo 97, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche	**Art. 186-bis**

amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari. 2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio. 3. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. 4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. Disciplina assente Disciplina assente 5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale. Disciplina assente	3. Fermo quanto previsto nell'articolo 169-*bis*, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. […] […] L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio. 4. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. 5. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara: a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; b) Nota: lettera abrogata dalla l. 55/2019 in sede di conversione del d.l. 32/2019. 6. Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento. 7. Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.

Art. 96 **Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo** 1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo, le disposizioni degli articoli 145, nonché da 153 a 162. Disciplina assente	**Art. 169** 1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 2. Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo.
Art. 97 **Contratti pendenti** 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari. Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all'istanza, deposita la prova della sua avvenuta notificazione alla controparte. 2. L'istanza di sospensione può essere depositata contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato; la richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta. 3. Salvo quanto previsto al comma 4, con l'istanza il debitore propone anche una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte della quale si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario. 4. La controparte può opporsi alla richiesta del debitore depositando una memoria scritta entro sette giorni dall'avvenuta notificazione dell'istanza. 5. Decorso il termine di cui al comma 4, fino al deposito del decreto di apertura previsto dall'articolo 47, provvede sull'istanza, con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto di apertura, provvede il giudice delegato.	**Art. 169-bis** 1. Il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. [...] Disciplina assente 2. In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. [...] Disciplina assente Disciplina assente

6.	La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata a cura del debitore. Tra la data della notificazione dell'istanza di sospensione o di scioglimento e la data della notificazione del provvedimento autorizzativo la controparte non può esigere dal debitore la prestazione dovuta né invocare la risoluzione di diritto del contratto per il mancato adempimento di obbligazioni con scadenza successiva al deposito della domanda di accesso al concordato preventivo.	1.	[...] Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente.
7.	La sospensione richiesta prima del deposito della proposta e del piano non può essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Quando siano stati presentati proposta e piano, la sospensione può essere autorizzata anche per una durata ulteriore, che comunque non può essere superiore a trenta giorni dalla data del decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile.	Disciplina assente	
8.	Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.	3.	Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.
9.	Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo scioglimento, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.	Disciplina assente	
10.	In caso di mancato accordo sulla misura dell'indennizzo la sua determinazione è rimessa al giudice ordinariamente competente. Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi dell'articolo 109.	Disciplina assente	
11.	L'indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato e prima della notificazione di cui al comma 6.	2.	[...] Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161.
12.	In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, stesso effettuata ai valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. La somma versata al debitore a norma del primo periodo è acquisita alla procedura. Quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore	5.	In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura.

all'ammontare dell'importo dovuto al concedente, questi ha diritto di far valere il diritto di credito per la differenza nei confronti del debitore come credito anteriore al concordato. La vendita o l'allocazione sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124.	Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato
13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato, nonché ai contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1.	4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-*ter* e 80, primo comma.
14. Nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all'articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6.	Disciplina assente
Art. 98 **Prededuzione nel concordato preventivo**	**Disciplina assente**
1. I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto.	
Art. 99 **Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti**	**Art. 182-quinquies**
1. Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui agli articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57, 60, 61 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, anche se unicamente in funzione della liquidazione, può chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all'apertura e allo svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori.	1. Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis*, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-*bis*, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

Disciplina assente	3. L'autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative. Il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis*, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-*bis*, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui all'articolo 182-*bis*, quarto comma, o alla scadenza del termine di cui all'articolo 182-*bis*, settimo comma. [...].
2. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l'attività aziendale o per il prosieguo della procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non è necessaria quando il tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale.	3. [...] La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda. [...] Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda. [...]
3. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.	3. [...] Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione. [...]
4. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati.	4. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei medesimi finanziamenti.
	Art. 182-quater
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, quando i finanziamenti	2. Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e

sono previsti dal relativo piano e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero gli accordi di ristrutturazione siano omologati.	purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.
6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione quando risulta congiuntamente che: a) il ricorso o l'attestazione di cui al comma 2 contengono dati falsi ovvero omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione; b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a).	Disciplina assente Disciplina assente Disciplina assente
Art. 100 **Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi**	**Art. 182-quinquies**
1. Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 44 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento delle retribuzioni dovute per la mensilità antecedenti il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione. 2. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al comma 1 si applica, in deroga al disposto dell'articolo 154, comma 2, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.	5. Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione. 6. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al quinto comma si applica, in deroga al disposto dell'articolo 55, secondo comma, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore, alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli

Disciplina assente	altri creditori. 7. Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis*, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-*bis*, sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quinto comma del presente articolo, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67.
Art. 101 **Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti** 1. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, ivi compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ed espressamente previsti nel piano ad essi sottostante sono prededucibili. Disciplina assente 2. In caso di successiva ammissione del debitore alla procedura di liquidazione giudiziale, i predetti finanziamenti non beneficiano della prededuzione quando il piano di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti risulta, sulla base di una valutazione da riferirsi al momento del deposito, basato su dati falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti o il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano tali circostanze.	**Art. 182-quater** 1. I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis* sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111. 5. Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i creditori, anche se soci, sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma. Disciplina assente
Art. 102 **Finanziamenti prededucibili dei soci** 1. In deroga agli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile, il beneficio della prededuzione	**Art. 182-bis, comma 1** 1. In deroga agli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile, il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza

previsto agli articoli 99 e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l'emissione di garanzie e controgaranzie, fino all'ottanta per cento del loro ammontare. 2. Il medesimo beneficio opera per l'intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti.	dell'80 per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo.
SEZIONE IV **PROVVEDIMENTI IMMEDIATI**	
Art. 103 **Scritture contabili** 1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati. 2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.	**Art. 170** 1. Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati. 2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.
Art. 104 **Convocazione dei creditori** 1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche. 2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il piano e un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata oppure un servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'articolo 1, comma 1-*ter* del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 200, comma 1, lettera c). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata.	**Art. 171** 1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161, apportando le necessarie rettifiche. 2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata. [...]

3. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal comma 2 e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 10, comma 3.	[...] Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-*bis*, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.
4. Quando la comunicazione prevista dal comma 2 è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'articolo 242.	3. Quando la comunicazione prevista dal comma precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'art. 126.
5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la votazione deve essere raddoppiato. La data iniziale e finale stabilita per il voto è in ogni caso comunicata al rappresentante comune degli obbligazionisti.	4. Se vi sono obbligazionisti, il termine previsto dall'art. 163, primo comma, n. 2, deve essere raddoppiato. 5. In ogni caso l'avviso di convocazione per gli obbligazionisti è comunicato al loro rappresentante comune.
Disciplina assente	6. Sono salve per le imprese esercenti il credito le disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136.
Art. 105 **Operazioni e relazione del commissario**	**Art. 172**
1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione è trasmessa al pubblico ministero.	1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima dell'adunanza dei creditori. [...]
2. Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.	[...] Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma.
3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione integrativa è trasmessa al pubblico ministero.	2. Qualora nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 163 siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 171, secondo comma, almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. [...]

4. La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. 5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa è comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto ed è trasmessa al pubblico ministero. Disciplina assente	[...] La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori. [...] [...] Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. 3. Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.
Art. 106 **Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura** 1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 2, lettera d), o compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88. 3. All'esito del procedimento, il tribunale, revocato il decreto di cui all'articolo 47, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.	**Art. 173** 1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma. 3. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato. 2. All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all' articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18.
SEZIONE V **VOTO NEL CONCORDATO PREVENTIVO**	

	Art. 107 **Voto dei creditori**		**Art. 174**
1.	Il voto dei creditori è espresso con modalità telematiche.	1. 2. 3. 4.	L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato. Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione. Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale. Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
			Art. 175
2.	Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito. Il giudice delegato regola l'ordine e l'orario delle votazioni con proprio decreto.	5.	Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito.
3.	Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato. Alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi.	1.	Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell'articolo 163, comma quarto.
4.	Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti.	3.	Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti. Quando il tribunale ha disposto che l'adunanza sia svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti è disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
	Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al	4.	Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al

giudice gli opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, può esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti.	giudice gli opportuni chiarimenti.
5. Il commissario giudiziale dà comunicazione ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute e ne informa il giudice delegato.	Disciplina assente
6. Il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva e la comunica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati almeno sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.	Disciplina assente
7. I provvedimenti del giudice delegato sono comunicati al debitore, ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli interessati almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.	Disciplina assente
8. Il voto è espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale, Tutti i dati sono di proprietà del Ministero della Giustizia e debbono essere conservati secondo la disciplina vigente per gli atti giudiziari.	Disciplina assente
9. I termini previsti dai commi 3, 4 e 6 non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.	Disciplina assente
Art. 108 **Ammissione provvisoria dei crediti contestati**	**Art. 176**
1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza e sulla collocazione dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo in caso di rinuncia al privilegio. La decisione è comunicata ai sensi dell'articolo 107, comma 7. In mancanza, i creditori sono ammessi al voto sulla base dell'elenco dei creditori di cui all'articolo 107, comma 3, fatto salvo il diritto di proporre opposizione all'omologazione.	1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.
2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.	2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.
Art. 109 **Maggioranza per l'approvazione del concordato**	**Art. 177**
1. Salvo quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dal comma 5, il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso	1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi

in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al primo periodo precedente, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi.	al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. [...]
2. Quando sono poste al voto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui all'articolo 110, comma 2, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto per posta elettronica certificata. In ogni caso si applicano le disposizioni del comma 1.	[...] Quando sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 175, quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell'articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto con le modalità previste dal predetto articolo. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente comma.
3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.	2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.	3. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
5. Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. In caso di mancata approvazione si applica l'articolo 112, comma 2. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali	Disciplina assente

sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-*bis*, n. 1, del codice civile, il termine di cui al quarto periodo è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui al primo e secondo periodo, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta. 6. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi. 7. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.	4. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato. Disciplina assente
Art. 110 **Adesione alla proposta di concordato** 1. All'esito della votazione è redatta dal commissario giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti. 2. La relazione è depositata in cancelleria il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto. 3. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate	**Art. 178** 1. Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti. 2. Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere. 3. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione agli assenti. 4. I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale. Disciplina assente **Art. 179** 2. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate

le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 48, comma 1, per modificare il voto.	le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto.
Art. 111 **Mancata approvazione del concordato** 1. Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 1.	**Art. 179** 1. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma.
SEZIONE VI **OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO**	
Art. 112 **Giudizio di omologazione** 1. Il tribunale omologa il concordato verificati: a) la regolarità della procedura; b) l'esito della votazione; c) l'ammissibilità della proposta; d) la corretta formazione delle classi; e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe; f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori; g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati. 2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:	**Art. 180** Disciplina assente 4. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe

a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7; c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito; d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.	dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. [...]
3. Nel concordato in continuità aziendale, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.	Disciplina assente
4. In caso di opposizione proposta da un creditore dissenziente, la stima del complesso aziendale del debitore è disposta dal tribunale solo se con l'opposizione è eccepita la violazione della convenienza di cui al comma 3 o il mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale di cui al comma 2.	Disciplina assente
5. Nel concordato che prevede la liquidazione del patrimonio oppure l'attribuzione delle attività a un assuntore o in qualsiasi altra forma, se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.	Disciplina assente
6. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.	6. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.
Art. 113 **Chiusura della procedura**	**Art. 181**
1. La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell'articolo 48.	1. La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. [...]

2. L'omologazione deve intervenire nel termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 40.	1. [...] L'omologazione deve intervenire nel termine di nove mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni.
Art. 114 **Cessione dei beni**	**Art. 182**
1. Se il concordato consiste nella cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.	1. Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.
2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l'articolo 358. Si applicano altresì al liquidatore le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-*bis*, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e si osservano le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.	2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.
3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 138 e 140, in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.	3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
Disciplina assente	4. Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.
4. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.	5. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-*ter* in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi.
5. Il liquidatore comunica con periodicità semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione. Il commissario ne dà notizia, con le sue osser-	6. Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a

vazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia presso la cancelleria del tribunale. 6. Conclusa l'esecuzione del concordato, il liquidatore comunica al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia presso la cancelleria del tribunale.	sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma. Disciplina assente
Art. 115 **Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessioni dei beni** 1. Il liquidatore giudiziale esercita, o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti. 2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione sociale di responsabilità. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali. 3. Resta ferma, in ogni caso, anche in pendenza della procedura e nel corso della sua esecuzione, la legittimazione di ciascun creditore sociale a esercitare o proseguire l'azione di responsabilità prevista dall'articolo 2394 del codice civile.	**Disciplina assente**
Art. 116 **Trasformazione, fusione e scissione** 1. Se il piano prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l'opposizione all'omologazione. 2. A questo fine, il tribunale, nel provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 48, dispone che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione. Tra la data della pubblicazione e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.	**Disciplina assente**

3. Gli effetti delle operazioni di cui al comma 1, in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi ai sensi degli articoli 2500-*bis*, comma secondo, 2504-*quater*, comma secondo, e 2506-*ter*, comma quinto, del codice civile. 4. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile. 5. Quando il piano prevede il compimento delle operazioni di cui al comma 1, il diritto di recesso dei soci è sospeso fino all'attuazione del piano.	
Art. 117 **Effetti del concordato per i creditori** 1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. 2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.	**Art. 184** 1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. 2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Art. 118 **Esecuzione del concordato** 1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 105, comma 1, redige un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, e lo trasmette ai creditori. Conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9. 2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.	**Art. 185** 1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. 2. Si applica il secondo comma dell'art. 136.

3. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.	3. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.
4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.	4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.
5. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni del debitore mediante ricorso notificato al debitore e al commissario giudiziale con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario i poteri necessari per provvedere ai sensi del comma 4 o di revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, nominando un amministratore giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza.	5. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunziare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.
6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Quando nomina un amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell'incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ivi inclusi, se la proposta prevede un aumento del capitale sociale della società debitrice o altre deliberazioni di competenza dell'assemblea dei soci, la convocazione dell'assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e l'esercizio del diritto di voto nelle stesse per le azioni o quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza. Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziario. Il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario è comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.	6. Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, può revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi inclusi, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore a norma dell'articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti.
7. In caso di trasferimento di beni, il commissario richiede al tribunale, che provvede in composizione monocratica, l'emissione di decreto di cancellazione delle formalità iscritte, delegando ove opportuno al notaio rogante l'atto di trasferimento.	Disciplina assente
8. In deroga all'articolo 2560 del codice civile, l'acquirente o cessionario dell'azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato.	Disciplina assente
Art. 119 **Risoluzione del concordato**	**Art. 186**
1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, su istanza di uno o più creditori, possono	1. Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.

richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento. 2. Al procedimento è chiamato a partecipare l'eventuale garante. 3. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza. 4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato. 5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. 6. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41. 7. Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo.	5. Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale. 2. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza. 3. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato. 4. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. 5. Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale. Disciplina assente
Disciplina assente	**Art. 186** 1. Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.
Art. 120 **Annullamento del concordato** 1. Il concordato può essere annullato su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa altra azione di nullità.	**Art. 138** 1. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo 137. 2. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. Essa è reclamabile ai sensi dell'articolo 18.

2. Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. 3. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.	3. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Disciplina assente
SEZIONE VI-BIS **DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**	**DISCIPLINA ASSENTE**
Art. 120-bis **Accesso** 1. L'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano. La decisione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata e iscritta nel registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società. 2. Ai fini del buon esito della ristrutturazione il piano può prevedere qualsiasi modificazione dello statuto della società debitrice, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, nonché fusioni, scissioni e trasformazioni. 3. Gli amministratori sono tenuti a informare i soci dell'avvenuta decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e a riferire periodicamente del suo andamento. 4. Dalla iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa. Non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza in presenza delle condizioni di legge. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati. 5. I soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale sono legittimati alla presentazione di proposte concorrenti ai sensi dell'articolo 90. La domanda è sottoscritta da ciascun socio proponente.	**Disciplina assente**

6. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza presentati dagli imprenditori collettivi diversi dalle società.	
Art. 120-ter **Classamento dei soci e dei titolari di strumenti finanziari** 1. Lo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza può prevedere la formazione di una classe di soci o di più classi se esistono soci ai quali lo statuto, anche a seguito delle modifiche previste dal piano, riconosce diritti diversi. 2. La formazione delle classi previste dal comma 1 è obbligatoria se il piano prevede modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci e, in ogni caso, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. 3. I soci, inseriti in una o più classi, esprimono il proprio voto nelle forme e nei termini previsti per l'espressione del voto da parte dei creditori. All'interno della classe il socio ha diritto di voto in misura proporzionale alla quota di capitale posseduta anteriormente alla presentazione della domanda. Il socio che non ha espresso il proprio dissenso entro il suddetto termine si ritiene consenziente. 4. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, ai titolari di strumenti finanziari, a eccezione di quelli che attribuiscono il diritto incondizionato al rimborso anche parziale dell'apporto.	**Disciplina assente**
Art. 120-quater **Condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci** 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 112, se il piano prevede che il valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato anche ai soci anteriori alla presentazione della domanda, il concordato, in caso di dissenso di una o più classi di creditori, può essere omologato se il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo rango e più favorevole di quello proposto alle classi di rango inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci. Se non vi sono classi di creditori di rango pari o inferiore a quella dissenziente, il concordato può essere omologato solo quando il valore destinato al soddisfacimento dei creditori	**Disciplina assente**

appartenenti alla classe dissenziente è superiore a quello complessivamente riservato ai soci. 2. Per valore riservato ai soci si intende il valore effettivo, conseguente all'omologazione della proposta, delle loro partecipazioni e degli strumenti che attribuiscono il diritto di acquisirle, dedotto il valore da essi eventualmente apportato ai fini della ristrutturazione in forma di conferimenti o di versamenti a fondo perduto oppure, per le imprese minori, anche in altra forma. 3. I soci possono opporsi all'omologazione del concordato al fine di far valere il pregiudizio subito rispetto all'alternativa liquidatoria. 4. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, all'omologazione del concordato in continuità aziendale presentato dagli imprenditori individuali o collettivi diversi dalle società e dai professionisti.	
Art. 120-quinquies **Esecuzione** 1. Il provvedimento di omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza determina la riduzione e l'aumento del capitale e le altre modificazioni statutarie nei termini previsti dal piano, demanda agli amministratori l'adozione di ogni atto necessario a darvi esecuzione e li autorizza a porre in essere, nei successivi trenta giorni o nel diverso termine previsto dal piano, le ulteriori modificazioni statutarie programmate dal piano. In mancanza il tribunale, su richiesta di qualsiasi interessato e sentiti gli amministratori, può nominare un amministratore giudiziario, attribuendogli i poteri necessari a provvedere in luogo di costoro agli adempimenti di cui al presente articolo, e disporre la revoca per giusta causa degli amministratori. 2. Se il notaio incaricato ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono ricorrere, per i provvedimenti necessari, al tribunale che ha omologato lo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza. 3. Le modificazioni della compagine sociale conseguenti all'esecuzione di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza non costituiscono causa di risoluzione o di modificazione di contratti stipulati dalla società. Sono inefficaci eventuali patti contrari.	**Disciplina assente**

Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

PUBBLICAZIONE CURATA DALLA COMMISSIONE DI STUDIO
UNGDCEC DIRITTO DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

9788885506183

FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGDCEC